Inter libros
Josephi Mariae Parascandolo
Antecessoris Regii
A. L. X.

RISPOSTA

ALLE LETTERE

DI VINCENZO PALMIERI

NELLE QUALI

SI OPPONE ALLA VERA DOTTRINA

DELLE INDULGENZE

SOTTO PRETESTO DI SOSTENERLA.

RISPOSTA
ALLA PRIMA LETTERA
DI VINCENZO PALMIERI
SULLE INDULGENZE.

Solo in questi ultimi giorni è riuscito al P. M. di avere in imprestito le vostre lettere a lui dirette. Appena avute, le ha spedite a me, acciò vi risponda; giacchè le continue gravi sue occupazioni non gli permettono di farlo egli stesso, come vorrebbe. Non v'aspettate però, ch'io faccia uso con voi di quelle tante ingiuriose espressioni, di cui sono un impasto, e di cui siete sì prodigo verso degli altri: sono indegne d'un uomo onesto, non che d'un Cristiano, e molto più di un Ecclesiastico, e Sacerdote, e più ancora di uno allevato nella Scuola di S. Filippo, che ha per divisa la Carità. Se degne sieno del Secretario del Sinodo, di cui vi siete proposto di non parlare, ne lascio a voi il giudizio. A dire il vero, io credeva, che esausta ne aveste la fonte col R. Canepa, che si credette in dovere di opporsi al vostro democratico libro = la libertà, e la legge = che faceva in Genova così gran male; e contro l'ottimo P. Giuseppe Lovat Gesuita, il quale non aveva altro demerito verso di voi, che di aver parlato con poca divozione de' Giansenisti in un suo Libricciuolo. Quando usciste dalla Congregazione dell'Oratorio, si disse, che quelli saviissimi Padri, ve lo avessero persuaso, perchè so-

spetto di Giansenismo. Io non posso farmene mallevadore: perchè allora io pensava a tutt' altro, che a Giansenio, e a voi; ma il vostro scritto contro il P. Lovat vi levò la maschera e confermò in seguito questo sospetto. Per altro se nol fecero allora, fatto lo avrebbero sicuramente al momento, che avete spiegata la più decisa adesione a' Giansenisti moderni assai più perniciosi degli antichi; onde dir possono con tutta ragione quegli ottimi Figli di San Filippo = *Ex nobis prodiit, sed non erat ex nobis*. Joan. Ep. 1. cap. 2.

Venendo ora alle vostre lettere, vi consiglierei prima di tutto di cambiarne il titolo, e invece di *Perpetuità della Fede*, scrivervi *Perpetuità delle Ingiurie*. Lasciate da parte tutte quelle della Prefazione, che non son poche, vedo, che incominciate la vostra lettera da una calunnia, e per darle maggior credito, vi lagnate d' essere calunniato voi stesso. Il P. M. non si è mai sognato di farvi autore del Trattato Francese proibito nel 1753. Egli non ne dice nè più nè meno di quel, che ne dice il P. M. Gazzaniga nel Tom. IX. della sua Teologia, e vi cita a piè di pagina le parole, dalle quali al più si rileva, che ne siete stato il Traduttore e il Copista, e non l' Autore. Che poi esistesse un tal libro, voi non avete che a prendere l' Indice de' Libri Proibiti per assicurarvene. Del resto (sia detto a vostra gloria,) se non siete l' autore del Trattato delle Indulgenze proibito nel 1753., lo siete di quello proibito nel 1796., e lo siete eziamdio de' *Pensieri sulla Capacità de' Collegj Ecclesiastici di posseder beni in comune ec.* = proibito nel 1805.: e Dio voglia, che non incorrano la stessa sorte le altre vostre

Opere. In questa occasione stimo bene di avvisarvi, 1. che non è un Breve come voi dite per diminuirne la forza, ma una Bolla quella di Pio VI., non un Precetto, ma una Dogmatica Costituzione data a tutta la Chiesa: 2. Che non dovete sottomettere solamente al giudizio della S. Sede i vostri Scritti Teologici; ma ancor tutti gli altri, e rispettarne con perfetta sommissione il giudizio, qualora vi trovi qualche cosa contraria alla fede, ai costumi, al pubblico bene; e non fare come avete fatto del vostro Trattato, dopo che non potevate ignorare essere stato proibito; e che non pertanto vi vantate ora d'aver riprodotto la quarta volta con nuove aggiunte.

Non avete ragione di lamentarvi, che il P. M. abbia svelato il vostro nome, quando siete stato il primo a scoprire il suo, e lo avete fatto in un tempo, ch'era per lui pericolosissimo, perchè si trattava della alienazione dei beni della Chiesa, che si voleva in quei giorni, da chi non ne aveva l'autorità; e che voi avete favorito co' vostri *Pensieri etc.* e col vostro esempio scandaloso, (a) a cui il P. M. opposto aveva il suo Opuscolo *La Verità dei fatti e la Santità delle Leggi opposte ai Vani Pensieri ec.* Del resto egli non ha fatto se non quello, che fece S. Paolo con Janne, e Mambres, e quello, che fecero con Pelagio i due

(a) Quanto era grande il male, che faceva il Libro del Palmieri sulla alienazione de'beni Ecclesiastici, tanto fu maggiore il bene, che produsse il libro, che vi oppose il P. M., perchè molti si astennero dal comprare detti beni, e quelli, che li avevan comprati ricorsero alla Sacra Penitenzieria per calmare le inquietudini della loro coscienza.

famosi Vescovi Erote, e Lazaro, e lo ha fatto, dopo che gli Autori del Giornale Ecclesiastico di Roma lo avevano annunziato a tutto il Mondo fino dall' an. 1787. e lo ha fatto per disingannare tanti poveri Giovani, a cui con somma imprudenza era stato distribuito il vostro Libro.

Non è poi il P. M. che abbia trovata la dottrina di Lutero nel vostro Trattato: ma è stato Pio VI., che lo ha detto a tutta la Chiesa con queste parole = *Dudum in Artic. XIX. Lutheri damnata* = E' vero, che il dice della XLI. Proposizione del Sinodo, ma questa è in tutto simile alla vostra, ed è stata estratta dal vostro Trattato, il che non negate. Dite invece a difendervi una solennissima falsità con una grande insolenza. Ecco le vostre parole = Che cosa avea ,, detto Lutero? Che il Successor di San Pietro ,, non ha altra facoltà, che quella di rimettere ,, le pene Canoniche. Sapete voi perchè lo avea ,, detto? Perchè Lutero negava alla Chiesa la fa- ,, coltà di assolvere da peccati: perchè Lutero ,, negava il Sacramento della penitenza; perchè ,, Lutero negava la necessità della confessione. ,, Lo dite voi stesso, e in Toscano, e in Lati- ,, no senza intendere il senso delle parole ,,.

Ma tutto questo è falsissimo, e ve lo dice espressamente lo stesso Lutero nell' Articolo XI. fra i condannati da Leon X. nella sua Dogmatica Costituzione *Exurge Domine* = *Nullo modo confidas te absolvi propter tuam contritionem, sed propter verbum Christi: Quodcumque solveris. Hic inquam confide, si Sacerdotis obtinueris absolutionem, et crede fortiter te absolutum, et absolutus vere eris, quidquid sit de contritione* = Ve lo

conferma il celebre Giovanni Fischero Vescovo di Rochester, che ha combattuto con tanta gloria contro di quell' Eresiarca, e ne conosceva assai meglio di voi i veri sentimenti. = *Quantum ad Indulgentias attinet, principio lector admonendus est, quod inter nostram, et Lutheri sententiam nihil intersit, nisi quod Lutherus pœnam peccatis prioribus debitam opinatur una cum culpa condonari, atque id sive per fidem, sive per cujuscumque Sacerdotis absolutionem*. Non vedete qui e la facoltà di assolvere da peccati, e la necessità della confessione, e l'assoluzione del Sacerdote nel Sacramento della Penitenza? E avete coraggio di asserire con tanta franchezza, ch' egli negava e l'uno, e l'altra? Ma andiamo avanti = *Nos vero* (eccovi la vera dottrina della Chiesa sulle Indulgenze.) *cum Ecclesia credimus, quod plerumque post deletam culpam remanet in peccatore quædam ad pœnam pro peccatis pristinis debitam obligatio, quæ per summi Pontificis condonationem tolli potest. Hoc secum itaque expendat Lector, an Luthero securius credatur, qui cuique Sacerdoti tantam tribuit potestatem, ut a pœna simul et culpa solvat peccatorem etiam sceleratissimum*. (Ecco di nuovo la facoltà di rimettere i peccati, che non negava Lutero) *an Ecclesiæ potius, quæ propter verba dicta Petro = Tibi dabo claves regni Cælorum, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cœlis, opinatur, quod post deletam a Sacerdote culpam remanet adhuc pœna, quæ per quemcumque legitimum Sacerdotem Petri Successorem pariter condonari potest* (pag. 163. Edit. Paris. an. 1545.)= Ecco la remissione della pena temporale affidata a Pietro, e a suoi Successori. Ecco qual è la fede della Chiesa in-

torno al dogma delle Indulgenze ; e se le Indulgenze del secolo XIX. sono le stesse , che quelle del primo , se la Chiesa crede ora dell' Indulgenza quel , che credeva fin dal primo momento della sua esistenza , perchè la fede è stata sempre la stessa , ne siegue , che tanto la vostra proposizione , come quella del Sinodo , che ristringe alla sola remissione delle pene Canoniche l' essenza delle Indulgenze , come vi ristringeva Lutero la podestà del Papa riguardo alle stesse Indulgenze , è contraria a quello , che crede , ha creduto , e crederà sempre la Chiesa . Ecco perchè ha detto il P. M. , che se il Fischero scritto avesse dopo il Concilio , forse detto avrebbe che era un eresia l' opinion di Lutero in ordine alle sole Indulgenze . Non poteva immaginarsi , che aveste l' abilità di far negare a Lutero quello , che non negava , e renderlo reo di un eresia , che non aveva ancora quando incominciò a negar le Indulgenze.

Lutero non negava allora alla Chiesa la facoltà di rimetter la colpa , ma voleva , che insiem colla colpa fosse rimessa tutta la pena per l' assoluzione del Sacerdote ; e così non v' era più luogo ad alcuna indulgenza , perchè vi mancava la pena temporale , da scontarsi nella vita presente , o nella futura , che è il primario oggetto delle Indulgenze . Lo stesso venite a dire ancor voi al momento , che asserite ; altro non essere l'indulgenza , che la remissione della penitenza canonica , che restava a farsi prima di ricevere l' assoluzione della colpa , dal che ne siegue ; che dopo l' assoluzion della colpa non v' è più luogo ad alcuna Indulgenza : epperò ha definito contro di que-

sta asserzione Pio VI., che oltre la remissione delle pene Canoniche, vi restava ancora la remissione della pena temporale dovuta ai peccati attuali avanti la Giustizia divina, dopo d'aver ottenuta la remission della colpa.

Per questo il P. M. a dimostrarvi l'affinità della vostra dottrina con quella di Lutero vi ha riportate le parole del Fischero, ove dice = *Rursum ex hoc restringere molitur*, (la podestà del Pontefice) *quod Petri Successorem affirmat nihil amplius ex iis verbis arrogare sibi posse, quam quod eorum auctoritate poenas per Canones inflictus tollere queat*; e questo per riguardo alle sole Indulgenze. E qui notate, che quel *nihil amplius* in cui fate consistere l'eresia di Lutero, non va a ferire la facoltà di assolvere dalla Colpa, ch' egli non negava alla Chiesa; ma corrisponde a quelle parole *nella sua precisa nozione*, che ha condannate nella Proposizione del Sinodo il S. Padre.

Ma voi andate più avanti, e con un artifizio finissimo, vi studiate di ridurre a una pura nozione di nome la nostra questione. ,, Mettete a canto, voi dite, alla proposizione certamente eretica di Lutero la definizione delle Indulgenze di Palmieri: che cosa pescate per carità in questa vicinanza di domicilio? Che cosa vedete di analogo tra un libro, che dice non avere San Pietro la facoltà di rimettere i peccati, ma quella sola di rimettere le penitenze Canoniche, *et nihil amplius*, e una difinizione, in cui si dice, che questa facoltà di rimettere le pene Canoniche, si chiama Indulgenza? Quella è una eresia perchè nega alla Chiesa un Autorità a lei espressamente conceduta da Cristo, questa

,, è una definizione di quello, che vuolsi intende-
,, re per Indulgenza, definizione, che non asse-
,, risce, non nega, non estende, non limita. ,,
Sapete, che vi ho trovato in quella vicinanza di domicilio? Quella stessa impostura, di cui vi ho convinto poc' anzi colle parole di Lutero medesimo, e del Fischero. Vi ho trovato lo stesso errore, che ha trovato nella proposizione del Sinodo Pio VI. Vi trovo, che tutta la vostra difesa si fonda sopra un falso supposto, indegno affatto di un Letterato di primo rango come voi siete, o almeno, come vi figurate di essere. Vi si rilieva una ingiuria gravissima alla Santa Sede: poichè riducendo a una pura definizione di nome la nostra Questione, venite quindi a conchiudere, che il Santo Padre non ha condannato, che una definizione, la quale *non asserisce*, *non nega*, *non estende*, *non limita*, insomma un puro fantasma; il che quanto sia ingiurioso alla Santa Sede è per se chiaro abbastanza. Per altro qui non si tratta, se la remissione delle pene Canoniche possa chiamarsi Indulgenza; ma se l'essenza delle Indulgenze consista nella sola remissione delle pene Canoniche, che è una cosa affatto diversa, com'è diverso il nome dalla cosa significata pel nome. Il primo non si nega dal Papa; l'altro è condannato da lui come temerario, e falso, e ingiurioso ai meriti di G. Cristo, e già condannato nel decimonono Articolo di Lutero.

Ciò presupposto veniamo pure al raziocinio, a cui invitate il P. M. dicendo = ,, Ragioniamo P.
,, M. un momento. La Chiesa ha, o non ha la
,, facoltà di rimettere queste penitenze Canoniche?
,, Via sù, rispondete da bravo. Se dite, che

,, l'ha, secondo il vostro argomento voi siete un
,, Luterano, non solo perchè la vostra risposta è
,, accanto della proposizion di Lutero, ma perchè
,, è precisamente la stessa. Sarà dunque necessa-
,, rio dire, che la Chiesa non ha la facoltà di ri-
,, mettere le Canoniche penitenze. P. M. prima
,, di dirlo, pensateci un poco. ,,

Quanto siete, puerile, e da poco! La Chiesa ha la facoltà di rimettere le penitenze Canoniche, il che non negava Lutero, ma ha ancor quella di rimettere la pena temporale, che resta a scontarsi dopo il peccato per mezzo delle Indulgenze, il che negava Lutero, e venite a negare ancor voi, riducendo l'Indulgenza alla sola abbreviazione dell' assoluzione, o alla remissione della penitenza, che restava a farsi prima di ottenere l'assoluzione della colpa; e contro di questa vostra asserzione, che è quella del Sinodo, ha pronunziato Pio VI., ch'è stata già condannata nell'Artic. XIX. di Lutero; e lo ha approvato col suo consenso la Chiesa.

Dopo che io invece del P. M. ho ragionato un momento con voi, ragionate un altro momento con me = La vostra definizione della Indulgenza, è ella simile o nò a quella del Sinodo, di cui siete stato degnissimo Secretario, benchè vi siate ora proposto di non parlarne? *Su via rispondete da bravo*. Se mi dite di nò, io vi convinco colle vostre parole, e con quelle del Sinodo, che ci rimette al vostro Trattato per averne una compiuta nozione. Se dite di sì, io vi dimando di nuovo. Credete, o nò, che la Proposizione del Sinodo, e per conseguenza la vostra è stata già condannata nell' Articolo XIX. di Lutero? Se di-

te di nò ; voi accusate di falsità una Dogmatica Costituzione data dal Papa a tutta la Chiesa, e dalla Chiesa riconosciuta per sua. *Ma prima di dirlo, pensateci un poco*. Se dite di sì: qui non v' è mezzo, o dovete ritrattare solennemente, e senza equivoci in faccia alla Chiesa la vostra definizione, come ha ritrattata la Proposizione del Sinodo M. Ricci, che ve ne ha dato l' esempio, e allora mi consolerò nel Signore, che siasi servito di me per richiamarvi sulla strada della verità; o dovete dichiararvi un vero seguace di Lutero, e allora eccovi due canoni antichissimi, assai più autorevoli di quelli citati da voi; uno di San Paolo, il quale dice agli uomini; *Haereticum hominem post unam, aut alteram correptionem devita*, = l'altro di S. Giovanni, che mostrando la Bolla *Auctorem fidei*, a quelle Signorine di cui frequentate la conversazione per conservare maggiormente l' Incognito, dice loro come ad Eletta = *Si* (Palmieri) *venit ad vos et hanc doctrinam non affert*, *nolite recipere eum in domum*, *nec ave ei dixeritis*. Così comincio a sperare ancor io, che intenderete anche voi la vera eresia di Lutero in ordine alle Indulgenze, e vi vergognerete della calunnia, che opposta avete al P.M. e ripetuta più volte con tanta franchezza.

Ritorniamo pure al Fischero; *Voi a salvarlo dai panegirici del P. M.* io a difenderlo dalla taccia di Eretico, che data gli avete. Questo insigne Vescovo e Martire a provare contro Lutero, che la podestà di San Pietro avuta da Cristo per le Indulgenze non è ristretta alle pene prescritte dai Canoni, dopo le parole surriferite soggiunge = *Quod vel inde constare potest*, *quod priusquam canones*

illi fuissent, *Petrus hanc potestatem accepit a Christo*. *Non ergo propter Canones*, *qui nondum instituti fuerant*, *hac Petrum auctoritate donavit Christus*. Questa ragion del Fischero non solo è bella, come voi dite per ironia, ma bellissima, e decisiva. Quando S. Pietro ebbe da Cristo la facoltà di accordar le indulgenze non vi erano Canoni; se non vi erano Canoni, non vi erano pene canoniche, se non vi erano pene canoniche, la remissione di esse non poteva esser l' oggetto primario della facoltà, che diede Cristo a S. Pietro. Dunque la facoltà di Pietro e de' suoi Successori nell'accordar le Indulgenze non è ristretta alle pene Canoniche, come diceva Lutero, e voi venite a dire con lui, asserendo, che altro non è l' indulgenza nella sua precisa nozione, che la remission delle pene prescritte dai Canoni.

Ma se non vi erano i Canoni, voi ripigliate vi era il potere di farne. Ma intanto, che restavano a farsi, doveva forse la Chiesa esser priva delle Indulgenze, il cui uso al dire del Tridentino è sì salutare a' Fedeli? Secondo voi (p. 27.) ,, i Teologi generalmente hanno riconosciuto nella condotta di S.Paolo coll'Incestuoso di Corinto il primo esempio della penitenza e della indulgenza, e che poi ha seguitato la Chiesa come una legge apostolica ,, Ora, è egli credibile, che la Chiesa abbia aspettato 24. in 25. anni dalla morte di Cristo (nel qual anno è avvenuto il fatto di quell' Incestuoso) a far uso della sua podestà di accordar le Indulgenze così giovevoli, e salutari? è egli credibile, che quei tempi antichissimi, di di cui parla il Tridentino, non si estendano anche a questo spazio di tempo, a cui non si estende

stringeva la podestà della Chiesa alla sola remissione delle pene Canoniche: ma voi ristringete alla sola remissione delle pene Canoniche la precisa nozione delle Indulgenze, e per conseguenza la podestà d'accordarle: dunque ragionate da Eretico. Le due premesse son vostre, l'argomento è in forma; dunque dev'essere tutta vostra anche la conseguenza.

A procedere però con chiarezza, fa d'uopo osservare, che la Chiesa nel tribunale di penitenza ha sempre considerate due cose, cioè l'assoluzion della colpa, e la remission della pena, che per lo più ancor resta dopo la colpa. Quanto alla prima ha voluto assicurarsi della disposizion de' peccatori avanti di accordar loro il perdono, e lo fanno anco a dì nostri i Confessori prudenti co' recidivi, cogli abituati, con quelli, che vivono in continue occasion di peccato. La Chiesa antica li soggettava a lunghi penosi esercizj di penitenza, che formavano allora una parte della sua disciplina, e furono in seguito sanzionati dai Canoni de' Concilj, e il nome acquistarono di Canoniche penitenze. Ma questa parte di disciplina, benchè stabilita in virtù del potere avuto da Cristo di legare i peccatori, era di Ecclesiastica istituzione, epperò la Chiesa ha potuto dimetterla ed abrogarla. L'Indulgenza per lo contrario è di pura istituzione divina, e il suo primario oggetto è la pena temporale, che resta ancora a scontarsi dopo la colpa. Questo solo, e non le Canoniche penitenze prese di mira il Concilio di Trento, allorchè definì, ch'eravi nella Chiesa la podestà di conferir le indulgenze; poichè questo solo era quel, che negava Lutero, il quale ammet-

va, come abbiamo veduto, la facoltà nel Pontefice di rimettere le pene Canoniche, e non era così stolto da negare alla Chiesa l'autorità di togliere, o abbreviar quello, che istituito aveva Ella stessa. Per questo il S. Padre Pio VI unendo tutte e due le Indulgenze, e quella stabilita dalla Chiesa prima di accordare a peccatori il perdono; e quella istituita immediatamente da Dio per condonare il debito della pena, che resta ancora dopo la colpa, ha detto = *Quasi Indulgentia praeter nudum remissionem poenue Canonicae non valeat ad remissionem poenae temporalis pro peccatis actualibus debitae apud divinam Justitiam*.

Veniamo ora alle acute vostre riflessioni. Cristo non solo ha detto ,, *quodcumque solveris* : ma ,, ha detto anche, *quodcumque ligaveris*. *Questa* ,, *autorità* di legare è di fede ugualmente, come ,, quella di sciogliere da que' legami ,, = Se si parla di que' legami, che impone la Chiesa a peccatori, prima di accordar loro l'assoluzione, io convengo con voi; ma se si tratta di que'legami, che nascono dalla pena temporale, che resta dopo l'assoluzione, io vi sfido a trovarmi un testo della Scrittura, un Canone, il quale dica, che il Signore ha lasciata alla Chiesa la libertà di legare il penitente riconciliato con Dio; e determinare la pena, che gli resta ancora a scontare, o nella vita presente, o nella futura. Io sì, che vi troverò non uno, ma due Canoni, i quali vi dicono, che al momento, in cui viene assoluto il Peccatore, resta legato colla Giustizia divina, Can. XII. Sess. XIV.

Si quis dixerit totam poenam simul cum culpa remitti semper a Deo, satisfactionemque paenitentium non esse aliud, quam fidem, qua apprehendunt Christum pro eis satisfecisse. Anathema sit.

Can. XV. *Si quis dixerit . . . fictionem esse quod virtute clavium sublata poena aeterna, poena temporalis plerumque exsolvenda remaneat: Anathema sit.*

E' adunque di fede, che tolta coll' assoluzione la colpa, resta legato il peccatore colla pena, e non ha luogo riguardo a questa il *quodcumque ligaveris* detto da Cristo a S. Pietro, ma vi ha luogo soltanto il *quodcumque solveris*, per cui gli diede l'autorità di rimettere o in tutto, o in parte la pena temporale, che la Giustizia divina ha riservata a se stessa dopo la remissione della colpa.

Questa soddisfazione della Giustizia Divina non si fa per quella vostra Indulgenza, che è una remissione della penitenza *Canonica*, *che restava a farsi prima dell' assoluzion della colpa*; altrimenti non sarebbe più vero, che dopo la remission della colpa, d' ordinario vi resta l'obbligo della pena temporale, il che è una vera eresia: ma si fa per l' applicazione de' meriti di G. Cristo, per cui si supplisce alla mancanza del penitente, il quale dopo aver fatto dal canto suo quanto può per soddisfare la Giustizia divina del debito con lei contratto, vi accorre Cristo medesimo per mezzo del suo Vicario, e gli presenta i meriti infiniti della sua passione per soddisfarla. Questa è la vera Indulgenza, che ha insegnata nella sua Bolla Pio VI. che ha stabilita contro di Lutero, e de'Protestanti il

Concilio di Trento, e che credeva con tutta la Chiesa il Fischero; e mi fa maraviglia che portiate l'animosità a tal segno, fino a scriver di lui = *Non so in qual maniera potesse il Fischero, negare quella seconda autorità, quando ancora l'avesse fatto per provare la prima. Non mi pare un buon argomento Teologico, il dire un Eresia per convincer Lutero di un altra Eresia* = Non vi mancava altro per romper l'incognito, e darvi a conoscere quello, che siete, che accusate d'eresia un gran Vescovo, che ha suggellate col sangue le verità della fede. E' vero, che di questa eresia ne fate un regalo al P. M., ma egli è vero altresì, che tutte le parole sono del glorioso Vescovo di Rochester Giovanni Fischero, e va a ferir lui solamente la vostra calunnia.

Non dirò, che siate infetto d'un certo male, che gonfia la testa di se medesimo, e fa perder di vista la verità; dico bene, che fatto avete un cert' abito irreligioso di dir male di tutti quelli, che non pensano come voi, e mi rincresce, che vi si permetta in una Città così pia, e che il Signore ha voluto distinguere tra tutte le altre, affidandole il suo Vicario nelle più critiche circostanze. Di sopra, a far pompa della vostra erudizione, imponete a Lutero un errore nella fede, che ancor non aveva, quando incominciò a negar le Indulgenze; quì in segno della più profonda venerazione a un tanto Vescovo, e Martire lo accusate di eresia, poco appresso colla solita vostra sincerità fate dire al P. M. quel che non dice, per poi conchiudere contro di lui, e più ancora contro di Pio VI., che la vostra dottrina da lui condannata nella Proposizione

del Sinodo, è la dottrina della Chiesa. La dottrina del Card. Gaetano, di cui dice il P. M. *ch'era la dottrina della Chiesa* nulla ha che fare colla vostra. E' quella in cui quel dotto Cardinale insegna con S. Tommaso, che non è degno d'entrare a parte del beneficio delle Indulgenze colui, che non fà dal canto suo quanto può, per soddisfare la Giustizia divina. Leggete quel lungo tratto del Gaetano che ivi riporta, e ne sarete convinto. Laonde vi dirò all'orecchio, e sotto voce sicchè niuno ci senta = questa vostra è una vera impostura, che non vi siete contentato d'inserir nella lettera, ma avete voluto ripetere nella Nota.

Non siete più sincero col ch. P. Suarez della Comp. di Gesù, che citato ci avete come fautore della vostra opinione. Nella definizione, ch'egli ci da delle Indulgenze, non nomina neppure le pene Canoniche, come se non vi fossero mai state. Eccovela *alla pag.* 515. *Edit. Ven. an.* 1748. = *Ex hac vero generali significatione usu Ecclesiae accomodata est hæc vox (Indulgentia) ad significandam specialem remissionem poenae debitae pro peccatis jam remissis quo ad culpam, quae fit a Pastore Ecclesiae habente ad hoc potestatem*. Ve lo dice apertamente, che la Chiesa si serve di questo termine Indulgenza, per significare la remission della pena temporale che resta ancora dopo l'assoluzion della colpa, non della sola remissione della penitenza Canonica, come voi dite, prima della remission della colpa, *poenae debitae pro peccatis jam remissis quo ad culpam*.

Non vi è più favorevole il Pouget chiamato anch'esso in ajuto dell'erroneo vostro sistema. Nomina è vero la soddisfazione imposta dai Canoni penitenziali, ma vi aggiunge subito la remissione del-

la pena temporale, ch' esige Iddio dal Peccatore o in questa vita, o nell' altra in espiazione delle sue colpe. Intorno a che non avrei difficoltà di accordarvi, che anche le penitenze Canoniche fatte prima dell' assoluzione concorrer potessero alla espiazione del debito colla Giustizia divina contratto, ma allora solamente, che procedono da una vera contrizione, la quale giustifichi l' uomo anche prima del Sacramento, e l' uomo rientrato in grazia di Dio anche prima dell' assoluzione, può soddisfare con penitenze il debito della pena temporale, che ancor gli resta: epperò il Concilio non dice, che dopo l' assoluzione della colpa vi resta sempre la pena temporale avanti la Giustizia divina, ma dice *plerumque*. Fuori di questo caso, se l' Indulgenza non fosse altro, che la remissione delle penitenze Canoniche, nuocerebbe piuttosto come dice S. Tommaso, di quello, che potesse giovare al penitente. *Ecclesia hujusmodi Indulgentias faciens magis damnificaret, quam adjuvaret, quia remitteret ad graviores poenas scilicet purgatorii absolvendo a penitentiis injunctis*. (Supplem. 3. P. qu. 25. a. 1.) Che l'Indulgenza, quale si ammette da voi anche per quelli, che non sono ancora entrati in grazia per mezzo di una vera contrizione, non giovi nulla al penitente per la remissione della pena temporale, che gli resta a scontare dopo il peccato, ve lo dirò colle parole del P. Scarpazza, per cui so che avete una stima non ordinaria, benchè forse abbia offesa la vostra delicatezza il suo cognome = *Ma si divincoli* il Sig. Anonimo (parla di voi nella Ediz. terza di Venezia pag. 77.) *si divincoli, quanto gli piace, non proverà mai coll' autorità de' Teologi*.

de' Sommi Pontefici , e de' Concilj , non essere necessario a chi vuole lucrar l' Indulgenza lo stato attuale di grazia. Fin a tanto che l'uomo col mezzo di essa non ritorna ad essere figlio di Dio , non è egli sempre schiavo del Demonio ? Allora sarà egli dunque soltanto capace d'Indulgenza , quando col mezzo del Sacramento della Penitenza si sarà allontanato dal peccato , e sarà ritornato nello stato di grazia. Ma la remissione della pena temporale non si da , che in ordine alla vita eterna. Niuno in istato di peccato mortale è capace della vita eterna. Adunque in tale stato neppur è capace della remission della pena: tanto più , che prima di tutto conseguir deve la remission della pena eterna , che non può certamente conseguire , chi trovasi in istato di peccato mortale. L' osservanza adunque delle Penitenze Canoniche , e la remissione di esse per l'Indulgenze , serve bensì a soddisfare l' obbligo imposto ai Peccatori dalla Chiesa prima di assolverli , ma non serve a soddisfar quello , che hanno contratto colla Giustizia divina , se non rientrano prima nello stato di grazia.

Che lo stato abituale di grazia sia necessario per conseguire il beneficio delle Indulgenze , non sono i soli *Scolastici , che lo pretesero* , come voi dite , ma non troverete alcuno de' veri Teologi , de' Pontefici , de' Concilj , che insegni diversamente. La comune definizione delle Indulgenze il dimostra , poichè non è altro secondo essi , come veduto abbiamo con Natale Alessandro, che la remissione della pena temporale, che resta ancora a scontarsi , dopo di essere rientrati in grazia per la remission della colpa. = *Remissio poenæ temporalis, quæ post remissionem peccatorum luenda superest.* L' uso costante e la pratica della Chiesa il conferma , la quale nelle Formole , in cui suole ac-

cordare le Indulgenze, vi aggiunge sempre, e vi sottintende *Omnibus vere contritis, et confessis*. La ragione stessa il persuade, che io prendo da San Tommaso, il quale sebbene sia il Capo degli Scolastici, è anche un Dottor della Chiesa: Dice egli adunque così: *Qui enim non est consecutus operationem Dei in remissione culpae, non potest consequi remissionem poenæ a Ministro Ecclesiæ neque in Indulgentiis, neque in foro poenitentiali*. (in IV. Sentent. Dist. XX. q. I. art. V. q. 1.

Per la qual cosa, se v' ebbero di coloro, i quali parlando delle Indulgenze nominarono la remissione delle penitenze Canoniche, o non parlarono di quella Indulgenza, che è una remissione della pena temporale, che resta a pagarsi dopo la remission del peccato: ma di quelle penitenze soltanto, ch' esigeva da' peccatori la Chiesa, prima di ammetterli alla remission della colpa; o parlarono al tempo stesso dell' una, e dell' altra. Tale è stato Monsig. Bossuet, il quale parla della pena temporale, che Iddio esige da noi dopo d' *averci rimessa la eterna, che avevamo meritata*, e parla di quella, che aveva istituita la Chiesa, per assicurarsi della Conversione de' peccatori, prima di accordar loro la remission della *Colpa*.

La penitenza soddisfatoria (voi dite al P. M.) ,, secondo il vostro erudito sistema non si accorda- ,, va che dopo il peccato già perdonato ,, e io vi rispondo in nome suo, che la penitenza soddisfatoria della pena temporale, che rimaneva dopo il peccato, s' imponeva come al presente nel sacramento di penitenza, e non aveva luogo che dopo l' assoluzione della colpa: o dopo di essere rientrato nello stato di grazia, come avete inteso dal P. Scarpazza.

,, Dunque ; voi ripigliate , prima di perdonare
,, il peccato non se ne imponeva nessuna?

S' imponeva benissimo per disporre il peccatore ad ottenere il perdono del suo peccato , e assicurare la Chiesa della sincera sua conversione : ma non serviva per soddisfazione della pena , che restava a scontarsi dopo il perdono , se non nel caso , di cui vi ho parlato pocanzi , di una vera contrizione , per mezzo della quale il peccatore rientrasse in grazia prima dell'assoluzione del Sacerdote.

Il P. M. per farvi sentir la forza dell'argomento con cui prova , che l'Indulgenza nella sua precisa nozione non è la sola remissione della penitenza canonica , che restava a scontarsi , prima della assoluzion della colpa , lo ha ridotto in un sillogismo : a cui rispondete colle solite vostre buffonerie . ,, La forza del vostro sillogismo, gli dite, di-
,, pende da quella proposizione = *Non vi fù a princi-*
,, *pio , non vi è al presente , e forse non vi sarà*
,, *più in avvenire l'ordine della penitenza canoni-*
,, *ca* = *Questo è un granchio più grosso di voi .*
Volete vederlo ? Vediamolo pure , ma guardatevi , che questo granchio non si attacchi anche a voi , e vi faccia sentire delle morsicature , che voi forse non vi aspettate.

,, Voi con una erudizione da par vostro ci assicu-
,, rate nello stesso luogo , che le penitenze cano-
,, niche non furono introdotte , che verso la metà
,, del terzo secolo : Cosa per carità v' immagina-
,, te , che sieno queste penitenze canoniche ? Una
,, qualche Costituzione di Confraternita ,, ?

Vi vuol pure della pazienza per soffrire le vostre insolentissime buffonerie . Lo dite voi stesso, che il P. M. non parla delle penitenze canoniche

in genere, ma *dell' Ordine delle Canoniche penitenze*, e vuol dire dei gradi di penitenza ,, detti ,, da tutti gli scrittori *Fletus*, *auditio*, *substratio*, ,, *consistentia*, che colla solita vostra impudenza ,, dite che sono noti anche alle donne ai fanciul- ,, li, e che non li sa il P. M. ,, Non vi voleva altri che Voi, per negare, che questo ordine di penitenza fosse introdotto verso la metà del terzo Secolo, e che non vi sia al presente: per conseguenza quest'ordine di penitenza non fù istituito, come voi pretendete, quando incominciò ad amministrarsi il sacramento della penitenza. Allora i Confessori avevano le loro regole, come le hanno al presente per non ingannarsi nell' amministrazione di un Sacramento sì necessario, e sì santo. Ma queste regole particolari non eran di quelle, che con termine proprio usato dalla Chiesa si chiamano Canoni. La Chiesa universale non ne conosce altri, che quelli fatti da Concilj, e confermati dal Papa; o fatti dal Papa stesso, a cui solo appartiene di prescrivere a tutta la Chiesa le regole, che deve osservare nell'amministrazione de' Sacramenti principalmente. I Vescovi particolari se non sono radunati a Concilio, non hanno autorità di far canoni, e le pratiche da essi introdotte non divengono Canoniche, se non allora che vengono confermate dalla suprema autorità della Chiesa. Quando si trattò di moderare l'antica disciplina per riguardo ai caduti nella persecuzione di Decio, dopo d' avere stabilito in un Concilio, essere espediente di abbreviare il tempo delle Canoniche penitenze a motivo della nuova persecuzione, che minacciavano alla Chiesa Gallo, e Volusiano, i Vescovi dell' Africa ne diedero av-

viso al Pontefice S.Cornelio come può vedersi presso S. Cipriano. Quindi il giornalista Romano, che rimettete alla IV. Edizione del vostro Trattato in segno, io penso, della vostra leale sommissione e ubbidienza alla S. Sede, che lo ha proibito, ha avuta tutta la ragione di scrivere con serietà; che ne' primi tempi non vi erano Canoni, come lo aveva scritto prima di lui il Fischero, e per conseguenza non vi erano allora le canoniche penitenze.

Dopo aver detto al P. M. colla solita vostra modestia, = ,, Due cose voi non sapete, la prima ,, che avanti la metà del terzo Secolo, vi fossero penitenze Canoniche, la seconda, che quelle penitenze dovessero farsi prima di ricevere ,, l'assoluzione, e ciò non sapendo quasi quasi condannate di un po di tintura di Luteranismo il ,, Palmieri ,, invitate il P. M. alla Storia, e all' insegnamento dei Padri.

Vi ho già detto, che non è il P. M. ma il Papa, che ha condannata non di una semplice tintura, ma di un vero Luteranismo la Proposizione del Sinodo, che è la vostra; e se volete applicare a voi stesso la sentenza del Papa, io non vi ho la menoma difficoltà.

A scanso d'ogni equivoco, prima di passare alle Storie, e ai Padri fissiamo lo stato della nostra questione, che a forza di buffonerie, e di ciarle voi volete imbrogliare. Qui non si tratta se la remissione delle pene Canoniche possa dirsi indulgenza, ma se l'indulgenza nella sua precisa nozione sia ristretta alla remissione delle pene Canoniche in maniera, che non giovi alla pena temporale dovuta ai peccati attuali presso la Giustizia divina. E' questa la Proposizione, che ha

condannata nel Sinodo Pio VI., e la condanna di Pio VI. ha preso a sostenere il P. M. contro il Le Plat, e contro del Sinodo, di cui fate le parti. Non basta adunque, che vi sieno de' Teologi, i quali dicano, che la remissione delle pene Canoniche è una vera indulgenza, il che non nega Pio VI., e molto meno il P. M. dopo di lui, ma è necessario, per esservi favorevoli, che aggiungano, altro non essere l' Indulgenza, che la remissione delle pene Canoniche. Questo nol dice certamente S. Paolo, ove parla dell' indulgenza accordata a quel di Corinto, nol dicono il Morino, e il Suarez ne' luoghi da voi citati, e quand' anche il dicessero, non se ne dovrebbe fare alcun caso dopo la Bolla di Pio VI. Questo nol provano nè il fatto dell' Incestuoso, di cui vi ho parlato pur ora, nè l' esempio di S. Giovanni riferito da Eusebio, nè l'ordine delle Canoniche penitenze, nè le parole da voi riferite di Tertulliano in cui descrive la penitenza dei caduti nella persecuzione, nè le commendatizie dei Martiri, nè l'esempio dell'Imperatore Teodosio, a cui vietò S. Ambrogio l' ingresso nella Chiesa per la strage di Tessalonica. Tutti questi fatti non hanno relazione che all' indulgenza Ecclesiastica, la quale disponeva il peccatore alla assoluzione, non all' indulgenza divina, di cui ho parlato di sopra, e che non riguarda se non la pena temporale, che resta d'ordinario a scontarsi dopo d' avere ottenuto il perdono della colpa, come fu definito dal Tridentino, e dopo il Tridentino lo ha insegnato nella sua Bolla Pio VI

Voi siete senza dubbio un grand' uomo, ma avete un certo male, che non vi lascia conoscere la verità; altrimenti avreste veduto benissimo,

che tanto il Canone XII. del Concilio Niceno I., come quelli degli altri Concilj Provinciali, e con essi il dottissimo P. Petavio della Comp. di Gesù non parlano che della Indulgenza Ecclesiastica, la quale era una remissione delle penitenze prescritte a' peccatori, prima di ammetterli alla comunione delle preghiere; ecco come si esprime il Canone XII. del Concilio Niceno, che deve servir di regola a tutti gli altri. = *Quicumque et metu, et lacrymis, et tolerantia, et bonis operibus conversionem, et opere, et habitu ostendunt, hi impleto auditionis tempore, quod præfinitum est, merito orationem communem habebunt, adeo quod liceat etiam Episcopo humanius aliquid de iis statuere. Quicumque utem non adeo graviter tulerunt, nec multum sua referre existimarunt, satisque putarunt in Ecclesias ingredi, tempus ad conversionem omnino impleant*. Il fine adunque delle Canoniche penitenze altro non era, che di assicurarsi della conversione de' peccatori, e a questo fine medesimo dirette erano le indulgenze, che accordava il Vescovo al fervore, e alle lagrime di quelli, che dagli atti, e dall' abito davano a conoscere la interna loro conversione. Di queste Indulgenze ha detto il P. M., che la Chiesa ha fatto uso diversamente in varj tempi, perchè ora le ha accordate al fervore de' penitenti, ora ai pericoli delle persecuzioni, ora alle preghiere, e alle raccomandazioni dei Martiri; e di queste raccomandazioni ha soggiunto, che son venute troppo tardi per provare con esse, che l' Indulgenza non è, che la remissione delle canoniche penitenze. In fatti quei tempi antichissimi, a cui estende il Concilio l' uso che fece la Chiesa delle indulgenze,

sopravvanzano non sol le preghiere de' confessori, e de' Martiri, ma la stessa Indulgenza accordata a quel di Corinto, che ne è stata secondo voi il primo esempio.

Giacchè il discorso ci ha portati a parlare di nuovo di questo avvenimento, esaminiamolo se vi piace a parte a parte. Che non vi fosse allora *ordine* alcuno di Canonica penitenza nella maniera poc' anzi spiegata, è per se chiaro abbastanza dalla stessa lettera di S. Paolo.

Udita l'iniquità di quell' Incestuoso, sgrida prima di tutto gli Ecclesiastici di quella Città, che permettessero uno scandolo così grande nella lor Chiesa. Indi li invita a seco unirsi a consiglio, nel quale trovandosi egli in ispirito, fa saper loro, che ha già giudicato di staccarlo dal corpo mistico della Chiesa, e in virtù dell'autorità avuta dal nostro Signor Gesù Cristo abbandonarlo in potere di Satana: *Ego quidem absens corpore præsens autem spiritu jam judicavi ut præsens, cum qui sic operatus est, in nomine Domini nostri J. C. congregatis vobis, et meo spiritu, cum virtute Domini nostri Jesu, tradere hujusmodi Satanæ in interitum carnis*. La condotta di quelli Ecclesiastici, e il giudizio, che pronunzia all'improvviso S. Paolo, dà a conoscere, che non vi era ancora alcuna legge Ecclesiastica particolare per un delitto sì enorme. La sentenza fu di scomunica, e la scomunica come tale, è una Censura Ecclesiastica, e non una Canonica penitenza, benchè e l' una e l'altra separino l' uomo dal consorzio de' Fedeli. La scomunica non si toglie coll' Indulgenza, come la pena Canonica, ma coll' assoluzione: anzi rende lo scomunicato incapace di ricevere l'Indulgenza, perchè lo separa dal corpo mistico di G. Cristo,

Quell' infelice abbandonato in potere di Satana era divenuto l' oggetto degli amari rimproveri di molti, onde era oppresso dalla tristezza; ma San Paolo mosso a pietà di lui scrisse di nuovo a que' di Corinto, che il consolassero, ritornandolo alla comunion della Chiesa; affinchè assorbito non fosse da una maggiore malinconia. *Sufficit illi, qui ejusmodi est, objurgutio haec, quae fit a pluribus, ita ut e contrario magis donetis, et consolamini, ne forte abundantiori tristitia absorbeatur*. Fin qui non v'è, 1. che la riprensione fatta a Corintj, i quali soffrivano colui, che viveva in un pubblico incesto, 2. la scomunica contro di lui fulminata, 3. gli amari rimproveri, che ne soffriva da molti, e per cui era oppresso dalla maggiore tristezza. Finalmente la bontà di S. Paolo, che si muove a compassione di lui, e s'impegna per sovvenirlo. Sentirei ora volentieri da voi in quale di queste cose consistono i Canoni, e le Canoniche penitenze. E perciò ha avuto ragione il P. M. di dimandare non a S. Paolo, ma a Voi, che gli mostraste i Canoni di que' tempi.

In vista della sua gravissima afflizione S. Paolo pregò i Corintj di confermarlo nella Carità = *Propter quod obsecro vos, ut confirmetis in illo charitatem*. Questa conferma importava di sua natura due cose, l' assoluzione dalla scomunica, per poter essere a parte de' Sacramenti, e l'assoluzion dalla colpa, perchè fin che l' uomo è in istato di peccato, è in lui estinta la carità. Ciò fatto: subentra S. Paolo, e dopo che i Corintj condonato gli avevano coll'assoluzione il peccato, egli per lor riguardo condona in persona di G. Cristo a quell' infelice la pena temporale,

di cui era debitore alla Giustizia divina : poichè anche allora era di fede , come lo è al presente , che tolta coll' assoluzione la pena eterna , vi resta d' ordinario la temporale , come fu definito dal Tridentino . *Cui autem aliquid donastis , et ego quod donavi , si quid donavi , propter vos in persona Christi . II. ed Chor. cap.* 2. Eccovi l'Indulgenza , che accordò al Corintio S. Paolo . Ma in tutto questo fatto , che cosa vi ritrovate di favorevole all' erroneo vostro Sistema ?

Il P. M. vi ha detto , che più non sussistono i gradi , o l' ordine delle Canoniche penitenze . Voi gli dite di sì ; ed egli con ansietà vi dimanda , dove si praticano , per trovarvi un luogo anche per voi , che ne avete un vero bisogno .

A provare , che sussistono voi gli citate il Bossuet ove dice , che i *Canoni penitenziali non sono ancora interamente dimenticati* . Ma se al dire di M. Bossuet , de'Canoni penitenziali non ne esiste al presente che la memoria , e neppur intera , è chiaro , che l' ordine delle Canoniche penitenze in realtà non sussiste . Infatti altro è , che la Chiesa metta in vista a peccatori il rigore dell' antica disciplina , per incutere ad essi un santo orror del peccato , e indurli a soddisfar sempre più la Giustizia divina ; altro , che li sottoponga all' esercizio delle Canoniche penitenze , prima d' accordar loro il perdono . Questo è quello , che vi ha negato il P. M. , e che voi provar dovete contro di lui ; ma nol provate sicuramente colle parole addotte del Bossuet

Forse egli ha detto , che i *Canoni penitenziali non sono ancora interamente dimenticati* , perchè la Chiesa presente nell' esercizio della sua pote-

stà per concedere le Indulgenze, a determinare la quantità della pena temporale, che intende rimettere colla Indulgenza, si serve dei giorni, e degli anni, di cui si serviva l' antica: il che significa, che la Chiesa intende di rimettere tanto di pena temporale dovuta al peccato, quanta ne conseguirebbe colui, il quale facesse tanti anni e giorni di quella penitenza, che facevan gli antichi per esser ammessi alla comunion de' Fedeli. Ma questo non prova, che sia ora in pratica l'*ordine* delle antiche penitenze, che è quello, di cui si tratta; siccome nol provano le ragioni, che credete desumere dal Maldonato.

E' verissimo ciò, ch' egli dice, che le Indulgenze altro esser non possono al presente, che quello che erano ne' primi secoli, e per questo si è detto, che a principio della Chiesa vi erano le Indulgenze, o sia la remission della pena temporale dovuta al peccato dopo l' assoluzion della colpa, benchè non vi fossero le penitenze stabilite dai Canoni. Per questo si sono distinte due sorti di Indulgenze, una Ecclesiastica, ed è quella, che la Chiesa accordava al fervore de' penitenti prima di ammetterli all' assoluzione; l' altra divina, ed è quella, per cui la Chiesa, o il Capo di essa suppliva coll' applicazione de' meriti di G. Cristo, e dei Santi alla debolezza de'penitenti già ritornati in grazia, per esimerli dalla pena temporale, che scontare dovevano nella vita presente o nella futura. E' verissimo ciò, che dice il Maldonato, che la Chiesa nel conferir le Indulgenze aggiunge sempre anche ne' secoli posteriori *a poenitentiis injunctis*, ma sapete cosa vuol dire? Vel dirà in mia vece il P. Natale Alessan-

dro, ch'era assai più istrnito di voi, e nella storia Ecclesiastica, e nei Padri. Nel suo Trattato de *Indulgentiis* la definisce così: *Absolutio a poenitentiis a Sacerdote aut a Canone injunctis* = *sive* (badate bene) *remissio poenae temporalis*, *quae post remissionem peccatorum luenda superest*, *extra Sacramentum ab eo facta*, *qui spiritualem jurisdictionem habet coelestem Ecclesiae thesaurum dispensandi*. E questo stesso vuol dire *in forma Ecclesiae consueta*, la qual forma altro non è, che di accordar l' Indulgenza ai contriti, e pentiti delle lor colpe; cioè la remissione della pena temporale dopo la remission della colpa: e voi vi abusate di queste dottrine per tacciare di temeraria la seconda parte della proposizione del P. M. in cui dice, che non vi è al presente l'*ordine* ossia i gradi della Canonica penitenza? Qnesto titolo sì grazioso conservatelo pure per la vostra sentenza, che le conviene in tutta la sua estenzione, e il rigore.

Per quel, che riguarda la seconda accusa della quale voi vi lagnate, ne ho parlato finora in varj luoghi: vengo alla terza, di cui dite ,, che sebbene non riguardi nè la Teologia, nè i Padri, ,, pure è gravissima, perchè si tratta di una contumelia verso il Dottor S. Tommaso, di cui vi ,, rimprovera il P. M. che non vi siate vergo- ,, gnato di chiamar gonfio per le sue sottigliezze ,, questo S. Dottore, che la Chiesa nel Concilio ,, di Trento ha posto a fianchi delle Scritture. ,,

Che la Somma di S. Tommaso fosse a fianchi della Scrittura in mezzo al Concilio, è una antica tradizione autenticata dall' Orazione di Gio: Gallione da lui recitata alla presenza dei Padri.

Questo però non vuol dire, che la Somma del Santo sia diventata un libro Canonico; ma che la dottrina della sua Somma Teologica era conforme a quella delle Scritture, come l' aver posta il P. M. la vostra proposizione a fianchi di quella di Lutero, non ha voluto dir altro, che quello ha detto Pio VI. cioè, che era conforme all' Articolo di Lutero già condannato = *dudum in Artic. XIX. Lutheri damnata*. Che il Signore dato abbia San Tommaso alla Chiesa per combattere tutti gli errori, e passati, e futuri e fra questi anche i vostri: fissando i principj della sana dottrina, lo dice S. Pio V. con queste parole = *Factum est omnipotentis Dei providentia, ut angelici Doctoris vi, et veritate doctrinae, qua apostolicam Ecclesiam infinitis confutatis erroribus illustravit ex eo tempore, quo coelestibus civibus adscriptus fuit, multae, quae deinceps exortae sunt haereses, confusae, et convictae dissiparentur: quod et antea, et liquido nuper in Sacris Tridentini decretis apparuit*, il che viene a confermare in qualche modo quelle parole del P. M. in cui dice, che la sua Somma era *posta a fianchi delle Scritture*.

Che poi dicendo in genere degli Scolastici, ch' eran gonfj per le lor sottigliezze, siate andato a colpir S. Tommaso, che n' è il capo, è per se evidente. Sarebbe come colui il quale dicesse = il Sinodo di Pistoja era gonfio per la superbia, e refrattario alla Sede Apostolica, e poi pretendesse d' averne escluso il Vescovo, che n' era il capo; il quale per altro vi ha dato l'esempio di un umile ritrattazione, che si spera un giorno anche da voi.

Oltrediche non è il solo P. M. che lo ha detto; lo ha detto prima di lui il P. Scarpazza nel suo Trattato delle Indulgenze (p. 50.) *Da ciò vegga ogni uomo saggio*, così egli, *se S. Tommaso per aver riconosciuto nella podestà della Chiesa il tesoro de' meriti di G. C. da distribuirsi colle Indulgenze, abbia meritato il burlevole titolo di Aristotelico, con cui lo disonora* = Anzi detto l' aveva prima di lui l' autore del libro = DIFESA DELLE DOTTRINE DEL CONCILIO DI TRENTO, CONTRO IL TRATTATO STORICO-CRITICO-DOGMATICO SULLE INDULGENZE = . *S' impiega egli*, (parla di voi) *in dir male de' Teologi ch' ei chiama Scolastici sciocchi, ch' evanuerant in cogitationibus suis, e addita di più il Capo de' Scolastici cioè S. Tommaso, ch'egli ardisce di chiamare : Epoca fortunata del regno scolastico* (pag. 158. e alla pag. 159.) = *altre tre pagine impiega l'Anonimo* (Palmieri) *coll' autorità e colla ragione di S. Tommaso poco prima disprezzato* = Ecco la stima, che fate di S. Tommaso di cui dite d' avere seguitata la dottrina più del P. M.

Giacchè l' Autore di questo Libro ci ha riferito gli elogj, che fate della dottrina di S. Tommaso, voglio riferirvi anche quelli, che fa di voi, e vi citerò anche le pagine perchè possiate riscontrarli con vostro comodo. Dice adunque, che *il vostro Trattato ha per iscopo d'imbrogliare la Storia, e distruggere il dogma* pag. 19., *che un uomo* per poco di criterio, che abbia, pare impossibile, che cada in contraddizioni simili alle vostre, e sì vicine (23) = Vi dice nemico della Chiesa Romana (38) che riconoscete per vostri fratelli i Protestanti, che non hanno per madre

la Chiesa (39) , che avete la scienza medesima di Lutero (52) , che unite insieme tre falsità ; (54) vi accusa di calunnia , e di contraddizione ; (75) dice , che dissimulando le condanne di Lutero , e di Bajo , ne rinnovate gli errori ; (87) vi accusa di temerità ; (90) e vi taccia di maldicenza , d'impostura , e di menzogna ; (96 , 97) vi dice uno sragionatore ; (101) , che dimostrate lo spirito inquieto , che vi predomina contro Roma , e contro l' odierna disciplina ; (135) , che parlate non da Ecclesiastico , ma da libertino (138), che siete sprezzatore delle Indulgenze (II. P. 14) ingiurioso a Teologi (49) , e aveva già detto nella I. P. (pag. 100.) Guai però all'Anonimo (Palmieri) *se si ristabilisse la disciplina Canonica , com' egli crede , per ogni peccato . Quanto avrebbe egli a stare tra i substrati e piangenti , a motivo di tanto strapazzo de' Romani Pontefici , di San Tommaso , degli altri Teologi , e di tanti inganni tesi all'altrui buona fede in questa sua opera* . Questa è una parte degli elogj , ch'egli vi fa , e questa sola basterebbe a disingannare tanti incauti leggitori de' vostri libri , e metterli in guardia contro le false vostre insidiose dottrine . Questo è senza dubbio qualche cosa di più , che trattenersi a sofisticare , come voi fate , sopra una citazione , e sopra un termine , che intesi nel loro vero senso sono giustissimi , come lo è la citazione della proposizione , che si dice estratta letteralmente non dal vostro Trattato proibito nel 1796. ma dal Trattato Francese proibito nel 1753. Ho voluto riferirvi quel che si è detto , e si dice di voi , per vedere , se fosse possibile di farvi piegare la fronte alle dogmatiche Costituzioni del Ro-

mano Pontefice, che è il Dottore e Maestro di tutta la Chiesa, e rinunciare alle vostre idee. Capisco, che vi vuole un miracolo della Grazia divina; e me lo persuado ancor più, perchè vi vedo ostinato a difenderle, e sostenerle. Infatti voi scrivete alla pag. 40. = ,, E' di fede, che
,, vi fu sempre fin da principio, vi è al presen-
,, te, e vi sarà fino al fine de'secoli nella Chie-
,, sa la podestà e l'uso di conferir le Indulgen-
,, ze, com' è di fede, che la dottrina della Chie-
,, sa sull' essenza delle Indulgenze è immutabile:
,, Ma l'Indulgenza non fu a principio, non è al
,, presente, non sarà in avvenire, che la remis-
,, sione della penitenza per divina autorità stabi-
,, lita dai Canoni. *Dunque la sua precisa nozio-*
,, *ne non è che la remissione* ec. Dunque la mia
,, definizione delle Indulgenze, che è la conse-
,, guenza di quelle premesse, sebbene da voi
,, posta per divertimento a canto di una eresia di
,, Lutero, sarà sempre certa e verissima ec.

Dunque Pio VI., che l' ha condannata, (che è la conseguenza da voi taccinta, ma che volete si sottintenda da tutti) ha condannata una verità appartenente alla fede, una definizione certa e verissima. Dunque almeno in questa Proposizione ha condannato ingiustamente il Sinodo di Pistoja. Dunque i Decreti de' Romani Pontefici in materia di fede non sono irreformabili, che è l' unico fine a cui tendono le mire dei nemici della Sede Apostolica.

Dunque, ripiglio io, contro l' espressa proibizione del Papa avete preso a difendere una delle dottrine da lui condannate. Dunque avete incorsa *ipsò facto* la scomunica da lui fulminata contro di quelli, che leggono, scrivono, e riten-

gono de' libri scritti, o stampati in difesa del Sinodo, e delle sue dottrine. Dunque le vostre Lettere, sono *ipso jure* dalla Bolla medesima proibite. Dunque vi siete reso colpevole dei peccati di tutti quelli, a cui le avete comunicate. Dunque quelli, che ve ne hanno permessa la stampa, han trasgredito il precetto, che fa loro il Santo Padre di opporvisi con tutta efficacia, fino ad implorare quando sia necessario, il braccio secolare, ch' eran sicuri di ottenere da un Sovrano così religioso, e sì pio. E perchè possiate conoscere la verità di queste conseguenze vi trascrivo un paragrafo della Bolla su cui sono fondate. *Hisce propterea de causis librum hunc ipsum cui titulus* = Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell'anno 1786. = in Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile. Con approvazione = sive praemisso, sive quovis alio titulo inscriptum, *ubicumque, et quocumque idiomate; quavis Editione aut versione hactenus impressum aut imprimendum, Auctoritate Apostolica tenore praesentium prohibemus, et damnamus quemadmodum etiam alios omnes libros in ejus, sive ejus doctrinae defensionem tam scripto, quam typis forsan jam editos, seu, quod Deus avertat, edendos, eorumque lectionem, descriptionem, retentionem et usum omnibus et singulis Christi fidelibus sub poena excomunicationis ipso facto incurrendae, prohibemus pariter, et interdicimus.*

Praecepimus insuper Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Archiepiscopis, et Episcopis, aliisque locorum Ordinariis, nec non haereticae pravitatis Inquisitoribus, ut contradictores, et rebellos quascumque per censuras, et poenas praefatas, alia-

que juris et facti remedia , invocato etiam ad hoc , si opus fuerit , brachii saecularis auxilio coerceant et compellant .

Ritorniamo per un momento al vostro raziocinio . Voi dite ,, è di fede, che vi fu sempre ,, fin da principio , vi è al presente , vi sarà fi- ,, no al fine de' secoli nella Chiesa la podestà , ,, e l' uso di conferir le Indulgenze , com' è di ,, fede , che la dottrina della Chiesa sull' essen- ,, za delle Indulgenze è immutabile . ,, E io soggiungo : ma è di fede altresì , perchè definito nella sua dogmatica Costituzione dal Papa accettata da tutta la Chiesa , che l'Indulgenza nella sua precisa nozione non è ristretta alla sola remissione delle Canoniche penitenze , ma vale ancora alla remissione della pena temporale dovuta a peccati attuali presso la Giustizia divina . Dunque la vostra proposizione e quella del Sinodo , che ristringono alla sola remissione delle pene Canoniche l' essenza dell' Indulgenza è contraria alla fede . Dunque è un temerario , *et aliquid amplius* chiunque prende a difenderla contro l'espressa proibizione del Papa . E questo basti per ora , perchè si è dovuto restituire l' esemplare delle vostre lettere a chi l' aveva imprestato .

Quando incominciarono a spargersi nelle Riviere , in Piemonte , nella Lombardia , e in tutte le più rimote parti d' Italia , dove avete avuta la facilità di spedirle , e farle penetrare in buon numero anche in Roma senza il permesso del P. M. ; chi gli scriveva da una parte , ch' eran piene di fiele , e muovevan la bile , chi dall' altra , ch' erano scritte con uno stile insolentissimo , e portavate l'insulto all'eccesso . Egli che conosce

la cinica vostra abilità, credette, che preso aveste qualche pretesto per coprir d' ignominia il M. del Sac. Pal. Apost., e farvi un nuovo merito presso gli uomini del vostro partito, che avete in ogni luogo. Per ciò scrisse subito ad un suo amico, che gliene spedisse una copia pel Corriere di Genova, e n' ebbe in risposta, che l'aveva consegnata: ma per quante ricerche ei ne abbia fatte e nell' ufficio della Posta di Roma, e in quello di Firenze, per non so quale combinazione di cose, non gli è mai riuscito di averle; Pertanto io mi riservo a rispondere in seguito alle altre vostre. Per ora vi dirò solamente qualche cosa della vostra *Analisi ragionata e della risposta* ai vostri Pensieri, che voi accennate nella vostra lettera preliminare.

Cominciando dalla vostra Analisi; io posso assicurarvi, che il P. M. vi ha perdonato di tutto cuore, e vi perdona tutte le ingiurie, che dette avete, e siete per dire contro di lui; ma non sa perdonarvi, che sparso abbiate in tutta l' Italia, ch' egli ha approvata la vostra Analisi. Questo è falsissimo, siccome è falso, che cadano sotto la sua revisione i Fogli pubblici, che si stampano nella Città. Egli anzi ha vietato, che si stampasse un elogio ampolloso di essa, che si era procurato il venditore, da chi non aveva letta, che la Prefazione, nella quale certamente non avrete fatto alcun torto alla vostr' opera. In vista di questo ne ha permessa l'introduzione, e ne è stato inserito l' elogio un poco più modesto nei fogli pubblici, che non dipendon da lui.

Il P. M. non ha avuto tempo, nè voglia di leggerla, ma l'ha data a leggere ad altri, e gliene hanno fatta una relazione così svantaggiosa, che secondo essi appena avvi libro uscito in questi ultimi tempi più pernicioso del vostro. Sotto il velo di confutare i Filosofi spargete tutte le massime del vostro partito, e quelle ancora de' Protestanti, di cui, sembrate imbevuto, e tendenti a rovesciare il divino sistema della Chiesa.

Penso di farvi una cosa assai grata con trascrivervi in fine di questa mia alcune delle molte proposizioni, ch'estratte gli furono presentate, dalla vostra *Analisi Ragionata* e per cui si è creduto in dovere di sospenderne la introduzione, e la vendita, finchè v' intervenga un giudizio superiore.

Venendo ora alla risposta data dal P. M. ai vostri *Pensieri sopra la capacità, e i diritti, che hanno i Collegj Ecclesiastici di posseder beni in comune, e sopra le alienazioni dei medesimi*: voi gli dite d' averlo ascoltato ridendo, ma non dice così quella vostra lunghissima nota tutta degna di voi, che avete inserita fuor di proposito nella risposta al R. Canepa già Rettore del Collegio Durazzo. Voi dite d' averlo ascoltato ridendo, ma non è maraviglia, che un uomo del vostro calibro abbia ascoltato ridendo un povero Frate, che conosce abbastanza il suo nulla, e per quanto ne abbiate un' idea spregevole, e svantaggiosa, è sempre inferiore a quella, ch'egli ha di se stesso, e se occupa ora un impiego assai riguardevole, nol riconosce da alcuno suo merito; ma dalla sola bontà, e degnazione del S. Padre, e dalla disposizion del Signore, che si serve talvolta di quanto vi ha di più debole al mondo, per confondere quanto vi è di più forte. Ma questo è poco male.

Il peggio però si è, che avete ascoltato ridendo anche i Padri del Concilio Romano dell' anno 1078., i quali vedendovi in atto di comprare in Sestri i beni (se io non erro,) de' PP. Gerolimini, vi dicevano ad alta voce = *Quicumque prædia Ecclesiastica a quocumque Rege, aut sæculari Principe susceperit vel susceperit, nisi eadem prædia Ecclesiis restituerit, excomunicationi subjaceat* = (ap. Lab. Tom. XII. vol. 619.) Avete ascoltato ridendo i seicento trenta Padri del Concilio di Calcedonia; i quali vedendovi andare al possesso del Monastero de' PP. Benedittini per farne un abitazion secolare vi dicevano ad alta voce = *Quæ semel consecrata sunt monasteria cum judicio Episcopi maneunt perpetua, et pertinentes ad ea res conservari ipsis monasteriis decrevimus, nec ulterius posse ea fieri sæcularia habitacula: Qui vero permiserint hæc fieri, subjaceant his condemnationibus, quæ per canones constitutæ sunt.* (Canon. XXVI.) Avete ascoltato ridendo lo stesso Lutero, ch' era in questo genere più scrupoloso di voi, e vi avvisava con carità, che coloro i quali s' impadroniscono de' beni della Chiesa si riducono finalmente alla mendicità = *Experientia testatum facit bonis Ecclesiasticis potitos denique ad mendicitatem redigi* (in Sympos. pag. 193. Edit. an. 1567.) Avete ascoltato ridendo la vostra Patria, che fremeva di sdegno al vedervi erigere nel luogo sacro un abitazione secolare, e fabbricare sulle rovine di un Tempio de' più ragguardevoli della Città un Edifizio profano. Finalmente avete ascoltato, e ascoltate ridendo tutta la Chiesa, la quale detesta lo scandalo, che dato avete a' Cittadini con quel monumento d' em-

pietà da voi eretto nel luogo Sacro. Ho cercato a quali pene canoniche sareste stato soggetto nella antica Chiesa, ma non mi è riuscito di ritrovarlo. Forse è un esempio affatto nuovo, che un Sacerdote siasi fabbricata una Casa ov' era quella di Dio.

Voi dite al P. M., ch' ebbe allora in Genova un compagno ugualmente legale, che lui: ma se non ne ebbe allora in Genova, ne ha avuto in seguito in Roma un numero assai maggiore, e assai più legale di Voi. Furono essi i Consultori della Sacra Congregazione dell' Indice, ch' esaminarono nelle private loro Congregazioni, e giudicarono degno di condanna il vostro libro. Dalla Congregazione de' Consultori passò a quella degli Eminentissimi Cardinali, ch' esaminaronlo anch'essi, e il condannarono. Da questi passò al S. Padre, che ne confermò il Decreto di proibizione, e di condanna. Vedete quanti compagni ha avuti nel suo giudizio il P. M.; e a questi potete aggiungere tutti i buoni, i quali non tralasciarono di disapprovare il vostro libro, quelli principalmente, che ingannati da esso fecero acquisto de' Beni Ecclesiastici, e che disingannati dall' Opuscolo del P. M. opposto ai vostri pensieri; ricorsero alla Santa Sede per calmare gli stimoli della loro coscienza.

Voi detto avete a principio = *Parliamoci chiaro e finiamola*: Mi pare d'avervi parlato chiaro abbastanza. Tocca ora a voi a finirla. Ma per finirla bisogna, che incominciate 1. dal togliere al vostro libro quel titolo ingannevole *Perpetuità della Fede*, che non conviene ad un Opera, in cui si rinovano gli errori condannati dal Papa.

2. che imitiate l' esempio di Monsig. Ricci, ritrattando gli atti e i Decreti del Sinodo di Pistoja. 3. che ammettiate in tutta la sua estensione la Bolla dogmatica *Auctorem Fidei*. 4. che vi facciate assolvere dalla scomunica, che contratta avete *ipso facto* per avere voluto difendere le dottrine nella Bolla medesima condannate. 5. che ritiriate tutte le copie tanto delle Lettere, come del vostro Trattato, che alla Bolla stessa si oppongono. Quanto ai beni Ecclesiastici, che comprati avete da chi non aveva facoltà d' alienarli, e alla casa, che fabbricata vi avete, ov' era la Casa del Signore, quando non vogliate raderla da fondamenti, come dovreste, ponetevi almeno una Lapida a *eterna memoria*, che a lettere cubitali faccia conoscere a tutti la vostra disapprovazione, e il vostro pentimento, e ripari in qualche maniera allo scandalo, che ha dato, che dà, e darà in avvenire a tutti i Forestieri, che vedono con orrore, e conoscono dalle pitture delle pareti, che ancor vi sono, gli avanzi del Tempio Santo, su cui è fabbricata. Ciò fatto: sarà finita a onore, e gloria di Dio, a vostra lode, a edificazione de' Cittadini, a consolazione della Chiesa. E così sia. *Amen*.

Il resto in altro Ordinario. Intanto passo a trascrivervi alcune delle molte proposizioni estratte dalla vostra *Analisi Ragionata*, e presentate al P. M. come respettivamente false, erronee, scandalose, già condannate, e con altre qualifiche poco per voi onorevoli, e per cui ha dovuto dar ordine, che si sospenda l'introduzione, e la vendita della vostr' Opera.

Tom. V. p. 253. = ,, Chiusi i libri, ed impe-
,, diti i lumi passeggiarono franche e sicure le

,, massime del dispotismo, e della universale
,, Monarchia Ecclesiastica. Le podestà della ter-
,, ra non furono allora, che precarj Ministri del
,, Sacerdozio: i diritti inalienabili, augusti della
,, Società, non furono, che concessioni grazio-
,, se, le esenzioni, *le immunità*, i beni tem-
,, porali furono tutta la Religione, i privilegj ad
,, essa accordati divennero diritti divini, com'era
,, quella divina. ,,

,, La ignoranza de' tempi non lasciava conosce-
,, re con precisione, l'origine di questi diritti,
,, e la superstizione non permetteva, che si
,, esaminassero. Le Nazioni sentivano l'ingiusti-
,, zia, e la irragionevolezza, ma non avevano
,, lumi per dimostrarla. Il Clero avea fissato per
,, gradi una massima di cui non si vide l'abuso
,, funesto, e terribile. Una infallibile promessa,
,, si disse, assicura alla Chiesa universale *l'auto-*
,, *rità di una decisione non soggetta ad errore*
,, *nelle cose divine*, *e morali*, e non era me-
,, stieri, che sollevare a questa divinità ogni azio-
,, ne morale dell' uomo per renderla dipendente
,, dall' autorità della Chiesa. Il precipizio era
,, grande, ma la stupidità di que' Secoli era
,, maggiore. Dopo una tal massima era facile as-
,, sai santificare ogni cosa; e dopo questa san-
,, tificazione se un popolo, o un Sovrano si at-
,, tentavano di esaminarne i fondamenti, dessi
,, eran profani, e sacrilegi. ,,

Tom. VI. p. 359. *Parlando della Transostan-ziazione*.

,, E' egli forse impossibile alla Onnipotenza di-
,, vina quella *sostituzione* di una nuova sostanza
,, rimanendo la primitiva apparenza ? ,,.

P. 373. ,, Questo regno è spirituale, ed invi-
,, sibile, non è un regno terreno, e di questo
,, mondo . . . . La sola autorità spirituale ebbi
,, dal Padre, questa sola a voi trasmetto o Di-
,, scepoli ,, .

Qui vi siete dimenticato di quelle parole del Vangelo = Data est mihi omnis potestas in Coelo, et in Terra = *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos*.

Tom. VII. p. 3.

,, La Chiesa fondata da Cristo non è, che la
,, Religione ,, .

Pag. 4. ,, Parlaron forse inesattamente colo-
,, ro, che progettarono *concordati fra il Sacerdo-*
,, *zio, e l' Impero*. e non parlarono meglio scri-
,, vendo = *Dei Confini delle due Podestà* ,, .

Pag. 5. ,, I Pontefici, e i Sacerdoti erano
,, membra *della Società* concorrenti a formare
,, un *corpo politico*, come lo erano i Magistra-
,, ti, e i Soldati ,, .

Pag. 6. ,, Esistevano perfette le Società prima
,, della solenne promulgazion del Vangelo ,, .

Ivi ,, Venne Iddio stesso . . . Non fondò uno
,, stato, nè *una nuova Società*, nè una Monar-
,, chia temporale. Riformò il Codice Religioso . . .
,, lo sostituì all' antico *superstizioso*, o imperfet-
,, to, e tornossene al Cielo ,, .

Pag. 23. ,, Si sentirono le prime volte con sor-
,, presa, poscia introdotto il costume con indif-
,, ferenza, e con plauso nominate le Curie, il
,, Foro, le Corti Ecclesiastiche ,, .

Pag. 32. ,, I Vescovi già attaccati alla Corte
,, s' affrettarono anch' essi a chiederne le Inve-
,, stiture (de' feudi), e i Principi le dispensa-

,, rono loro generosamente , o per compensar-
,, li ec. , o per un atto di religione , che in
,, que' tempi materiali , e già decaduti sembra-
,, va assài puro ,, .
Pag. 34. ,, Costantino il grande conservò nel
,, Cristianesimo il titolo di *Pontefice Massimo* ,
,, *che avevano gl' Imperatori Idolatri* , e lo spie-
,, gò con uno zelo bellicoso , che ad alcuni par-
,, ve *solo politico* . Adottò per la Religione Cri-
,, stiana una protezione , imperiosa , e quasi di-
,, spotica ,, .
,, La sorpresa di contento , e di gratitudine
,, (de' Vescovi) non lasciò a tutti abbastanza
,, riflettere all' imprudenza della marcia di Costan-
,, tino , e quanto fosse il di lui sistema sospet-
,, to allo Spirito dell' Evangelio . I più illumina-
,, ti però *se ne dolsero* , e non lasciarono di di-
,, chiarare assai spesso , ch' essi non avevano al-
,, cuna parte in quelle leggi imperiali ; e facevan
,, sentire , che le insinuazioni del Codice Sacro ,
,, e la dottrina dei Canoni erano ben differenti .
,, Questa protesta fu conservata per rito *nei se-*
,, *coli ancora più rozzi* , *e più barbari* , *quando*
,, *si rilasciavano alla podestà secolare i rei d' e-*
,, *resia* ,, .
Pag. 38. ,, Gregorio VII. fu strascinato da un
,, equivoco , e credendo forse di combattere per
,, la Religione , combatteva per concessioni acces-
,, sorie , che parevano necessarie alla libertà del-
,, la Chiesa ,, .
Fleury Storico giudizioso , e imparziale : e sa-
rebbe un utile grande , che i suoi discorsi sulla
Storia (dovevate aggiungere , che sono proibiti)
fossero alla memoria di tutti 44.

Abbiamo veduto *non senza amarezza*, e biasimato ad un tempo, e applaudito il *pubblico culto*, decretato in alcuni luoghi alla sua memoria (di Greg. VII.) *e indecisi gli animi dei fedeli anche più religiosi, e sinceri* 48.

Il popolo sin dai tempi Apostolici era sempre chiamato all' elezione del proprio Pastore 52.

Greg. VII., perchè mancavano i lumi, si servì d'armi promiscue 52.

I Matrimonj, le immunità, le esenzioni de' Cherici, e de' Monasterj, i beni detti Ecclesiastici, le dispense, e tant'altre di simile natura... Se il Clero ha difeso questi diritti, che hanno l'aria di giurisdizion temporale, e civile, come dati da Cristo, e come derivati essenzialmente dall' autorità spirituale, ebbe il torto. Cristo non lo disse giammai, e insegnò in più occasioni l'opposto. Se li ha pretesi come necessarii alla Religione, al suo vero decoro, alla sua integrità, ebbe il torto. Fiorì per tanti secoli la Religione compita, e perfetta, e non li ebbe, e que'secoli furono certamente i migliori 55., e 56.

La sola Controversia, che parve più grave, e *parve divenir Religiosa*, perchè in essa decise un Generale Concilio, fu quella del Matrimonio 60.

Essendo, come disse taluno, con una frase al dir vero alquanto inesatta, elevato il contratto (del Matrimonio) alla dignità di Sacramento 61.

Il Concilio di Trento colla sua decisione intorno agl' impedimenti, e cause matrimoniali non tolse altre questioni secondarie, che si agitavano, e seguirono ad agitarsi fra i Cattolici stessi. Launojo volle intender per Chiesa ogni Cristiana Società perfetta, e sovrana... Altri dissero,

che il Concilio avea voluto semplicemente decider sul fatto, e non avea chiesto, nè esaminato il diritto, ossia l'origine di esso. Altri accumularono le due potestà, e le fecero concorrenti egualmente 62.

Quando ancora il più caldo partigiano del Clero volesse asserire, che ai Ministri della Religione appartiene per volontà del fondator della Chiesa il giudicare delle cause matrimoniali, quale ne sarebbe la conseguenza? . . . Immaginiamo l'ipotesi, che Cristo avesse voluto, che le cause del Matrimonio, perchè così unite col Sacramento, grande in Cristo e nella Chiesa, fossero appoggiate a' Ministri della sua Religione; avrebbe solo limitato ai membri di un determinato collegio, che è pure una parte della Società, la scelta dei Ministri, e dei Giudici di quelle cause 62. e 64.

Nella cessata legislazione dell' Impero Francese . . il solenne contratto del Matrimonio dovea celebrarsi per legge avanti alla Civile Autorità . . . Questo contratto diveniva insolubile ai Contraenti, che si obbligavano quindi anche in coscienza a perfezzionarle anche nei modi legittimi: ma *non era insolubile all' umana autorità, perchè ogni contratto dipende da chi lo ha stabilito* 72.

S. Paolo sembra permettere al marito convertito alla fede dal gentilesimo di abbandonare la sposa, e contrarre altre nozze . . . Ma chi ha detto loro, che S. Paolo parlasse di matrimonio legittimo, e valido, e non già di un concubinato, che era sì frequente, e permesso dalle leggi pagane, e che aveva tra gl' infedeli tutte le apparenze di matrimonio, e molti diritti senza esserlo 70.

Se (il Sovrano) costringe alla professione di un dogma colla violenza, e coi temporali gastighi usa di un mezzo non conveniente per ottenere un fine buono in se stesso 250.

Da queste leggi fondamentali della Chiesa nacquero le penitenze canoniche, alle quali erano rigorosamente obbligati i prevaricatori, *e quindi le Indulgenze*, ossia la remissione d' una parte di quelle penitenze 173.

Non sono queste che alcune delle proposizioni estratte dalla vostr' Opera, dalle quali ognuno può giudicare, quanto sia perniciosa alla Religione, e che voi siete di que' Filosofi, è quali *evanuerunt in cogitationibus suis*, e di quelli di cui dice San Paolo = *Insipientia eorum manifesta erit omnibus*.

Rocca di Papa 10. Novembre 1817.

Affezzionatiss. per servirvi
Gioachino Imperiale,

RISPOSTA

ALLA SECONDA LETTERA.

Se vi foste contenuto fra i limiti di una onesta difesa, il P. M. non avrebbe di che lagnarsi, ed io non farei che avvisarvi dei nuovi errori, che aggiunti avete ai primi. Ma avete una maniera di scrivere così indecente, che sforzate chi vi risponde, a dir quello che non vorrebbe. Gli strappate dirò così dalla penna certe espressioni un pò forti; e se mai ne incontraste qualcheduna in questa risposta, non avete a lagnarvi, che di voi stesso.

Mandate il P. M. alla Scuola dei Fanciulli, e gli dite, che avendo a rispondere al Catechismo, vi farebbe cattiva figura. Il complimento non può essere più obbligante, e dovrebbe, per corrispondervi, mandarvi al Collegio di Milano, di cui portate il nome. Fareste un'ottima figura fra quei Festosi Convittori, che dicono bianco il nero, e nero il bianco, e soli si credono illuminati, e veggenti. Ma egli invece, a render bene per male vi manda per mezzo mio alla Scuola di San Tommaso, il quale, sebbene non abbia potuto sfuggire le ardite vostre censure, non tralascerà per questo d'istruirvi con carità. Dice egli adunque, che due cose considerare si devono nel peccato mortale, (3. P. q. 86. a 4.) l'avversione da un sommo incommutabile bene, che è Dio, e la conversione, o l'attacco disordinato ai beni frali e caduchi,

che sono le Creature. Per parte adunque dell' avversione da un' incommutabile bene deriva al peccato mortale il reato di eterna pena: giusta cosa essendo, che sia d'eterna pena punito, chiunque un Bene eterno ha offeso. Anche per parte della conversione inordinata a un bene mutabile deriva al peccato mortale il reato di qualche pena; poichè il disordine della colpa non si riduce all' ordine della giustizia, che per mezzo della pena: giusta cosa essendo, che chiunque alla volontà sua accondiscese più di quel, che doveva, soffra contro la sua volontà qualche cosa: poichè in tal guisa vi sarà l'uguaglianza. *Apocal. Cap. 8. Quantum glorificavit se, et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum, et luctum.*

Ma siccome la conversione al bene mutabile è limitata, e finita, così nulla ha per questa parte il peccato, per cui gli convenga la pena eterna. Epperò se la conversione al Bene mutabile sia senza l' avversione da Dio, come è ne' peccati veniali, non si deve al peccato la pena eterna, ma la temporale. Quando adunque per la grazia si rimette la colpa, si toglie l'avversione dell' anima da Dio, in quanto che per la grazia a lui si congiunge, e per conseguenza si toglie il reato dalla pena eterna, ma può restarvi il reato di qualche pena temporale.

Questo reato di pena temporale, che può restarvi, secondo S. Tommaso, ha definito il Concilio, che per lo più vi rimane: perchè rare sono le conversioni, che distacchino totalmente il cuore dai beni temporali, che cercò nel peccare, e che per ciò meritino dalla Divina misericordia

l'intera remissione della pena eterna e della temporale : = *Si quis dixerit Claves Ecclesiæ esse datas tantum ad solvendum, non etiam ad ligandum, et propterea Sacerdotes dum imponunt pœnam confitentibus, agere contra finem clavium, et contra institutionem Christi, et fictionem esse, quod virtute clavium sublata pœna æterna, pœna temporalis plerumque exsolvenda remaneat : Anathema sit.*

E quì notate, che due sono le parti di questo Canone, una contro coloro, i quali non volevano, che la soddisfazzione fosse una parte del Sacramento della penitenza, e negavano al Sacerdote l'autorità d'imporre a penitenti delle pene soddisfattorie, e medicinali, e contro di essi ha definito il Concilio, che furon date le chiavi alla Chiesa, non per disciogliere solamente, ma eziandio per legare, e che per questo i Sacerdoti impongono delle pene a quelli, che si confessano, senza contravvenire al fine, e alla istituzione di Gesù Cristo.

L'altra parte del Canone è diretta contro coloro, i quali non negavano alla Chiesa la facoltà di rimettere i peccati, ma volevano con Lutero, che coll'assoluzione del Sacerdote fosse rimessa con la colpa anche tutta la pena; e contro di essi ha deciso, che tolta colla virtù delle chiavi la pena eterna, per lo più vi rimane la pena temporale. *Sublata virtute Clavium pœna aeterna plerumque exsolvenda remanet pœna temporalis.* Questa pena, che vi rimane non è la pena di nuovo imposta dal Sacerdote, come voi falsamente asserite, ma è la pena dovuta al peccato per la conversione, o l'attacco disordinato alle Creature, la pena annes-

sa all' eterna, tolta la quale, ancor vi rimane la temporale.

Questo rilevasi apertamente dalle parole del Tridentino (Sess. 14. Cap. 8.) ove dichiara essere falso, e alieno dalla divina parola, che non mai si rimetta dal Signore la colpa, che non si condoni eziandìo tutta la pena; e dice esservi nelle Scritture illustri esempj, dai quali, oltre la Divina Tradizione, si confuta chiarissimamente cotesto errore; ma nè alcun' esempio ha relazione alla penitenza, che s' impone da Confessori, nè avvi testo alcuno delle Scritture, che ne parli: Dunque la pena temporale, che ancor vi rimane dopo l' eterna, non è quella, che viene imposta dal Sacerdote a quelli, che si confessano; ma la pena dovuta all' attacco disordinato alle Creature, come avete inteso da S. Tommaso. Imperciocchè sebbene nel Battesimo si rimetta non solo la pena eterna, ma ancora la temporale, poichè ivi si applica al battezzato la passione del Signore come ad uno, che rinasce in Lui, e viene accolto nella sua Famiglia: contuttociò non sempre viene rimessa tutta la pena nel Sacramento della Penitenza; poichè la passione di Cristo viene applicata a penitenti, come ad ingrati, e a persone, che hanno abbandonata l' innocenza battesimale. Laonde il Signore ha stabilito di temperare in maniera riguardo ad essi colla Giustizia la Misericordia, che accordato loro il perdono delle colpe, e sciolto il reato d'eterna pena, esigesse non pertanto la temporale da soddisfarsi o in questo secolo, o nell' altro, il che è il fondamento delle soddisfazzioni, delle Indulgenze, e del Purgato-

rio: *Quod satisfactionum, Indulgentiarum, et Purgatorii fundamentum est*, conchiude Natale Alessandro. Per conseguenza la pena imposta dal Confessore al Penitente non è, nè può essere quella, di cui dice il Concilio, che vi rimane dopo l'eterna; ma ne è l'espiazione, ed il rimedio; e quando questa non basti a pagare l' intiero debito colla Giustizia Divina contratto, conviene ricorrere alle indulgenze, per mezzo delle quali il Romano Pontefice, che ne ha tutta l'autorità, può rimettere fuori del Sacramento la pena temporale, che ancor vi resta: altrimenti convien pagarla nel Purgatorio; benchè Voi abbiate la temerità di asserire (pag. 79.) = *che il Concilio in tutti que' luoghi, dove parla di pena temporale, non parla mai di Purgatorio, anzi lo esclude.* =

Prendete adunque il Can. XXX. della Sess. VI e leggete. = *Si quis post adeptam justificationis gratiam cuilibet peccatori pœnitenti ita culpam remitti, et reatum pœnæ æternæ deleri dixerit, ut nullus remaneat reatus pœne temporalis exsolvendæ vel in hoc sæculo, vel in futuro in Purgatorio, antequam ad regna cœlorum aditus patere possit: Anathema sit.* Capite Signor Professore, che quel *reatus pœnæ temporalis* vuol dire, essere di fede, che la pena temporale, che ancor vi resta, non è alcuna pena, o penitenza imposta dalla Chiesa, la quale non porta seco alcun reato? Capite, che il Concilio nomina espressamente e la vita presente, e la vita futura, e il Purgatorio, in cui deve scontarsi la pena temporale annessa al peccato, quando non sia stata cancellata con le penitenze imposte dal Confessore, o con altre volontarie affizioni della carne, e altre Opere di pie-

tà, o almeno almeno con le Indulgenze, di cui è il fondamento? E avete ancora coraggio di scrivere su queste materie, e vi sono ancora degl' insensati, che applaudiscono alla vostra pazzia, a fronte d'un Canone così chiaro del Tridentino?

Ma per godere il benefizio delle Indulgenze vi è necessario lo stato di grazia in chi le riceve. E' questa la dottrina di tutti i Teologi confermata dalle decretali dei Papi, e dopo quella di Martino V. nel Sinodo di Costanza, può riguardarsi come di fede. Imperciocchè si propone in essa da credere = *Utrum credat, quod Papa omnibus Christianis vere contritis, et confessis ex causa pia, et justa possit concedere indulgentias in remissionem peccatorum*. Senza perdere il tempo intorno alle Scuole de' fanciulli, a cui mandate il P. M. alla cattiva figura, che vi avrebbe fatto, se avesse dovuto rispondere al Catechismo, e a mille altre inezie puerili degne d'un vecchio rimbambito, non già di un dotto Teologo, e Canonista, come vi credete di essere, io dico, che i Romani Pontefici quando, concedono le indulgenze ai fedeli veramente contriti, e confessati, intendono sempre il Sagramento della penitenza in tutte le sue parti, tanto più che vi aggiungono spesso anche *Comunicati*, (*Sacra Communione refectis*, è formula ordinaria di tali Brevi) nè credo che vogliano mandarli all' Eucaristica mensa, senza aver prima ottenuta l' assoluzione delle loro colpe.

Che se Martino V. non ne ha fatta un' espressa menzione, non può negarsi però che non ve l'abbia intesa. Ne abbiamo un' esempio nella Sess. XIII. del Tridentino cap. 8. in cui si legge = *Communicare volenti revocandum est in memoriam Apo-*

stoli præceptum = *Probet autem seipsum homo* = *Ecclesiastica autem consuetudo declarat, eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque præmissa Sacramentali Confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat*. Quì non si parla che di contrizione, e di Confessione, e non si nomina l' assoluzione. Farete questo torto al Concilio fino a credere che non ve l'abbia intesa? Ma e perchè farlo a Martino V. che ha pubblicata in quel di Costanza la sua Decretale? Non è dunque un' errore quello, che dice il P. M., come con tanta facilità asserite, ma è lo stesso articolo di Fede definito da Martino V., e confermato in ogni tempo da suoi Successori.

Ai Canoni del Concilio, e alle decretali dei Papi voglio aggiungere la prop. 16. fra le condannate da Alessandro VIII. il dì 7. Decembre 1690. = *Ordinem præmittendi satisfactionem absolutioni induxit non politia, aut institutio Ecclesiæ, sed ipsa Christi lex, et præscriptio, natura rei idipsum quodammodo dictante*. Dalla condanna di questa proposizione risulta, che l' ordine di premettere le canoniche penitenze all'assoluzione è d'istituzione ecclesiastica, e appartiene alla polizia della Chiesa, e non vi era necessaria una nuova autorità per rimetterle, e dispensarle; poichè dal momento che Cristo Signor nostro istituì la sua Chiesa, le diede l' autorità di far leggi, a cui è annessa quella di dispensarle; quando sia necessario: ma l' autorità di conferir le Indulgenze è immediatamente da Gesù Cristo, che lo ha prescritto; poichè Egli solo può dare all' uomo la facoltà di rimettere i debiti colla sua Giustizia con-

tratti, e servirsi per soddisfarla degli stessi suoi meriti.

Da quanto son venuto dicendo finora, chinnquè non è infatuato del tutto delle vostre idee capricciose capisce subito, I. che due sono le indulgenze; una d' istituzione Ecclesiastica, e appartiene alla polizia della Chiesa, l'altra d' Istituzione Divina, e appartiene al giudizio di Dio: una che rimette le pene canoniche, prima di ammettere il peccatore all' assoluzione, l'altra, che rimette la pena temporale, che resta ancor a scontarsi dopo d' avere ottenuta coll' assoluzione la remissione dell' eterna. II. che questa pena temporale è annessa al peccato per l' attacco disordinato alla Creatura, ed è contro la definizione del Concilio la vostra proposizione, in cui dite, questa pena non essere altro, che quella, che viene imposta dal Sacerdote a quelli che si confessano. III. Che per ottenere la remissione di questa pena, bisogna essere in istato di grazia: perchè vi resta sempre, finchè non è rimessa l'eterna, e che per conseguenza (a riserva di certi casi non frequenti, in cui l' uomo rientra in grazia anche prima dell' assoluzione) le penitenze canoniche, o l'Indulgenza di esse ottenuta prima dell' assoluzione non giova a rimettere quella pena temporale, che secondo il Concilio per lo più vi rimane dopo l' assoluzione. IV. Che tanto S. Leone, come Tertulliano, e Giuliano Pomerio non parlano di questa pena temporale, ma il primo parla della soddisfazzione data alla Chiesa prima di essere ammessi alla riconciliazione, e alla partecipazione del Sacrifizio; gli altri parlano espressamente della pena eterna, non della temporale. V. Che è una vera insolenza la vostra, nel biasimare che

fate il P. M. il quale nel parlare di questa pena temporale, che deve scontarsi nella vita presente, o nella futura, non fa che ripetere le parole, e la dottrina del Tridentino, la quale offende forse le vostre castissime orecchie. VI. Che questa pena temporale conviene espiarla o nella vita presente o nella futura in Purgatorio prima di essere ammesso nella Patria celeste. VII. Che quella vostra proposizione, in cui dite „ Il Concilio in tutti quei „ luoghi, dove parla di pena temporale per il pec„ cato, non parla mai di Purgatorio anzi lo e„ sclude „ è falsa, temeraria, erronea, offensiva delle pie orecchie, scandalosa, induttiva in errore, sospetta di eresia, e apertamente contraria al Canone XXX. della Sess. VI. del Tridentino: e che coloro, i quali vanno disseminando, che le vostre lettere non hanno risposta, che io ho fatto male a rispondervi invece del P. M. ò non le hanno lette, ò non le hanno intese, ò sono intinti della stessa fuligine, che tinge Voi. Ma seguitiamo il nostro argomento.

All'occasione del Purgatorio inserite a piè di pagina una lunghissima nota contro la predica del P. M. Cominciate dal censurare S. Tommaso: accusate di confusione, e d'oscurità il suo metodo, d'inesattezza il suo articolo 6. della q. 46. della 3. p. della sua Somma: anzi accusate lo stesso Santo Dottore d'aver preso un'equivoco, e d'essere poco soddisfatto delle sue ragioni. La critica non può essere più irragionevole, e chiunque la legge non può non detestare la vostra arditezza.

Dal S. Dottore passate a dir male del P. M. che ne ha riportate alcune parole a provare, che

lo stato delle Anime del Purgatorio è il più infelice di quanti mai furono, ed esser possono sulla terra, che era il suo assunto. Dopo d' aver detto con S. Agostino, che le pene di questa vita sono un nulla al confronto di quelle del Purgatorio, e che il fuoco del Purgatorio è più insoffribile, e più penoso di quanto si può vedere, e soffrire, o pensare in questo secolo, previene l'obbiezione, che poteva farsi dei dolori acerbissimi di Gesù Cristo, e la scioglie con le parole di S. Tommaso = *Cum dicimus dolorem Christi fuisse maximum, non comparamus illum dolori animæ separatæ.* = Il P. M. non parla che della pena del senso cagionata in Gesù Cristo dalla inumanità de'Giudei, e nelle anime del Purgatorio dal fuoco; e dice che questa pena, che è la menoma a confronto di quella del danno, è maggiore di quella, che soffrì Gesù Cristo, come lo dice S. Tommaso; e Voi con una malizia, che non ha pari, avete unito alla pena esterna di Gesù Cristo l' interna cagionata dall' ingratitudine dell' uman genere, anzi siete andato a prendere dalla sua Predica della Passione quel luogo, ove parla della pena interna, che soffrì Gesù Cristo in vista dei peccati dell' uomo, per poi conchiudere, che quello, che egli dice colle parole di S. Tommaso, è falso, e scandaloso. Perchè ognun veda che non avete capito nè il Santo, nè il P. M. eccovi come egli scioglie la proposta questione = *Dicendum quod in Christo patiente fuit verus dolor, et sensibilis, qui causatur ex corporali nocivo, et dolor interior, qui causatur ex apprehensione alicujus nocumenti, qui tristitia dicitur: uterque autem dolor in Christo fuit maximus inter dolores præsentis*

vitæ = Quanto poi ai dolori della vita futura, come sono quelli delle Anime del Purgatorio, dice che eccedono ogni male di questa vita, perchè appartengono allo stato della futura dannazione, e non possono mettersi a confronto gli uni cogli altri = *Dicendum quod dolor animæ separatæ patientis pertinet ad statum futuræ damnationis, quæ excedit omne malum hujus vitæ, sicut Sanctorum gloria excedit omne bonum præsentis vitæ: Unde cum dicimus dolorem Christi fuisse maximum, non comparamus illum dolori animæ separatæ.*

Non è più giusta, e più ragionevole l'altra censura. Il P. M. a provare l'obbligo che hanno i Viventi di sovvenire i Defonti, si serve del miracolo, che Gesù Cristo operò nel deserto. Figura nelle turbe fameliche le anime del Purgatorio, nel pane moltiplicato i mezzi, che lasciò Cristo alla Chiesa per sovvenirle, negli Apostoli, che lo distribuiscono, i fedeli viventi, che devono suffragarle. Con questa idea per far conoscere a coloro, che dissipano in usi profani que' beni che impiegare dovrebbero a vantaggio delle anime, dice agli Uditori di figurarsi, che gli Apostoli invece di dispensare alle turbe fameliche il pane per esse moltiplicato, lo avessero appropriato a se stessi, ò disperso in usi profani; e figurarsi ancor più, che vi fossero tra quelle turbe i loro Padri, i loro Congiunti. Ognun vede essere questa una supposizione non vera, che farsi dovevano gli stessi Uditori: ma da questa supposizione non vera ne deduce una verissima conseguenza, cioè la mancanza al loro dovere, e il dolore, che provano le anime del Purgato-

rio in vedendo che i loro Congiunti, ed amici dissipano in giuochi, ed in profani divertimenti que' beni, che impiegar dovrebbero in loro ajuto. E in tutto questo, che cosa vi è, d'ingiurioso agli Apostoli, e infedele al Vangelo? E' forse proibito ai sacri Oratori di supporre quello, che non è, per cavarne quello, che esser dovrebbe, e movere gli Uditori al fine, che si sono proposto? Sò che il P. M. ha recitata per tanti anni codesta Predica nelle maggiori Città dell' Italia, nè ha mai inteso, che riuscisse di scandalo, altrimenti l' avrebbe subito cambiata. Quello, che non sà capire si è, che Voi lo accusiate di questa supposizione non vera, dopo che avete scritto nell'Analisi, (tom. 7. pag. 62.) *Immaginiamo un' ipotesi*, la quale è contraria affatto al Canone XII. della Sess. 24. del Tridentino. Egli dice a' suoi Uditori di figurarsi una cosa, che capivano benissimo non essere vera, ma da cui cavar ne dovevano una verissima conseguenza = Voi scrivendo = *Immaginiamo un'ipotesi che Cristo avesse voluto che le cause del matrimonio . . . . fossero appoggiate ai Ministri della sua Chiesa*, venite a negare che lo sieno veramente contro l' espressa definizion del Concilio.

Chiudete la nota con un sospiro = E non si tornerà mai alla nobile semplicità delle Omelie dei PP.? = Peccato! che non ci abbiate dati ancora per esemplari que' vostri Sermoni, quando si suonava il campanello, perchè la finiste. . . .

Torniamo alla vostra compitissima lettera.

,, *Eccovi frattanto, nel chiaro senso dei PP.*, *e*
,, *della Chiesa quella pena temporale sostituita all'*
,, *eterna*. . . .

Il vero senso della Chiesa, e dei PP. ve l' ho indicato fin'ora, ma nè l' una, nè gli altri hanno mai insegnato, che la pena previa all' assoluzione sia sostituita alla temporale, che per lo più vi rimane dopo di essa.

,, Quando compiuta la penitenza stabilita dalla ,, Chiesa con umiltà, e con fervore, e quando ,, accordata alla veemenza dell' amore, o ad altri ,, giusti motivi la remissione di una parte di es- ,, sa, concedeva al penitente la comunione, ,, e la pace, o vogliam dire l'assoluzione, qual' ,, altra pena temporale vi rimaneva?

Come! Il Concilio ha definito, che dopo l'assoluzione, ò la remissione della pena eterna per lo più vi rimane la temporale: e ha dichiarato essere falso, e contrario alla Divina Parola, che la colpa non si rimette da Dio *quin universa etiam pœna condonetur*; e Voi avete il coraggio di domandare in aria d' insulto qual' altra pena vi rimane dopo l'assoluzione? Il Concilio ha deciso che questa pena conviene soddisfarla ò nella vita presente, o nella futura nel Purgatorio, *reatus pœnæ temporalis exsolvendæ vel in hoc sæculo, vel in futuro in Purgatorio*, e voi avete l'impudenza di scrivere al P. M.

,, Eppure Voi come se ignoraste perfettamente ,, queste verità così semplici, scappate fuori col ,, vostro Purgatorio? questo è ciò, che voi ripe- ,, tete in ogni pagina, sostituendo di vostra auto- ,, rità, anche dove non ci ha nulla, che fare, ,, pena temporale del Purgatorio, pena temporale, ,, che resta dopo la remission del peccato. Ma ,, P. M. carissimo non tocca a Voi a stabilire ,, nuovi dogmi, e ad inventar nuove dottrine a ,, capriccio.

E ardite di chiamar nuovi dogmi, e nuove dottrine inventate a capriccio le dottrine, e i dogmi definiti dal Concilio di Trento, come veduto abbiamo pur ora? E dove siamo noi mai? Dove vi si permette di render pubbliche, e stampar queste cose? Se vi ho detto poc' anzi che la vostra dottrina è sospetta di Eresìa; qui devo aggiungere qualche cosa di più, che o è eretica, o prossima all'Eresia.

,, Ma, ditemi di grazia: Ad un penitente, che
,, avesse con umiltà, con fervore soddisfatto a
,, tutta quella penitenza canonica, e ricevuta l'as-
,, soluzione, decretereste nulladimeno irremis-
,, sibilmente il Purgatorio? Siete ben fiero. Ep-
,, pure dovreste farlo in vigore della vosta muta-
,, zione di pena eterna in pena temporale del Pur-
,, gatorio dopo la remission della colpa.

Siete pur dolce di cuore, io dovrei dirvi, seguendo le graziose vostre espressioni: Ma vi dirò solamente, che fuori del caso di una straordinaria conversione, in cui colla colpa, e colla pena eterna rimessa venga la temporale dovuta all' attacco disordinato alle Creature, non è il P. M. ma la Giustizia Divina, che decreta irremissibilmente il Purgatorio a colui, che dopo aver compiuta la penitenza canonica, e ricevuta l'assoluzione, rimane ancor debitore *pœnæ exsolvendæ vel in hoc sæculo, vel in futuro in Purgatorio*.

E perchè possiate aprire gli occhi una volta alla luce della verità, dovete sapere, che questa pena temporale dovuta alla conversione inordinata alle Creature, sussiste sempre, finchè sussiste l' eterna dovuta all' avversione da Dio; e l'avversione da Dio sussiste sempre, finchè sus-

siste la colpa, e la colpa fuori del caso di una perfetta contrizione, che giustifichi prima dell'assoluzione, sussiste sempre, finchè in virtù delle chiavi non è rimessa coll' assoluzione del Sacerdote; e dopo l' assoluzione del Sacerdote non è sostituita, come voi dite, alla pena eterna la temporale, ma vi rimane immediatamente, come dice il Concilio; e senza che vi sia sostituita da alcuno; e se voi aveste la temerità di dire diversamente, vi risponderebbe subito *Anathema sit*. Per conseguenza tutte le azioni fatte in istato di peccato sono azioni morte, e per qualunque misericordia usarle possa il Signore di poi, mai, e poi mai saranno nel numero di quelle, che Egli coronerà nella gloria.

Ma poichè proponete il caso di un penitente, che avesse soddisfatta la pena canonica, e ottenuta l'assoluzione, io ve ne propongo un'altro di due penitenti, uno reo di due atti d'idolatria, l' altro di cento. La Chiesa non moltiplica gli anni della pena canonica, benchè talvolta la proroghi fino alla morte; ma la Giustizia Divina moltiplica benissimo il debito corrispondente a ciascun atto d'idolatria *propter inordinatam delectationem, et affectionem ad Creaturas*. Mettiamo il caso che costoro dopo di avere soddisfatta ugualmente la penitenza canonica, si presentino al Sacerdote con un dolore sufficiente per ottenere coll' assoluzione il perdono delle loro colpe, e l' ottengan di fatti, e, ottenutolo appena, passino all' eterna vita. Li mandereste tutti due ugualmente alla Patria beata; senza che quello, il quale era reo di un maggior numero di peccati, dia una maggior soddisfazzione alla Giustizia Di-

vina nel Purgatorio? Eppure dovreste farlo in virtù del vostro sistema sulle Indulgenze. Anzi mettiamo il caso, che non è difficile ad avvenire, che un' uomo si presenti al Tribunale di penitenza con un dolore sufficiente ad ottenere col Sacramento la grazia santificante, e che ottenutala appena, passi subito all' altra vita, senza aver fatta nè prima, nè dopo, alcuna canonica penitenza; dove mandereste l' anima di costui? All' Inferno? Nò: perchè gli è stata rimessa in un colla colpa la pena eterna. Al Paradiso? nemmeno: perchè è ancor debitore della pena temporale, che resta ancora dopo l' eterna, secondo la definizione del Concilio; nè può essere ammesso nel Cielo, se prima non l' ha soddisfatta. Bisogna dunque che gli troviate un' altro luogo ove soddisfare la Giustizia Divina pel debito, che ancor gli resta. Ora la Chiesa non ne conosce altro, che il Purgatorio.

,, Ma vi odo tosto a rispondere = Voi siete così
,, incapricciato di questo Purgatorio, che resta do-
,, po la remission della colpa, che sebbene non ab-
,, biate il coraggio di attribuirlo chiaramente al
,, Santo Concilio di Trento, pure sembra,
,, che miriate a insinuarlo a vostri leggitori con quel-
,, le parole = *di quella* (*pena*) *che resta ancora*
,, *dopo il perdono della colpa da scontarsi nella vita*
,, *presente*, *ò nella futura*, *come fu definito*
,, *dal Tridentino*. Giacchè non avete creduto be-
,, ne di dirci che cosa ha definito il Tridentino,
,, cerchiamolo nel decreto del Purgatorio ,,.

Pare impossibile, che abbiate potuto portare l' animosità a tal segno, fino a dire che il P. M. non ha creduto bene di dirvi cosa ha definito il

Tridentino, quando vi riporta in italiano le sue parole latine, che io torno a ripetervi; perchè mi preme che le abbiate sempre a memoria per coprirvi di una salutare confusione, e vergogna. *Si quis . . . . . ita culpam remitti, et reatum æternæ pœnæ deleri dixerit, ut nullus remaneat reatus pœnæ temporalis exsolvendæ vel in hoc sæculo, vel in futuro in Purgatorio, antequam ad regna cœlorum aditus patere possit: Anathema sit*. E dopo una definizione così solenne, e così chiara avete ancora il coraggio di scrivere (pag. 79.) *Dove trovate voi dunque definita dal Tridentino la pena temporale da scontarsi nella vita presente, o nella futura, in Purgatorio* e dire al P. M. *che è incapricciato di questo suo Purgatorio*? Ma se egli è incapricciato a sostenere un dogma della Chiesa Cattolica, voi ne parlate in maniera, che sembrate incapricciato a negarlo; sì perchè negate l'esistenza della pena temporale dopo la remission dell' eterna, che ne è il fondamento, come veduto abbiamo con Natale Alessandro; sì perchè volete che il *Concilio fra i modi di giovare alle anime del Purgatorio, non annoveri nemmeno indirettamente le Indulgenze*; colle quali parole pare che veniate insinuando agl'incauti Leggitori, che son la più parte, che le Indulgenze applicabili alle Anime del Purgatorio, che si concedono dai Romani Pontefici, sieno aliene dalla mente del Tridentino. Del resto è falsissimo, che il Concilio fra i modi di giovare alle Anime del Purgatorio non annoveri nemmeno indirettamente le indulgenze.

Il Concilio sapeva benissimo la distinzione dell' Indulgenza *per modum absolutionis*, *et per modum suffragii*; di cui scriveva il Papa Leone X, nella

sua Decretale contro Lutero al Card. Gaetano: E quando disse *Purgatorium esse*, *animasque ibi detentas fidelium suffragiis juvári*, ha parlato appunto anche di queste indulgenze, che quelle sono, le quali convengono alle anime del Purgatorio secondo la comune sentenza de' Teologi.

,, Finiamo per ora questa materia affine di non
,, avere a tornar mille volte sulle medesime
,, cose.

Finiamola pure: ma se aveste avuto giudizio non l'avreste mai cominciata. Io a finirla non ho altro mezzo che mettervi avanti gli occhi i Canoni riferiti del Concilio di Trento, da cui ne hò deddotte quelle sette certissime verità, e voi non avete che a piegare avanti ad essi ossequiosa la fronte, e rinunziare a tutte le vostre idèe. Ma il male si è, che non ne avete ancora finito una, che ne incominciate subito una peggiore.

Fate dire al P. M. quello, che non dice, anzi il contrario di quel, che dice. Dove trovate, che abbia detto, che le Indulgenze (pag. 85.) erano in molti casi inutili, e sempre pregiudiziali? Ha detto bensì, che ristringendole alla sola remissione della canonica penitenza, molti non potevano goderne, perchè non vi erano soggetti, come erano i Vescovi, e i Sacerdoti, e i rei di peccati occulti, e quelli che subita avevano una volta la pubblica penitenza; ma questo non vuol dire, che sieno inutili, ma che non è credibile, che il Signore abbia voluto escludere tutti questi dal benefizio delle Indulgenze, e che per conseguenza le Indulgenze non erano ristrette alla sola remissione della pena Canonica.

Che poi li soli peccati d'Idolatria, d'omicidio, d'adulterio soggetti fossero all' Ordine della pub-

blica penitenza lo prova Natale Alessandro nella Dissert. VI. del Sec. III., in cui stabilisce = che la Chiesa non ha mai sottomessi alla pubblica penitenza tutti quelli, che erano rei di colpa mortale, e lo dimostra coll' autorità di Tertulliano, di S. Cipriano, di S Paciano Vescovo di Barcellona, di S. Gregorio Nisseno, di S. Basilio, di S. Agostino, de' Concilj d' Elvira, d' Ancira, di Neocesarea. Leggete quella lunga Dissertazione di quel dotto Domenicano, che conosceva meglio di voi la Storia Ecclesiastica, e i Padri; e vedrete portata all' ultima evidenza l' asserzione del P. M. e vi troverete riportate come obbiezioni, e da lui sciolte a maraviglia quelle autorità, che a voi servono di prova.

Aggiungerò due parole a quello *sponte confessum* di cui dite al P. M. colla solita vostra indecenza = *Anche in grammatica avete i vostri talenti. Come spiegate voi questo non difficil latino.* Questo non difficil latino in questo luogo, dove si parla di giudizio ecclesiastico, e secolare si oppone al *nominatum*, *et convictum*: e deve intendersi di coloro, che chiamati in giudizio per alcuno de' tre indicati delitti, o lo confessavano spontaneamente, o ne erano convinti: ma non vuol dire, che quelli, i quali si confessavano in secreto di qualche delitto occulto, fossero condannati alle Stazioni, o all' ordine delle pubbliche penitenze.

Sostiene è vero nella stessa Dissertazione il P. Natale Alessandro, che anche i peccati occulti d' idolatria, d' omicidio, d' adulterio soggetti fossero alla pubblica penitenza, ma questi soli, e non altri: contuttociò il P. M. ha creduto be-

ne di attenersi piuttosto su questo punto a S. Agostino, il quale parlando in un Sermone di un' omicidio, e di un' adulterio secreto (serm. 16. de Verb. Dom. dice, Cap. 8.) *Novit nescio quem homicidam Episcopus, et alius illum nemo novit. Ego volo publice corripere, ut tu velis inscribere. Prorsus non prodo, nec negligo, corripia in secreto. Pono ante oculos Dei judicium: terreo cruentam conscientiam: Persuadeo poenitentiam; Hac charitate præditi esse debemus. Sunt homines adulteri in domibus suis: in secreto peccant: aliquando nobis produntur ab uxoribus suis plerumque zelantibus, aliquando maritorum salutem quærentibus. Nos non prodimus palam, sed in secreto arguimus. Ubi contigit malum, ibi moriatur malum.* = Tale era la disciplina Ecclesiastica nell' Africa a tempi di S. Agostino, il quale aveva già detto (cap 7.) *Ergo corripienda sunt coram omnibus, quæ peccantur coram omnibus, ipsa vero corripienda sunt secretius: quæ peccantur secretius*. E S. Innocenzo I. nella sua lettera ad Esuperio = *Non habent latentia peccata vindictam (idest publicam.)*

E' poi una maniera affatto indegna di un' uomo onesto lo staccare, come voi fate, alcune parole da tutto il contesto, per fargli dire quello, che non dice. Non ha mai detto che le indulgenze, prese in genere, sieno pregiudiziali; ma ha detto che se il loro fondamento fossero *le sole canoniche penitenze* (parole da voi omesse, che cambiano il senso) il loro uso, invece di essere salutevole, sarebbe piuttostò di pregiudizio: e adduce a questo proposito le parole di S. Tommaso = *et præterea Ecclesia per hujusmodi indulgentias magis damnificaret, quam adjuva-*

ret, *quia remitteret ad graviores pœnas scilicet Purgatorii absolvendo a poenitentiis injunctis*.

Alla dimanda poi, che gli fate ,, con quale autorità stabilisse la Chiesa le pene canoniche? ,, vi ho già risposto in sua vece colla proposizione condannata da Alessandro VIII., che nella prima origine è da Gesù Cristo, il quale al momento, che fondò la sua Chiesa, le diede l' autorità di far Leggi; ma che le penitenze canoniche furono istituite immediatamente da Lei, e appartengono alla sua polizia.

Al contrario l'autorità di rimettere i peccati, e dopo la remissione di essi fatta nel Sacramento, rimettere fuori del Sacramento la pena temporale, che ancor vi resta, è immediatamente da Gesù Cristo non solo nella sua prima origine, ma ancora nella sua istituzione, avendo autorizzato immediatamente S. Pietro, e in esso tutti li suoi Successori ad applicare a fedeli veramente contriti, e confessati i meriti infiniti della sua passione per espiare con essi il debito, che ancora avevano colla sua giustizia; e in tutto questo nulla ha che fare, nè il Dalleo, nè il Ranza, nè la dottrina de' Protestanti, ma la sola dottrina della Chiesa sanzionata contro Lutero da Leone X., contro del Sinodo da Pio VI., e presa a difendere contro Le Plat dal P. M., il quale non ha mai avuta, nè ha veruna antipatia co' canoni penitenziali, come voi colla solita franchezza gli opponete. E di tuttociò non contento, siete andato a cercare alcune espressioni di un suo breve Sermone per censurarle. Egli non l'aveva più letto, ma ha voluto rileggerlo in questa occasione: e sebbene vi abbia tro-

vata qualche espressione inesatta, come è quella ,, della commutazione di una pena maggiore in ,, una pena minore ,, ; quando avrebbe dovuto dire col Concilio, che tolta la pena eterna vi rimane la temporale, non vi ha trovato però quel disprezzo de' canoni penitenziali, di cui l'accusate. Ha bensì osservato la mala fede, con cui portate così tronche le sue parole, che più non hanno il vero loro sentimento.

Parlando delle Indulgenze accordate dai Papi ai Confratelli del Rosario detto aveva nel principio di quel paragrafo ,, Nè in ciò si abusarono ,, que' Pontefici del sovrano potere di accordar le ,, indulgenze alla loro cura affidate, o non ne ,, fecer quell' uso, che i PP. bramarono del Tri- ,, dentino. Infatti e a chi potevano accordar me- ,, glio la remission della pena a nostri falli do- ,, vuta, che ai gemiti, ed ai sospiri di un cuo- ,, re, il quale penetrato dalla idea del suo nul- ,, la, e dalla gravezza delle sue colpe si fa col ,, pensiero a seguir Gesù Cristo dal primo mo- ,, mento, ch' entrò nel mondo fino all' ultimo, ,, che spirò sulla Croce, ostia di propiziazione, ,, e di pace, e si studia di entrare a parte de' ,, suoi dolori, e applicarsene la virtù salutare ,, per la remission de' peccati . . . . . . Ah co- ,, noscerebbe poco il vero spirito della Catto- ,, lica Religion nostra chiunque accordar voles- ,, se i mirabili effetti delle indulgenze alle an- ,, tiche pratiche esteriori di penitenza, e ne- ,, garli all' interna afflizione del cuore, ed ai ,, sospiri di un' anima accesa d'amor divino nel- ,, la meditazion de' misteri, che operati si so- ,, no per la nostra salvezza ,,.

Qui il P. M. argomenta contro di quelli, (fra i quali non dico, che siate ancor Voi) che mettono in ridicolo le molte indulgenze accordate alla recita del Santissimo Rosario, e prova contra di essi, che se da loro si accordano i frutti mirabili delle indulgenze agli esteriori esercizii di penitenza, tanto più accordar li dovevano alle interne afflizioni dell' animo nella seria meditazione della Passione di Cristo Signor Nostro. Ora in tutto ciò, che cosa v' è di contrario allo spirito della Religione, ed ai Canoni penitenziali?

Che se il P. M. una pagina dopo inserisce un' indulgenza di cent' anni, e cento quarantene a quei, che portano sopra di se il Rosario per divozione, e riverenza alla Vergine Santissima, vi cita anche la Bolla d' Innocenzo XI., in cui viene conferita, e questo bastar doveva a reprimere la vostra censura. Che se non è una grand' opera di penitenza esteriore, ed interiore il portare in saccoccia una coroncina, lo è però il fare dal canto suo quanto è possibile per soddisfare la Giustizia divina, il che sempre si suppone in quelli, che acquistar vogliono le indulgenze. Il portar poi la corona per divozione alla Vergine Santissima è una condizione apposta dal Romano Pontefice, come lo è la visita della Chiesa, o simili altre opere di pietà.

Dopo di che fate pure tutte le riflessioni, che voi volete; ma non proverete mai, che questa maniera di scrivere del P. M. sia contraria alla vera pietà, e all' intenzione della Chiesa.

Venendo ora alla mutazione di disciplina, di cui dice il P. M. che è stata variata in due punti, in quello cioè della penitenza canonica, e

in quello della riconciliazione de' peccatori; se aveste operato di buona fede, avreste osservato, che ivi parla delle pubbliche penitenze, di cui detto aveva poc'anzi, che, essendo stato proposto nel Concilio di Trento di rimetterle in pratica, i Padri di quel Concilio non hanno stimato bene di aderirvi. Per quello poi, che riguarda i peccati secreti, e le interne disposizioni del penitente, la Chiesa non solo non ha cambiato disciplina, ma non poteva cambiarla, perchè non si deve assolvere quello, il quale non è disposto a ricevere la grazia: ed è questo il motivo per cui anche a dì nostri li Confessori differiscono l'assoluzione agli abituati, a recidivi, a quelli, che sono in una prossima occasion di peccato. Che se aveste continuato a scrivere quello, che viene appresso alle parole da Voi citate, veduto avrebbe chi legge, che il P. M. non ha detto nè più, nè meno di quello, che dissero i Romani Pontefici nella condanna di coloro, i quali pretesero di asserire che = *la pratica di assolver subito i penitenti ha rovesciato l'ordine della penitenza.* = *E che l'ordine di premettere la soddisfazione all' assoluzione non è stato introdotto dalla polizia, e dalla istituzion della Chiesa, ma dalla legge medesima, e dalla prescrizione di Gesù Cristo; così esigendo la natura della cosa.*

Andiamo avanti „ La disciplina antica premet„ teva la soddisfazzione all' assoluzione: Dunque „ questa soddisfazzione non era la pena tempora„ le, che resta dopo la riconciliazione, e non era „ la pena temporale del Purgatorio. Non hò mai sen„ tito dire, che la disciplina antica aspettasse, „ che i Penitenti ritornassero dal Purgatorio per „ assolverli „.

È così sublime cotesto vostro raziocinio, che confesso ingenuamente di non arrivare a capirlo. La soddisfazzione non era certamente nè la pena temporale, che resta dopo il peccato, nè la pena temporale del Purgatorio: ma la soddisfazzione data alla Chiesa era una disposizione per essere ammesso alla comunione, e alla pace: e la soddisfazzione della pena, che resta dopo il peccato data alla Giustizia Divina era una disposizione per essere ammesso nel Cielo senza essere soggetto alle pene del Purgatorio.

,, La Chiesa antica era assistita nella disciplina
,, dallo Spirito Santo, quanto la moderna. Dunque
,, la disciplina antica, e la moderna erano stabilite
,, in vigore della podestà accordata da Cristo alla
,, Chiesa.

Non v' ha dubbio, che la Chiesa antica fosse assistita dallo Spirito Santo come lo è la moderna, e la moderna come l' antica: ma non v' ha dubbio nemmeno dopo il decreto di Alessandro VIII. de' 7. Decembre 1690., che la canonica penitenza stabilita dalla disciplina antica, fosse d'istituzione ecclesiastica, e per questo la Chiesa ha potuto variarla. Al contrario l' indulgenza, che ha per fondamento la pena temporale dovuta al peccato per la sua conversione inordinata alla Creatura è d' istituzione divina; e non può essere nè tolta, nè variata dalla Chiesa.

,, Affrettiamo al fine di quel vostro famoso ar-
,, gomento = L' oggetto delle indulgenze non
,, possono essere le sole penitenze canoniche, per-
,, chè invece di essere salutevole il loro uso, sareb-
,, be anzi di pregiudizio., come osserva S. Tommaso
,, in sup. q. 25. a. 1. *Praeterea Ecclesia per hyusmo-*

,, *di indulgentias magis damnificaret , quam adju-*
,, *varet , quia remitteret ad graviores pœnas scili-*
,, *cet Purgatorii absolvendo a pœnitentiis injunctis.*,,
Se aveste prosegnito a scrivere quello che siegue avrebbero veduto li vostri Leggitori , che il P. M. non fa che seguire la dottrina di S. Tommaso : ma , per far uso delle vostre sempre eleganti espressioni , è tanto insuperabile l' abito che avete fatto d'ingannar chi vi legge , che troncate il discorso , ove era più necessario di seguitarlo , per poi accusarlo di *mal' umore* colle canoniche penitenze , e d'irriverenza verso il S. Dottore . Seguiamo dunque a trascrivere il testo del P. M. perchè ognun veda , che ò non capite , ò quel che è peggio , fate mostra di non capire , quello , che leggete . Siegue adunque così ,, Onde non può essere al-
,, tro l' oggetto primario delle indulgenze , che il
,, debito della pena temporale , che resta ancora
,, a pagarsi dopo il perdono della colpa ,, il che corrisponde perfettamente a quanto prosiegue a dire S. Tommaso dopo le parole da Voi citate . *Et ideo aliter dicendum , quod valent (indulgentiæ) et quantum ad forum Ecclesiæ , et quantum ad judicium Dei* ; (non a rimettere , come voi dite , la pena canonica , che restava a farsi prima dell'assoluzione della colpa ; ma la pena temporale , che resta ancora dopo la remissione ò l'assoluzione delle colpe , come dice il P. M.) *ad remissionem pœnæ residuæ post contritionem , et confessionem , et absolutionem , sive sit injuncta , sive non* .....
E la ragione , che ne dà S. Tommaso , fa conoscere chiaramente , che le penitenze canoniche fatte prima dell' assoluzione senza una previa contrizione , che giustifichi , non bastano a soddisfa-

re questa pena temporale dovuta al peccato secondo il giudizio di Dio. Egli la ripete dall' unione del Corpo mistico, in cui qualunque membro partecipa dei beni comuni a tutto il corpo: ma per essere unito al corpo mistico di G. C. in maniera da partecipare dei beni comuni del Corpo, bisogna essere un membro vivo per la carità, e la grazia, non un membro morto per lo peccato. Per conseguenza finchè il peccatore non è ritornato in vita per l' assoluzione del Sacerdote, o per una previa contrizione che giustifichi, non può essere a parte di quelle indulgenze, di cui parla in questo luogo S. Tommaso.

Ma per togliere l' abuso, che fate delle parole di S. Tommaso, e la calunnia, che date al P. M. d' avere attribuito un' assurdo al suo S. Dottore, facciamoci ad esaminar meglio lo stato della questione, che ò non avete capito, o non avete voluto capire: nè è necessario per questo ricorrere al P. Suarez. Qui non si tratta dell' Ordine delle penitenze canoniche, ossia delle Stazioni, a cui erano soggetti i peccatori, prima di essere ammessi alla riconciliazione, poichè queste non erano più in uso a tempo di S. Tommaso.

Che a tempi di S. Tommaso non fosse più in uso la pubblica canonica penitenza lo dite voi stesso colle parole del Morino *hoc est finiente sæculo undecimo, et incipiente duodecimo*, a cui riduce il rigore delle pubbliche penitenze; e lo conferma nella sua Storia il Graveson Tom. IV. Colloquio VI.: e voi con una franchezza singolare azzardate di dire, che a tempi di S. Tommaso erano in uso le pubbliche penitenze. Anzi per poco, che aveste voluto riflettere sull' articolo,

di cui dite d' avere giustificata la dottrina *contro le citazioni imprudenti del P. M.* avreste capito benissimo, che ivi non si tratta principalmente della pena stabilita dai Canoni, ma di un' altra imposta dal Confessore al penitente.

Fra i Teologi di quel tempo ve n' erano di quelli, i quali dicevano che l' indulgenza vale bensì ad assolvere il penitente dall' obbligo impostogli dal Sacerdote di una qualche pena, o da quella, a cui era anche obbligato dagli statuti dei Canoni; ma non da quella, che secondo il giudizio di Dio si meritava nel Purgatorio; e la ragion loro si era, perchè l'inferiore non può derogare alla pena imposta dal Superiore. *Sed quidam dicunt, quod non valent ad absolvendam a reatu poenae quam quis in purgatorio secundum judicium Dei meretur, sed valent ad absolvendum ab obligatione, qua Sacerdos obligavit poenitentem ad poenam aliquam, vel ad quam etiam obligatur ex canonum statutis.* Questa distinzione dell' obbligo di una pena imposta dal Sacerdote, e di quella dei Canoni fa conoscere abbastanza, che a' tempi di que' Teologi, fra i quali Ugone da S. Vittore che viveva prima di S. Tommaso, non era più in uso l' esercizio della pubblica penitenza.

Prima di passar oltre conviene osservare che l' opinion di costoro, i quali volevano che l' indulgenza non valeva, che ad assolvere il penitente dalla pena *ad quam obligabatur ex canonum statutis*, corrisponde perfettamente alla proposizione del Sinodo ,, L' indulgenza nella *sua pre-*
,, *cisa nozione non è altro* che la remissione di

,, una parte di quella penitenza, che veniva dai ,, Canoni stabilita ai peccatori ,, e alla vostra, in cui dite = La indulgenza è remissione di una parte di penitenza canonica, che restava a farsi prima di ricevere l' assoluzion della colpa = Imperciocchè le parole *nella sua precisa nozione non è altro* = vengono ad escludere dall' indulgenza la remission della pena dovuta al peccato nel Purgatorio secondo il giudizio di Dio. In questo senso ha inteso la proposizione del Sinodo il Romano Pontefice Pio VI., come apparisce dalla sua condanna: in questo senso l' ha intesa il P. M. contro Le Plat: in questo senso l' ha insegnata Lutero, il quale non ammetteva alcuna pena temporale dopo la remission della colpa, come non volete ammetterla neppur voi; e se in questo senso è eretica, come voi dite, da voi stesso vi dichiarate; e fate una somma ingiuria a S. Tommaso, pretendendo di trarlo nella vostra erronea opinione. Egli comincia dal confutare l' errore di que' Teologi facendone vedere l' assurdità; e passa quindi a stabilire la sua sentenza, da cui è palese l' assurdità della vostra.

Risponde ai primi, come risponde a voi il P. M. che se l' indulgenza fosse ristretta alla sola remissione delle pene canoniche, e non si estendesse alla pena temporale dovuta al peccato dopo l' assoluzione della colpa, invece di giovarci, sarebbe di pregiudizio, perchè ci rimetterebbe ad una pena maggiore, come è quella del Purgatorio. Onde è affatto incredibile che l' indulgenza non sia altro, che la remissione della penitenza canonica: altrimenti ne seguirebbe l' assurdo, che rimproverava a que' Teologi il Santo Dottore

= *quia remitteret ad graviores poenas*, *scilicet Purgatorii absolvendo a poenitentiis injunctis*.

Rigettata così la sentenza di que' Teologi, passa immediatamente a stabilire la sua, di cui non fate parola: altrimenti avreste veduto quanto sia giusta l'espressione del P. M., ove dice che San Tommaso è stato dato alla Chiesa per combattere tutti gli errori; ed io aggiungo singolarmente li vostri. Siegue infatti così. *Et ideo aliter dicendum quod valent et quantum ad forum Ecclesiae*, *et quantum ad judicium Dei*. (Incominciate quì a vedere l' istituzione Ecclesiastica delle indulgenze, e l' istituzione Divina) *ad remissionem poenae residuae post contritionem*, *et confessionem et absolutionem*, *sive sit injuncta*, *sive non*.

E qui vedete 1. che l'oggetto, ò il fondamento dell' indulgenza non è la pena canonica, che restava a farsi, come voi dite, prima dell' assoluzione della colpa, ma la pena ressidua dopo l' assoluzione come dice S. Tommaso, *pœnæ residuæ post absolutionem*, 2. che questa pena dopo l'assoluzione vi rimane, o sia ingiunta, ò nò, *sive sit injuncta*, *sive non*, e la pena, che vi rimane dopò l' assoluzione, o sia ingiunta, o nò, è la pena di cui ha detto altrove, che è dovuta all'attacco disordinato alle creature, che porta seco il peccato mortale, e che secondo il giudizio di Dio deve scontarsi nel Purgatorio. 3. Che questa indulgenza non si acquista prima, ma dopo l' assoluzione, o *in re ò in voto* = *post contritionem*, *et confessionem et absolutionem* = Poichè l' indulgenza secondo il Santo è la partecipazione de' meriti di Gesù Cristo, e dei Santi. *Ratio autem*

quare valere possint, *est unitas corporis mystici*, *in qua multi in operibus pœnitentiæ supererogaverunt ad mensuram debitorum suorum*; *et præcipue propter meritum Christi etc.* Ma, per essere a parte dei meriti di Gesù Cristo, e dei Santi, e godere i benefizii di tutto il corpo, bisogna essere in esso non un membro morto, come è l' uomo nello stato di peccato, ma un membro vivo, come è l' uomo in istato di grazia; e per essere in istato di grazia è necessaria l' assoluzione del Sacerdote; e però prima di essa non può il peccatore conseguir l' indulgenza, di cui parla l' Angelico. Quindi qualora dice, che le indulgenze valgono e quanto al foro della Chiesa, e quanto al giudizio di Dio per la remission della pena, che ancor vi resta dopo l' assoluzione, non vuole dir altro, se non che valgono quanto al foro della Chiesa per anticipare l' assoluzione del peccatore, e per supplire alla mancanza di lui nella soddisfazzione imposta dal Confessore, e valgono quanto al giudizio di Dio per esimere il penitente dalle pene che dovrebbe espiare nel Purgatorio, dopo avere ottenuta la remission della colpa.

,, Anzi non solamente le canoniche penitenze
,, possono essere l' oggetto delle indulgenze, ma
,, non furono mai, non sono, e non saranno che
,, quelle ,,.

Il P. M. non ha detto che le canoniche penitenze non possono essere l' oggetto delle indulgenze: ma ha detto le sole canoniche penitenze, e lo ha detto dietro la dottrina di S. Tommaso, come avete letto pocanzi = *Valent ad remissionem pœnæ residuæ post absolutionem*, la qual pena non era certamente la pena canonica che si

premetteva all' assoluzione. Da queste stesse parole di S. Tommaso dovreste convincervi essere falso, che l'oggetto delle indulgenze non furono mai, non sono, e non saranno, che le pene canoniche: siccome è falso, che *la Chiesa per dodici secoli non conobbe che quelle*. La sola condanna di Pio VI. dovrebbe bastare a convincervene. Ma siccome pare, che non ne facciate alcun caso, così io non farò che ripetervi gli esempj delle indulgenze, che accordò nel V. secolo Sisto III., nel consecrare, che fece la Chiesa di S. Maria maggiore da lui medesimo rifabbricata; quelle che accordò nel VI. secolo S. Gregorio ne' giorni delle Stazioni: le molte indulgenze, che accordò Leone III. nel fine del secolo VIII. per la Germania, e la Francia: L'indulgenza di tre anni, che verso la metà del nono secolo conferì Sergio II. a quelli, che visitavano la Chiesa di S. Martino *in montibus*. Non cito gli autori, che ne parlano perchè gli avrete di già veduti nella lettera del P. M., che li riporta. Tutte queste indulgenze non erano senza dubbio la remissione della penitenza canonica; che restava a farsi prima di ricevere l'assoluzione della colpa, poichè niuno di tutti quelli, che potevano goderne, era stato soggettato da prima all' Ordine delle canoniche penitenze. Eppure la Chiesa non solo non ha mai reclamato contro di esse, ma le ha sempre riconosciute per vere, ed ha sempre accolto con piacere il benefizio grandissimo, che faceva a suoi Figli. La Chiesa, che è depositaria della vera dottrina, ha definito, che dopo l' assoluzione per lo più vi rimane la pena temporale dovuta a peccati attuali avanti la Giu-

stizia Divina. La Chiesa, che ha ricevuto da Cristo nel visibile suo capo la facoltà di accordare le indulgenze, ha definito, (benchè voi nol vogliate), che questa pena conviene pagarla o nella vita presente, o nella futura in Purgatorio, e San Tommaso Dottor della Chiesa ha deciso, che ad espiar questa pena giovano moltissimo le indulgenze acquistate da quelli, che hanno già ottenuta l' assoluzione delle loro colpe. Questi, e non altri, esser possono gli errori, che vi vantate d'aver trovato nella lettera del P. M. sulle indulgenze, perchè questa, e non altra è la sua dottrina. Ma questi che sono errori per Voi, per tutti gli altri sono innegabili verità.

Non curo quell'insulso vostro rilievo ,, Pa-
,, re che meditiate una rivoluzione strepitosa nei
,, fondamenti della dommatica Teologia ,,. Queste rivoluzioni il P. M. le lascia a Voi, che pare ne siate amante, come rilevasi nel vostro libro ,, LA
,, LIBERTA', E LA LEGGE ,, ma non posso passare sotto silenzio la vera impostura, che viene appresso ,, ivi (son vostre parole) rimproverate a
,, M. Le Plat l'aver detto che il Concilio non ha
,, definito come di fede, che l'indulgenza sia la
,, remission della pena, che resta a peccati dopo
,, l' assoluzione della colpa ,,.

Niente vi è di più falso di questo rimprovero, che gli attribuite. Il P. M. non solo non dice che il Concilio di Trento lo abbia definito, ma dice anzi tutto il contrario. Eccovi le sue parole . . . pag. 22. ,, Primieramente non è necessario, che
,, sia di fede la sentenza contraria alla vostra,
,, perchè sia vera, e giustissima la condanna,
,, che ne ha fatta Pio VI. Egli non ha detto di

,, essa, se non che è falsa, temeraria, ingiuriosa
,, a meriti di Gesù Cristo e condannata da Leon X,
,, fra gli errori di Lutero ,,. Quì non vi è un
minimo indizio della contraria definizion del Concilio; altrimenti Pio VI. non l'avrebbe condannata soltanto come falsa, e temeraria, ma anche come eretica: Onde è affatto fuor di proposito tutto quello, che venite dicendo, per provare, che nè Leon X., nè Pio VI. l'han definito. Anzi tanto è falso, che abbia rimproverato al Le Plat d' aver detto, che non era stato definito come di fede dal Tridentino, che lo afferma egli stesso alla pag. 24, e lo afferma con le parole di Francesco Veronio: e se non ostante dice al Le Plat, che doveva crederlo come tale, non lo ripete dalla definizion del Concilio, ma dall' articolo IV. da lui ammesso della dichiarazione del Clero di Francia, in virtù del quale i Decreti del Papa relativi alla Fede sono irreformabili, quando vi concorre il consenso di tutta la Chiesa, o radunata, o dispersa, come ha concorso finora a riconoscere le due Dogmaticbe Costituzioni di Leon X., *Exurge Domine*, ed *Auctorem Fidei* di Pio VI.

,, Come Cattolico (*avete fatto bene di avvisar-*
,, *cene*) m'interessa quanto Voi, soggiungete = So,
,, che a questa condanna di Leon X. voi rispon-
,, dete (M. Le Plat) che mal grado questa con-
,, danna il Concilio di Trento ha esaminati i
,, punti, e gli articoli della dottrina di Lutero,
,, senza che abbia mai voluto condannare quella
,, del suo articolo XVIIII., e confermar la con-
,, danna di Leon X. = A questa obbiezione risponde il P. M. coll'esempio del Concilio di Firenze, che ha trattata di nuovo la questione della processio-

ne dello Spirito Santo già decisa nel Concilio Ecumenico di Lione, e coll' esempio del Concilio di Trento, che ha esaminato di nuovo, e trattato quasi ogni articolo già deciso. A questa sua risposta voi soggiungete ,, Cosa vi salta adesso P. M. ,, carissimo di far diventare eretici i Padri del Con- ,, cilio di Firenze, e i Padri di Trento ,, (Quanto è mai insulsa questa vostra buffoneria!) ,, Se mai ,, lo aveste fatto perchè io non m' avessi a ma- ,, le di essere trattato per un poccolin Lutera- ,, no ,, (Nò, non è il P. M., ma siete voi, che vi siete dichiarato un poccolin Luterano) ,, Essi ,, meritano un riguardo infinitamente superiore a ,, quella giustizia, che dovete anche a me ,,. Senza dubbio che meritano un riguardo infinitamente superiore a quello, che meritate voi, dopo che avete avuto il coraggio di scrivere = Conchiudiamo: ,, il ,, Concilio in tutti que' luoghi, dove parla di pe- ,, na temporale per il peccato, non parla mai del ,, Purgatorio anzi lo esclude ,,. Questa conclusione, che è come l' estratto di tutti i vostri errori precedenti, ve la metto spesso in vista, perchè sola basta a scoprire il vero vostro carattere, ed a confondere tutti i vostri ammiratori, e segnaci.

,, Se la processione dello Spirito Santo era già ,, stata decisa nel Concilio general di Lione, non ,, era più dunque una questione, ma un Articolo di ,, fede, ed era un dogma di fede Cattolica. Il ri- ,, chiamare di nuovo ad esame, e con molto stu- ,, dio la questione della processione dello Spirito ,, Santo, era un contraddire ad un dogma di fede, ,, era un metterlo in dubbio ,,.

Quanto siete divenuto scrupoloso, dopo che avete detto di esser *Cattolico*! Credo che fosser Cat-

tolici al par di voi, e il P. Natale Alessandro, e il P. Graveson Domenicani, e il P. Giuseppe Catalani Prete dell'Oratorio: Eppure il primo Tom. IX. edit. Luc. 1734. pag. 651. scrive = *Verum cum publica de Quæstionibus controversis disputatio summo Pontifici magis placeret de Processione Spiritus S. a Patre et Filio inter Joan. de Monte Nigro Provincialem Lombardiæ O. P. et Marcum Ephesium (Sess. 18. 19. etc.) acerrime disputatum est*. L'altro cioè il Graveson Tom. VI. ed. Bassan. 1774. *Post multas hac illac ventilatas quæstiones et disputationes, productaque in medium quamplurima testimonia ex sacris litteris, et SS. Ecclesiæ Doctoribus, Nos quidem latini profitemur id, quod nos dicimus Spiritum S. a Patre ac Filio procedere etc.* Il Terzo non fa, che ripetere le parole di Natale Alessandro. Mi lusingo, che non vorrete accusare questi tre uomini assai più dotti di voi = *d'aver fatti diventare Eretici i PP. del Concilio di Firenze*; perchè parlando della disputa avuta coi Greci per la processione dello Spirito Santo l'hanno chiamata una *Questione*. Si può adunque metter di nuovo in questione una cosa già definita, non perchè se ne dubiti, ma per disciogliere le opposte difficoltà. Così han fatto i PP. del Concilio di Firenze: così han fatto quelli di Trento. Che questi abbian trattati gran parte dei dogmi già definiti in altri Concilj vi vuol poco a convincersene; giacchè in ogni Edizione di quel Concilio, si sogliono citare in margine gli altri Concilj, che trattate avevano le stesse materie. Che poi trattate le abbiano con sommo studio, e sottomesse a nuovo esame, basta leggere la storia di quel Concilio, per rimanerne convinti.

,, Fingete infatti per un momento, che si adot-
,, ti la strana vostra Teologia: chi ci assicura
,, che non venga un qualche nuovo Concilio, che
,, richiami ad esame, e tratti con molto studio
,, le questioni per usare i vostri termini incon-
,, siderati della Consustanzialità del Verbo, della
,, divinità dello Spirito Santo, della presenza reale
,, di Gesù Cristo nell' Eucaristia ,,?

La Teologia, e i termini, che voi dite inconsiderati sono la Teologia, e i termini, che usarono i Teologi surriferiti, e se si eccitassero de'nuovi nemici contro la *Consustanzialità del Verbo etc.* come si sono eccitati contro le Indulgenze nel Sinodo di Pistoja; se il Papa giudicasse necessario un nuovo Concilio, questo dopo d' avere trattati con molto studio, ed esaminati di nuovo i loro errori, verrebbe a una nuova decisione o condanna, ossia a rinnovar la già fatta.

Finalmente per quel, che riguarda l' esame, e la definizion degli Articoli relativi alla Comunione sotto ambe le specie vi risponde in mia vece lo stesso Concilio. *Duos vero Articulos alias propositos, nondum tamen excussos videlicet: An rationes quibus Sancta Catholica Ecclesia adducta fuit, ut communicaret Laicos, atque etiam non celebrantes Sacerdotes sub una tantum panis specie, ita sint retinendae, ut nulla ratione Calicis usus cuiquam sit permittendus: et an si honestis, et Christianae caritati consentaneis rationibus concedendus sit, et quaenam sint illae, eadem S. Synodus in aliud tempus ablata sibi quamprimum occasione* **EXAMINANDOS** *atque* **DEFINIENDOS** *reservat.*

,, Ma prima sentite una mia Dichiarazione. Non
,, è questo il luogo, in cui voglia trattare l' Ar-

,, gomento della Superiorità del Rom. Pontefice
,, ai Concilj Ecumenici .,,

Fate bene a non trattarlo nè quì, nè altrove, per non aggiungere de' nuovi errori ai già detti nelle altre vostre Opere, e segnatamente nelle vostre Istituzioni di Storia Ecclesiastica Sezione II. Sec. I. 2. 6. dove avete inserita chiara, e lampante la terza Prop. condannata siccome *eretica* nella Bolla *Auctorem Fidei*. In fatti voi dite . ,, Voglio ,, credere che per Chiesa non abbiasi quì ad ,, intendere l' esterior Società, ma la Spirituale ,, autorità : ma l' Ecclesiastico Ministero, e Go- ,, verno. Ciò posto la Chiesa è una Monarchia. ,, Lo sia pure. Ma l' essere Monarchìa vuol ,, dire, che non riconosce, che *un Capo mi-* ,, *nisteriale* e visibile su questa Terra ,, . Quanto io compiango que' poveri Giovani, che venivano alla vostra Scuola nelle Università di Pavìa, e di Pisa! Di quante erronee dottrine dovete averli imbevuti!

,, E non è questo il luogo, in cui abbia a ,, dirvi la mia opinione.

Sarebbe stato meglio, che non ce l' aveste mai detta. Poichè quando vi siete provato a dircela nel vostro Commonitorio al P. Lovat, ci avete fatti entrare in un grande sospetto, dicendo (pag. 81.) ,, nè potendo esser pago *della so-* ,, *la infallibilità papale alquanto screditata* anche ,, fra di noi ,, M' immagino, che avrete voluto dire i Giansenisti del vostro Partito, se ve ne sono; poichè la massima parte degli ottimi Cittadini compiange la lor cecità.

,, Si tratta di vedere la maniera con cui di- ,, fendete la vostra, non di sapere la mia. Voi

„ siete padrone di sostenerla, ma non siete pa-
„ drone di dire un eresia per sostenerla „ .

L'eresia l'avete detta Voi, come vi ho fatto vedere pur ora. Anzi le vostre opere ne sono un impasto. L'erronea vostra opinione, già la sappiamo dalle altre vostre produzioni. La maniera poi con cui il P. M. ha difesa la sua sentenza, che è quella di tutti i buoni sulla superiorità del Romano Pontefice al Concilio, e sulla infallibilità delle sue Dogmatiche Costituzioni, quando parla alla Chiesa dalla sua Cattedra come suo Pastore, e Maestro dovete cercarla nei = *Motivi*; *per cui lo stesso P. M.*, *ha creduto di non poter aderire alle quattro Proposizion Gallicane*, quando vi è stato invitato, e non in una Lettera sulle Indulgenze; nella quale non tocca, che di passaggio questo argomento. Troverete in essi, che l'infallibità della Chiesa è di fede; ma allora solamente, che è unita al suo Capo; e vi troverete esaminate, e disciolte tutte le difficoltà; che qui proponete fuori di luogo; per distrarre, e confondere la fantasia di chi legge.

Che il Concilio, o la Chiesa raunata ne' suoi Pastori dovesse avere come legittima la condanna fatta da Leon X. degli errori di Lutero, dopo che la Chiesa dispersa riconosciuta l'avea come tale pel corso di 40. anni, non avvi altro che Voi, che possa metterlo in dubbio, siccome non avvi che voi, che possa mettere in dubbio, che nella supposizione (impossibile) che nella Bolla del Papa il Concilio vi avesse scoperto un qualche errore, avrebbe dovuto avvisarne la Chiesa, dal che non ne deduce il P. M. la

superiorità del Pontefice al Concilio, ma l'infallibilità de' suoi Decreti, quando parla alla Chiesa dalla sua Cattedra.

,, Egli è proprio un peccato, che non abbiate
,, mai letta, come pare, la Bolla *Exurge Domine*
,, di Leon X. ci avreste allora risparmiate tutte
,, le inezie, che dite in questo §. X. ,,

Ma è un peccato assai maggiore, che voi avendola letta, non vi abbiate trovata la condanna della Proposizione del Sinodo, che vi ha trovata Pio VI., e peggio ancora, che avendovela trovata, abbiate avuta la temerità d' insegnarla, e di assumerne la difesa.

Le inezie poi sono una mercanzia tutta vostra, e ne sono una prova le vostre lettere: ma questo sarebbe poco male, se non fossero un impasto d' insolenze e di errori. Osservatelo nella Nota a a piè della pag. 128. Dopo d'aver citata la proposizion di Lutero = *Indulgentiae necessariae sunt publicis criminibus, et propriè conceduntur duris solummodo, et impoenitentibus* = e quella del P. M., che *le penitenze Canoniche s' imponevano per i soli peccati d' Idolatria, d'omicidio, d'adulterio* soggiungete = *trova Egli niente di unissono fra la prima parte della proposizion di Lutero, e la propria?*

Niente affatto, vi rispondo, ma un poco di mala fede per parte vostra. Lutero parla della *necessità* e il P. M. parla del fatto \ Lutero diceva *necessariæ sunt*, il che è un errore: e il P. M. *che s' imponevano*, come gli fate dir voi, o com' egli ha scritto, furono stabilite, il che è una verità istorica, ch' egli sostiene col Natale Alessandro, come vi ho fatto vedere poc'anzi, e con S. Agostino: col primo quanto ai soli pecca-

ti d' Idolatria , d' adulterio , d' omicidio : coll' altro quanto a questi stessi peccati , che non eran soggetti alla pubblica penitenza , quando erano occulti ?

,, A me pare di sì non ostante la sua immagina-
,, zione di una non so quale Indulgenza d' al-
,, tra specie , che mostra di credere : ma di cui non
,, sa trovare la menoma traccia in tutta l'antichità,
,, anzi neppure nel metodo attuale . Pensi egli a
,, sbrigarsene .

Che a voi sembri di sì, non fa maraviglia . Vi siete dichiarato abbastanza nelle altre vostre produzioni . Fa maraviglia , che sembri di sì anche a quelli che dovrebber conoscere le vostre pazzie . Quanto all' Indulgenza d' altra specie già ve ne ho mostrato la traccia in quella di Sisto III. , e di Gregorio M. per riguardo alle Stazioni di Roma, e ve lo dimostrerò ancor più nella lettera,che viene appresso . Quanto al metodo attuale , che è lo stesso , che usava in altri tempi la Chiesa , ve lo insegnerà il Fischero Vescovo di Rochester , che ha ratificata col sangue la dottrina contraria alla vostra . Egli la riduce a tre punti , da cui vedrete , che l' Indulgenza di un' altra specie che mostra credere , e che crede di fatti il P. M. , è unissona perfettamente alla sua , e la sua a quella della Chiesa e nulla ha che fare con quella di Lutero simile alla vostra . *Primum erat manere ut plurimum post deletam culpam poenæ cujusdam obligationem pro peccatis . Secundum erat , quod ea poena tolli potest per Indulgentias a Summo Pontifice concessas . Tertium quod nihil ex eo divinae Justitiae derogabitur , quae abunde resarcietur ex Christi Sanctorumque meritis quidquid ex*

poenae persolvendae taxa peccatori defuerit. Mi pare che il P. M. se ne sia sbrigato assai bene. Non so come vi sbrigherete voi dal Can. XXX. della Sess. VI. del Tridentino. *Si quis post acceptam justificationis gratiam cuilibet peccatori poenitenti ita culpam remitti, et reatum aeternae poenae deleri dixerit, ut nullus remaneat reatus poenae temporalis exsolvendae vel in hoc saeculo vel in futuro in Purgatorio, antequam ad regna coelorum aditus patere possit. Anathema sit*. Che io torno a ripetervi, perchè mi scrive un'Amico di mettervelo tanto in vista, che andiate a nascondervi per la vergogna, e voi, e i vostri Approvatori.

,, Gli errori inseriti in questa Bolla sono 35, ,, dopo i quali passa alle qualificazioni in globo, ,, come dicono i Teologi, senza applicarne par- ,, ticolarmente veruna. ,, *Venerab. Fratrum nostrorum consilio, et assensu, ac omnium et singulorum prædictorum matura deliberatione praedicta auctoritate Omnipot. Dei et B. Ap. Petri et Pauli, et nostra praefatos omnes et singulos Articulos, seu errores tamquam ut praemittitur, respective haereticos aut scandalosos, aut falsos, aut piarum aurium offensivos, vel simplicium mentium seductivos, et veritati Catholicae obviantes damnamus. reprobamus atque, omnino rejicimus*. ,, Vedete anche Voi, che il Papa in ,, questa Bolla niente definisce di nuovo, nulla ,, decide, nulla asserisce ,,.

Ho veduto 1. che di 41. che sono gli Articoli, o gli errori di Lutero inseriti dal Papa nella sua Bolla, voi li avete ridotti a 35. con quale autorità, e con qual fine io non lo so. 2. Che il

Papa ha sottoposti al più rigido esame alcuni di quegli Articoli, ch' erano già decisi da' Concilj, e segnatamente da quel di Costanza. 3. Che ha autorizzato colla sua Bolla la condanna delle Università di Lovanio, e di Colonia. 4. Che sebbene non applichi ad ogni Articolo una qualifica determinata, ha deciso però di tutti insieme, che non sono Cattolici, poichè da essi, o da alcuni di essi ne siegue apertamente, che la Chiesa può errare, e ha sempre errato. Questo lo avreste veduto ancor voi, e lo avrebbe veduto chiunque legge le vostre lettere, se colla solita vostra ingenuità non aveste ommesse le parole del Testo, che precedono quelle recate da Voi. Dice adunque così = *Nos igitur in praemissis propensius, ut decet, procedere, nec non hujusmodi peste morboque canceroso, ne in agro dominico tamquam vepris nociva ulterius serpat, viam praecludere cupientes, habita super praedictis erroribus, et eorum singulis prudenti trutinatione, discussione ac districto examine maturaque deliberatione omnibusque rite pensatis, ac saepius ventilatis cum Venerabilib. Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus ac Regularium Ordinum Prioribus seu Ministris Generalibus, pluribusque aliis reperimus eosdem errores respective (ut praefertur) aut articulos non esse Catholicos nec tamquam tales esse dogmatizandos . . . nam ex eisdem erroribus, vel eorum aliquo vel aliquibus palam sequitur eamdem Ecclesiam, quae Spiritu Sancto regitur errare, et semper errasse* = Vi pare, che il Papa con queste parole nulla decida, e che nulla asserisca in quelle da voi riferite = *Damnamus, reprobamus atque omnino reiecimus; ac pro damna-*

tis , reprobatis , et rejectis ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus haberi debere harum serie decernimus , ac declaramus ? Sapete voi , che cosa ha asserito , e deciso ? Ha decisa , e asserita la Contraddittoria di ciascuna delle 41. Prop. condannate : e vi dirò anche di più : Ha asserita e decisa la condanna della Proposizione del Sinodo, e della vostra , e ve ne assicura Pio VI. dicendo = *Jamdudum in Art. XIX. Lutheri damnata* .

,, Potete applicarle una di quelle censure , che ,, meglio stimate , ma sarete voi non il Papa , ,, che qualifica particolarmente quella proposi- ,, zione ,, .

Il P. M. non ha applicata alla vostra definizione delle Indulgenze , che quella di falsa , temeraria , e inginriosa ai meriti di Gesù Cristo che vi ha applicata Pio VI : epperò non è Egli , ma il Papa , che l' ha qualificata particolarmente .

,, E la vostra autorità , ch' io sappia , non è ,, ancora divenuta infallibile ,, .

Questa è una delle solite vostre inezie , la quale non merita , che il disprezzo .

,, Il Concilio di Trento , che ragionava meglio ,, di voi non ha ben veduto com' entrasse la su- ,, periorità o del Concilio o del Papa in quella ,, Bolla .

Non v' ha dubbio , che il Concilio di Trento ragionava meglio del P. M. ; ma ragionava assai meglio anche di Voi . E siccome ha veduto , che il Superiore è quello , il quale conferma i Decreti dell' Inferiore , e non questo i Decreti di quello : così non ha creduto di dover confermare la Bolla di Leon X. Ed ecco come avea luogo in questa occa-

sione la Superiorità o del Concilio, o del Papa non nella Bolla, ma fuori di essa.

,, Ha ben veduto, che quella condanna era
,, giusta, ma che non era una decisione, e per-
,, ciò si è applicato a farla ,,.

Ha veduto adunque, ch'era giusta in fin d'allora la condanna, che si sarebbe fatta a dì nostri della vostra sentenza; e se è una decisione a tempi di Pio VI., lo era anche a tempi di Leon X., e siccome questo Pontefice ha condannati i molti e varj errori già condannati dai Concilj, e con essi l'Eresìa de'Boemi, e de'Greci; così, essendosi suscitati nuovi nemici e nuove difficoltà, il Concilio si è applicato a esaminarli di nuovo, e condannarli; quando non vogliate, che anche i suoi Predecessori e i Concilj li abbian lasciati indecisi.

,, E se la Bolla non era una decisione sufficien-
,, te al bisogno, perchè volete, che fosse un
,, *errore contro di cui non avrebbe dovuto tacere*
,, *il Concilio*? Dite voi stesso, che il Concilio si
,, contentò di definir quello, che non era stato
,, deciso ancora dal Papa, altrimenti i Protestan-
,, ti avrebbero trionfato de' loro errori ,,.

Scusatemi, se vi parlo con libertà. Mi sembra questa una vera impostura. A provarlo, io non ho che a trascrivere le parole del P. M. non quali sono riportate da voi, ma quali scritte furono da lui = *Ma il Concilio*, *voi aggiungete*, *non ha voluto condannare l' Artic. XIX. nè confermar la condanna*, *che fatta ne aveva il R. P. Leon X.*

A questa obbiezione del Le Plat così risponde il P. M. = *E' facile comprenderne la ragione. Il Concilio ha supposto*, *come doveva*, *leggittima la condanna già fatta dal Papa di quell' Articolo*;

altrimenti non avrebbe tacciuto su questo punto, non potendo permettere, che si spargesse nel popolo un erronea opinione, che averebbe dato motivo agli Eretici di ostinarsi ne' loro errori.

Ora, dove trovate quì, che il P. M. abbia detto, che fosse *un errore contro di cui non avrebbe dovuto tacere il Concilio*? E quel che è peggio, riportate in diverso carattere queste parole, per dare a credere a chi legge, che sono sue; quando egli non dice altro se non che, se il Concilio non avesse riconosciuta per legittima e giusta la condanna di quell' Articolo, non avrebbe potuto tacere per non dar motivo agli Eretici di ostinarsi ne' loro errori, dal che ne siegue, che avendo tacciuto ha riconosciuta per legittima, e giusta la condanna di quell' Articolo fatta da Leon X., come prosiegue a dire con queste parole:, Esso ,, adunque ne ha supposta legittima la condanna, ,, e se non ha confermata la Bolla su questo ,, punto, non l' ha nemmen confermata in tanti ,, altri, che la riguardano. Dovremo creder per ,, questo, che non sieno di fede? Intanto non ,, l' ha confermata, perchè si è creduto inferio- ,, re al Papa, e sarebbe stato ridicolo, che ,, avesse voluto confermare la Bolla di quello, ,, da cui il Concilio chieder dovea e aspettar ,, la conferma de' suoi Decreti. In tutto questo dove trovate quelle parole da voi citate come sue in carattere diverso ,, Dite voi stesso, che ,, il Concilio si contentò di definir quello, che ,, non era stato deciso ancora dal Papa: altri- ,, menti i Protestanti avrebbero trionfato de' loro ,, errori ,,.

,, Voi dite, che sarebbe stato ridicolo, che il
,, Concilio avesse voluto confermare la Bolla, e
,, S. Leone si gloria nel Signore, che l' esame
,, fatto dai PP. di Calcedonia, e il loro giudizio
,, abbia confermata con un consenso ultimo, e
,, irretrattabile la sua lettera dogmatica. Possi-
,, bile che siate sempre in contraddizione colla
,, dottrina dei Padri ,, .

Possibile, che siate sempre d' accordo co' Novatori, e non vogliate intendere a dovere le espressioni dei Padri! Alle parole da voi citate di S. Leone il P. Quesnello fa una postilla in tutto simile alla vostra, come veder potete presso i Fratelli Ballerini, che così scrivono: ,, *Quaesnellus hic postillam affixit = irretractabili Concilii Oecumenici assensu firmantur etiam primae Sedis judicia* ,, . Vedete se è unissono a quello, che dite voi; e udite poi la risposta di que' dotti Fratelli, da cui vedrete, che non avete inteso, o voluto intendere S. Leone. *Sed non eum sensum Leonis verba praeferunt, ut judicia Rom. Saedis, quasi per se non satis firma Concilii oecumenici assensu, et confirmatione indigeant. Verbum enim firmavit non afficit ipsa primae Saedis judicia, sed ad ea refertur, quae primae Sedis judicio prius fuerant definita, ita ut irretractabilis sit Concilii assensus, cum ea confirmat, quæ prius ab Apostolica Sede definita fuerunt. Caeterum alibi jam vidimus Leonem satis firmam, et irrectractabilem per se agnovisse suam definitionem editam in Ep.* 28. *ad Flavianum, quae hic indicatur*.

Se poi veder vorreste la risposta del P. M. eccovela nel Tom. II. della sua Opera sulle Prop. Gallicane p, 227. ,, Siccome si abusano gli Av-

,, versarj di queste parole, per dire col P. Ques-
,, nello, che il consenso irretrattabile del Con-
,, cilio Ecumenico conferma anche i giudizj della
,, prima Sede: così conviene osservare che il
,, Santo in questo luogo non vuol dir altro, se
,, non che i Vescovi tutti di quel Concilio han-
,, no acconsentito irrevocabilmente a quello, che
,, il Signore aveva per mezzo suo definito, fa-
,, cendo conoscere col giudizio di tutto il Mon-
,, do, che quello, che vien definito dalla Ro-
,, mana Sede, procede veramente da lui ,,. Nè
poteva dire diversamente: poichè espresso si era
già tante volte, che non voleva si mettesse nep-
pure in dubbio, o si movesse questione sulla
dottrina da lui espressa nella sua Lettera.

,, Voi ci dipingete quel Decreto sulle Indul-
,, genze, quasi come fatto senza molta riflessione
,, su due piedi, nel far fagotti, come suol dir-
,, si. Mi pare, che doveva meritare un po più
,, di rispetto. = *Il Decreto sulle Indulgenze è*
,, *stato l'ultimo a trattarsi in quel Concilio*, *e le*
,, *circostanze in cui si trovava*, *forse non hanno*
,, *dato luogo a trattarlo in tutta la sua estensio-*
,, *ne* . . . Essendosi divolgata in Trento la voce,
,, che il Papa era pericolosamente ammalato ec.
,, E' egli così, che parla un P. M. in Teologia,
,, di un Decreto di un Concilio Generale fatto
,, contro l' errore di Lutero, che aveva dato
,, motivo a tutti gli altri?

E' appunto, che così parla un P. M. in Teolo-
gia, che narra le cose come sono avvenute, e
non si studia d' adulterarle come fate voi. Giac-
chè non vi piace di sentire il P. M. sentite al-

meno un Vescovo, che così parla nella sua Storia degli ultimi IV. Secoli lib. XXII. §. LIII. e seg. ,, Poichè gli Ambasciatori dell' Imperatore
,, Ferdinando, del Re di Portogallo e della Rep.
,, di Venezia facevano continue istanze perchè si
,, sollecitasse il fine del Concilio, i legati ai 25
,, dello stesso mese significavano al Card. Borro-
,, meo ch' era ormai tempo, che sua Santità spe-
,, disse la Bolla di Conferma di tutti gli atti del
,, medesimo ec. ,, ,

,, LIV. I Vescovi della Spagna approvavano
,, per verità quest' ultima parte, ma quanto a
,, terminare il Concilio dichiaravano, che le
,, materie non ancora ben preparate dovevano
,, rimettersi ad un altra Sessione ed i Cesarei
,, chiesero, che non si ommettesse il Dogma
,, delle Indulgenze, come quello dal quale Lute-
,, ro avea preso il pretesto d'impugnare la Chie-
,, sa . . . Avendo esso (il Conte di Luna) in-
,, giunto a que' Prelati di opporsi onninamente al-
,, la ultimazione del Concilio, gli fù da essi ris-
,, posto, che le ragioni addotte da Legati erano assai
,, forti, e gli fù fatto riflettere, che il prolon-
,, gare ulteriormente il Concilio poteva metterlo
,, in pericolo di perdere in un momento,
,, quanto aveva operato nel giro di tanti anni,
,, se a caso fosse improvvisamente accaduta la
,, morte del Pontefice, o dell' Imperatore, ed
,, esso Concilio si fosse sciolto da se stesso.
,, Sebbene si fosse in quella occasione esamina-
,, to ancora il dogma della indulgenze; i Presi-
,, denti dichiararono, che presentemente si sareb-
,, be ommesso, e gli Ambasciatori Cesarei; i
,, quali ne avevano già chiesta la decisione, si

,, prestarono al sentimento comune in vista del-
,, la urgente necessità di chiudere il Concilio.

LX. I Padri dopo d'aver consumata una gran par-
,, te della notte nel consultare e la maggior par-
,, te del giorno in questa Sessione, lungi dall'es-
,, sere stanchi non si erano, che maggiormente ani-
,, mati ad ultimare con sollecitudine quel gran
,, lavoro che da più anni teneva impiegate le loro
,, sollecitudini, e i loro sudori. Per la qual cosa
,, mentre il primo Presid. il Card. Moroni avreb-
,, be desiderato, che si ommettesse il Decreto
,, delle Indulgenze, che non gli sembrava ridot-
,, to a tutta la sua perfezione, tutti generalmente i
,, PP. e con essi gli altri due Presidenti, e gli Am-
,, basciatori dei Principi riflettendo, che la ma-
,, teria era già stata ampiamente discussa sotto
,, Giulio III. e che non conveniva lasciare intatto
,, un Articolo, sul quale aveva gettato Lutero il
,, fondamento della sua Eresia, fù nella stessa sera
,, ridotto a quel termine, nel quale fu pubblica-
,, to ,,. Da questi pochi sentimenti presi dalla
Storia di M. Becchetti, e da lui ricavati da quel-
la del Pallavicini voi ben vedete che il P. M. in
Teològia non ha detto nè più nè meno di quello,
che han detto un Vescovo, e un Cardinale.

Che poi il Decreto sulle Indulgenze, fosse let-
to al dopo pranzo, e che in esso si contengano
molte cose non decise dal Papa; ve lo dirà in
mia vece Pietro Soave o sia F. Paolo Sarpi, il cui
giudizio non può non piacervi, dopo che un vo-
stro Amico, ne ha fatta la Giustificazione, che
ha già avuto l'onore di essere proibita. Dice
adunque (p. 831. ediz. 1629.) ,, Dopo il desina-
,, re si fece la Sessione, nella quale fu letto il

,, Decreto delle Indulgenze, che in sostanza con-
,, tiene = Cristo aver data l' autorità di conceder-
,, le alla Chiesa, e lei averla usata ad antichissimo
,, tempo; et pertanto la Sinodo insegna, e coman-
,, da, che l'uso di quelle sia continuato, come
,, salutifero al popolo Cristiano, e approvato da
,, Concilj, e anatematizza quelli, che diranno,
,, che sieno inutili, o che la Chiesa non abbia
,, podestà di concederle.

Altro più non mi resta, che chiuder la lettera co' vostri medesimi sentimenti. Se i molti gravissimi errori, su quali vi ho trattenuto, non bastano a convincervi della necessità, in cui siete di ritrattarli, e riparare lo scandolo, che dato avete alla Chiesa, io capisco, che getto le fatiche al vento, *in vacuum laboravi*, ma non devo tralasciare per questo di disingannare coloro, che vennero sedotti da Voi.

,, Se vi ho parlato con qualche libertà, e mi
,, sono fatto coraggio a dirvi senza adulazione
,, quello, che penso datene la colpa, o il merito
,, a S. Ambrogio, da cui ho imparato, che fu
,, *cum faciunt, qui non audent explicare, quod*
,, *sentiunt*.

Il P. M. quanto abomina ogni adulazione altrettanto detesta la Cinica vostra libertà, e il coraggio, che avete di pubblicare gli erronei vostri pensieri: ma non può soffrire per verun modo, che chiamiate a parte della vostra animosità Sant' Ambrogio. Dunque, per darne un esempio, quando scrivete nel vostro libro LA LIBERTA' E LA LEGGE: (p. 132.) ,, Una vaga condanna e di-
,, spotica si lasci alla violenza delle Inquisizioni, si
,, lasci agli stupidi e spesso maligni Compilatori

,, dell' Indice Romano, avezzi da lunga stagione
,, a disprezzare i più sacri diritti della Religio-
,, nè e dell' uomo, dopo aver disprezzato le più
,, Savie leggi di alcuni moderati Pontefici sommi,
,, che per quanto temettero nel vedere gli abusi,
,, non furono felici abbastanza per poterli repri-
,, mere = Quando dissi *avete parlato con libertà e vi siete fatto coraggio di scrivere senza adulazione* una calunnia sì obbrobriosa e sì nera degli Inquisitori, e de' Compilatori dell'Indice Romano, *avete voluto darne la colpa o il merito a Sant' Ambrogio*? E non vi si è inaridita la mano nello scrivere una iniquità così grande?

Bisogna poi, che abbiate perduto il giudizio, o che il Signore vi abbia accecato nel riportare, che fate le parole suddette di S. Ambrogio, le quali vengono direttamente contro di Voi. Se aveste riportate anche quelle, che le precedono immediatamente, veduto avreste, che il Santo non vuol dir altro, se non che, siccome l' Ariana Eresia si studiava di nascondere con mentiti colori, e studiate parole la sua perfidia, e gli Ariani, che non ardivano di spiegare i veri lor sentimenti, ingannavano i men cauti: così ancor voi sotto il velo della *Perpetuità della fede*, *della dottrina dei Padri*: *dello studio dell' antichità*, *dello zelo per l' antica disciplina* e simili altri studiati pretesti coprite gli erronei sentimenti, che vi covate nel petto. E quando dite = Non
,, è questo il luogo in cui voglio trattare l' ar-
,, gomento della superiorità del R. Pontefice al
,, Concilio Ecumenico, ossia della infallibilità della
,, sua Sede: *fucum facis, qui non audes explicare*,

quod sentis. Voi ingannate, chi legge, mentre non ardite di spiegare i vostri sentimenti, che ben sappiamo, esser contrarii e alla superiorità del Pontefice al Concilio, e alla verità irreformabile de' suoi giudizj.

Sono ec.

21. Novembre 1817.

Risposta al P. S.

Vedo, che il vostro zelo non ha saputo contenersi fra i limiti di una lettera; benchè assai lunga; e siete andato a cercare in altre Opere del P. M. delle materie alla vostra critica intemperante. Cominciate dalle parole di un breve Sermone, in cui dice ,, che Maria Santissima ha concepito na- ,, turalmente nel seno = Giacchè avete citato poc' anzi S. Ambrogio, vi risponderà egli in mia vece, e seco lui S. Tommaso. 3. P. q. 33. a. 4. = *Dicendum, quod sicut Ambrosius dicit in libro de Incarn. Multa in hoc mysterio, et secundum naturam inveniri, et ultra naturam. Si enim consideremus, quod est ex parte materiæ conceptus,* QUAM MATER MINISTRAVIT, TOTUM EST NATURALE; *Si vero consideremus, quod est ex parte virtutis activæ, totum est miraculosum: Sed quia unamquodque magis judicatur secundum formam quam secundum materiam, et similiter secundum agens, quam secundum patiens, inde est quod Conceptio Christi debet dici simpliciter miraculosa, et supernaturalis, sed secundum aliquid* NATURALIS; Eccovi ciò, che ha detto il P. M. Credo che queste poche parole bastino a confondervi, e a giustifi-

care la sua espressione dall'altrui ignoranza. Che se i fedeli sono assuefatti a recitare nel Simbolo *conceptus de Spiritu Sancto*, sono anche assuefatti a dire nell' Ave Maria = *Sancta Maria Mater Dei*, e vi troverete molto imbrogliato a sostenere come la Vergine sia vera Madre di Dio, quando non abbia concorso naturalmente al suo prodigioso concepimento. Sento che siete disposto a dinunziarlo alla Congregazione dell' Indice, a que'Signori cioè, di cui ci avete fatto poc' anzi un elogio così glorioso. Farete benissimo a farlo per dar meglio a conoscere il vostro zelo, ma sarà bene che incominciate dal denunziarvi le altre vostre Opere.

Un altra espressione, che tacciate di temeraria empietà, voi trovate nello stesso suo libricciuolo di cui dite = Io leggo indirizzate al divin ,, Padre queste parole = Se indegno io sono di ,, essere vostro figlio, voi indegno non siete di ,, esser mio Padre = Mi rallegro con voi, ma ,, che avete inteso di dire, con queste irrive- ,, renze =.

Il P. M. ha inteso di dire quello, che ha detto S. Agostino con queste parole = Se indegni noi siamo di essere amati da voi, voi indegno non siete di essere amato da noi: indegni noi siam di servirvi, ma voi indegno non siete del servizio delle Creature col sangue vostro ricomperate. Ha inteso di dire quello che dice Sant'Anselmo: *Si feci ut non essem servus tuus; numquid facere potui ut non essem effectus tuus? Si mihi puritatem meam ademi, numquid misericordiam tuam peremi etc.*

Mi lusingo che non averete coraggio di accusare d' irriverenza questi due gran Santi, e di tacciare di temeraria empietà le loro espressioni. Quest' ultima potete tenervela tutta per voi.

Un' altro tratto d' inconsiderata eloquenza voi trovate nella sua Predica del Venerdì Santo in cui dice ,, Gira (Gesù) al Cielo lo sguardo, e ,, le dodici Legioni di Angeli, ch'ei si promette ,, dal Padre, comparir non si veggono in sua dife- ,, sa =... Trovate voi nulla in questa vostra imma- ,, ginazione, che sappia un po di bestemmia ? ,, Chiedetene ad alcuno de' vostri P. Inquisitori, ,, oppure al Padre Stanislao di S. Francesco ,, vostro Approvatore, che ha trovato nelle vo- ,, stre Prediche una connessione continuata de' ,, Libri divini, e della dottrina dei PP. ,,.

Quanto è insulsa la dimanda da farsi ad alcuno de' PP. Inquisitori o al P. Stanislao: altrettanto è falso, che sappia di bestemmia l' immaginazione del P. M.. Che G. C. si promettesse dal Padre dodici Legioni di Angeli, se le avesse richieste, è espresso nelle Scritture in maniera, che non può dubitarsene. Che queste non sieno comparse nel tempo della sua Passione, è certo ugualmente. Queste due verità ha espresse colle parole da voi riferite il P. M. Il motivo poi per cui non sono comparse, cioè, perchè non le ha dimandate, non l' ha espresso, nè doveva esprimerlo, trattandosi dell' universale abbandono in cui si è ridotto il nostro Signor G. C. per la nostra salvezza: Egli non ne parla, perchè non doveva parlarne, e voi trovate una bestemmia nel suo silenzio. Se fosse ancor vivo il P. Stanislao da S. Francesco, ch'era assai più dotto di voi, saprebbe difende-

re la sua Causa. M' aspetto, che un qualche giorno prendiate a riprendere G. C. perchè rivolto al Padre gli ha detto: *Ut quid dereliquisti me*, dopo che detto avea tante volte = *Ego et Pater unum sumus* = *Pater in me manens ipse facit Opera* = *Sicut tu Pater in me et Ego in te, ita et ipsi in nobis unum sint* = E simili altre espressioni, le quali dimostrano, che il Padre non l' aveva abbandonato: nè ha avuta la precauzion d' avvertirci, che quando ha detto *Ut quid dereliquisti me*, parlava della sua umana natura.

Non dico nulla del Discorso, che dite aver inteso con molta amarezza. Io non so parlarne, perchè non l' ho udito, ma se ho a giudicarne dalle altre vostre Censure, dev'essere stato assai buono, poichè non siete solito a censurare che il bene.

Vengo all' Opuscolo del Divorzio, in cui dice ,, il P. M. = Che al marito per ripudio diviso fos- ,, se lecito in coscienza di passare ad altre nozze, ,, e di contrarre un secondo matrimonio, non in ,, virtù del ripudio, ma della permessa pluralità ,, delle mogli, non avvi alcuno che il neghi: ,, anzi non mancano Autori assai gravi, che il ,, vogliono permesso anche alla moglie (*per divor-* ,, *zio divisa*) per una singolare permissione di ,, Dio ,,.

Prima di riferire queste parole voi dite ,, Vi ,, accenno un altro errore e finisco ,, e dopo d' averle riferite aggiungete ,, Voi vedete, ch'io ,, cito il solo primo vostro paragrafo, perchè è ,, il solo che ho letto. Esso mi ha spaventato co- ,, tanto, che non ho più avuto coraggio di se- ,, guitare ,,.

Siete ben delicato ! Avete letti e riletti, e riempito d' errori i vostri libri, e ora vi lasciate spaventare cotanto dalla verità ? Anche la pena temporale, che resta a scontarsi dopo la remission dell' eterna nella vita presente o nella futura in Purgatorio deve avervi spaventato moltissimo, giacchè volete che il Concilio non ne parli, anzi lo escluda. Voi dite di non aver avuto coraggio di seguitare : ma se aveste seguito a leggere, veduto avreste, che quella che voi dite un errore, è la dottrina dell'Abulense, del Bellarmino, di S. Tommaso.

Del resto, se nelle altre vostre Censure domina la mala fede, qui è dove trionfa. Il P. M. parla del tempo della Legge Mosaica e voi gli opponete le parole di G. C. al tempo della Legge di Grazia. Egli dice, che allora per la permessa pluralità delle mogli potevan gli Ebrei sposare una seconda donna, come han fatto i Patriarchi senza avere ripudiata la prima : e molto più dopo d'averla ripudiata : e voi rispondete = ma Cristo ,, sapeva egli questa permissione ? come avrebbe ,, potuto rispondere sapendolo = *Quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium committit super eam*. Voi gli avreste dovuto dire, ,, questa decisione è falsa = e poco più abbas- ,, so = Da questo solo avreste dovuto venire in ,, sospetto che fosse un puro vostro sogno la per- ,, messa pluralità delle mogli, di cui non si tro- ,, va vistigio nel Codice Ebreo, e l' autorità di ,, G. C. doveva almeno eccitarvene il dubbio.

A questa vostra impostura risponderà S. Tommaso Supplem. q. 65. a. 2. *Sed contra : Ad Galatas tertio dicitur, quod Lex propter prævaricato-*

res lata est, ut scilicet eos prohiberet, sed lex vetus fecit mentionem de pluralitate uxorum, sine aliqua ejus prohibitione, ut patet. Deuter. 21. Si habuerit homo duas uxores etc. Ergo habendo duas uxores, non erant prevaricatores, et ita erat licitum.

Præterea hoc idem videtur exemplo ex sanctis PP. qui plures leguntur habuisse uxores cum Deo essent acceptissimi sicut Jacob, David, et plures alii, ergo aliquando fuit licitum. E avrete ancora l'animosità d'asserire, che è un puro suo sogno la permessa pluralità delle mogli, di cui non si trova vestigio nel codice Ebreo?

Ma questo basti a convincervi, che vedete gli errori dove non sono, e scrivete per ispirito di partito, non per amore della verità, e fate dire al P. M. quel che non dice, anzi quel che riprova espressamente, com'è la *permessa pluralità de' mariti*. Egli dice cogli Autori da lui citati, che anche alla moglie per ripudio divisa dal primo marito era lecito di passare ad altre nozze: ma non dice, che potesse farlo, senza avere sciolto il primo matrimonio, e aver due mariti. Questo glie lo fate dir voi con una mala fede indegna affatto di un uomo onesto. Torniamo a ripetere le sue parole con quelle, che avete ommesse, e fingete non aver lette = Che ,, al marito per ripudio diviso fosse lecito in coscienza di passare ad altre nozze, o di contrarre un secondo matrimonio non in virtù del ripudio, ma della permessa pluralità delle mogli, non avvi alcuno, che il neghi, fuori di voi. Anzi non mancano Autori assai gravi, che il vogliono permesso anche alle mogli per

,, una singolare concessione di Dio. L'Abulen-
,, se vuole, che sia questa l'unica vera senten-
,, za, il Bellarmino la sostiene, come la più pro-
,, babile, e pare che non ne sia alieno neppur
,, San Tommaso, come si può vedere nel Sup. del-
,, la III. Parte q. 67. a. 2. ,,

Ma cosa sostengono l'Abulense e il Bellarmino, e da cui non sembra alieno S. Tommaso? Sostengono che sciolto in virtù del ripudio il matrimonio, potesse anche la moglie ripudiata passare ad altre nozze per una singolare permissione di Dio contro l'opinione di quelli, i quali volevano, che la moglie ripudiata contrar non potesse un altro matrimonio. Questo e non altro è quello, che ha detto coll'Abulense e col Bellarmino il P. M. e mi maraviglio che abbiate avuta la temerità d'imputargli come insegnato da lui
,, che poteva una donna Ebrea per una speciale
,, concessione di Dio dare il ripudio al Marito,
,, o anche senza dare il ripudio sposarne un se-
,, condo, un terzo, un quarto senza divenire
,, adultera per la permessa pluralità dei mariti,
,, in vigor della quale poteva sposare quanti ma-
,, riti voleva. Per giungere a scrivere in questa maniera bisogna aver prima rinunciato alla coscienza, all'onestà, al pudore. In tutte le Opere del P. M. non troverete queste parole = *permessa pluralità de' Mariti* = Onde tutto quello, che gli attribuite in questo periodo è una solennissima calunnia, che egli di buon grado vi perdona, e desidera ve la perdoni anche il Signore, a cui dovrete renderne strettissimo conto.

Prima di chiudere questa lettera devo avvisarvi, che chi aveva presentate come vostre le due

prime proposizioni estratte dalla vostra Analisi Ragionata, è stato poi ad avvertire, che non lo erano. Io non ho il vostro libro per riscontrarle, ma con quella ingenuità con cui ve le ho addebitate nell' altra lettera sull' altrui relazione, ve le cancello in questa.

E sono ec.

RISPOSTA

ALLA TERZA LETTERA.

Non v' è cosa, che più dispiaccia a Novatori del sillogismo, perchè non v'è cosa che dia meglio a conoscere i loro errori. Voi però, che detto ci avete di esser Cattolico, gradirete, io spero, che incominci da un sillogismo la mia risposta: anzi per rendervelo più gradito voglio prenderne da voi medesimo la Maggiore. L' Indulgenza (son vostre parole) *altro non può essere nel secolo* 18. *da quel che era nel primo*: Ma l' indulgenza nel secolo 18. non è remissione di una parte della penitenza canonica che restava a farsi prima di ricevere l' assoluzion della colpa: Dunque non lo era neppure nel primo.

Che nel secolo 18. l' indulgenza non sia la remission di una parte della pena Canonica lo dite voi stesso in una Nota del vostro Trattato (pag. 169.) = *Ora la penitenza canonica non è più in uso*; e l' avevate già detto alla pag. 145. (Ediz. 1786.) *che non s' impongono quelle penitenze verbalmente e in atto per un abuso, che non si può mai piangere abbastanza*. = Quella, che non si può mai piangere abbastanza, è l'animosità, che avete di accusare di prevaricazione, e di abuso tutti i Ministri del Sacramento della penitenza. Ma lasciato questo da parte, *se ora*, come voi dite, non è più in uso la Canonica penitenza = *se ora più non s' impongono quelle pe-*

nitenze verbalmente, *e in atto per un abuso*, che non potete piangere abbastanza: Com'è possibile, che l'indulgenza sia la remissione di quelle penitenze, che più non s'impongono? E' vero che per una contraddizione, che attribuite agli altri, ma che è tutta vostra, poche linee dopo nella Nota medesima voi soggiungete, *che la penitenza canonica è tuttavia in vigore*. Ma se non è più in uso, se per un abuso degno delle vostre lagrime più non s'impongono le canoniche penitenze, come sono ancora in vigore? Forse, perchè non vi è alcuna legge, o alcun Canone, che le abbia abolite? Ma ignorate voi dunque che una legge, o un Canone Disciplinare può essere abolito per la contraria consuetudine, com'è quella, che ci annunziate voi stesso, benchè con un'ingiuria grandissima, che fate alla Chiesa, che non potrebbe permetterla, la chiamate un abuso? E dopo di tutto questo avete ancora il coraggio di scrivere. (p. 152.) *Dunque la sola Indulgenza, che è la remissione di una parte di penitenza, che veniva dai Canoni stabilita ai Peccatori, come vuole il Palmieri, ha per se l'antichità l'universalità il consenso di tutte le Chiese*. Se volete trovare l'antichità l'universalità il consenso, dovete andare a cercarlo nella condanna fatta da Pio VI. della Prop. del Sinodo e della vostra. L'antichità nella condanna fattane da Leon X. *Dudum in art.* 19. *Lutheri damnata*: L'universalità, e il consenso, poichè tutta la Chiesa ha confessato, e confessa con Pio VI., che la vostra Prop. è falsa, temeraria, e ingiuriosa ai meriti di G. C. Che se l'indulgenza, come voi dite, *altro non può essere nel secolo* 18. *da quel che*

fosse nel primo e ne' seguenti. Siccome la vostra Indulgenza nel secolo 18. è falsa, temeraria, ingiuriosa ai meriti di G. C.: così lo era nel primo e ne' seguenti, *quod erat demonstrandum*.

Ma ripigliate „ Voi negate, che questa sia l'In„ dulgenza voi non mostrate un' altra Indulgen„ za in que' tempi antichissimi „. Il P. M. non solo nega, che sia Indulgenza la vostra, ma vi ha dimostrato le qualifiche obbrobriose, che le convenivano fino da quei tempi antichissimi. Che se poi veder volete in que' tempi antichissimi la vera Indulgenza, ve la mostrerò io, con un' altro sillogismo, di cui siete sì amante: e prendo di nuovo la Maggiore da voi.

L' Indulgenza nel principio „ del sec. 19. altro „ non può essere da quel che fosse nel primo, „ e ne' seguenti „ ma nel principio del sec. 19. non è altro, che la remissione della pena temporale, che ancor vi resta dopo la remission della colpa, come dice S. Tommaso, *pœnæ residuæ post contritionem, confessionem, et absolutionem*. Dunque lo era altresì nel primo secolo, e ne' seguenti. La minore consta da tutti i Brevi, e dalle concessioni d' Indulgenze, le quali non si accordano, che ai contriti, e confessati, e spesso anche comunicati. La Maggiore è vostra: l' argomento è in forma. Dunque la remissione della pena temporale, che per lo più vi rimane dopo la remission dell' eterna era l' Indulgenza del primo secolo e de' seguenti Q. E. D. Ma io voglio provarvelo con un altro argomento di cui la Maggiore, e la minore sono di fede, e lo sarà anche la conseguenza.

E' di fede, perchè definito dal Concilio di Trento (Sess. 14. Can. 13.) Che tolta in virtù delle chiavi la pena eterna per lo più vi rimane la temporale; com' è di fede, che questa pena deve scontarsi o nella vita presente, o nella futura in Purgatorio (Can. 30. Sess. 6.) Inoltre: è di fede che vi è nella Chiesa l' autorità di rimettere questa pena, e che l' uso di questa autorità, chiamato indulgenza, è moltissimo salutare al Popolo Cristiano, e si deve mantenere nella Chiesa. Finalmente: è di fede, perchè definito da Martino V. coll' approvazione del Sinodo di Costanza (*Const. Inter Cunctas*) che il Papa per una causa pia e giusta può conferir l' Indulgenza a tutti i Fedeli veramente contriti, e confessati; Ma quello, che è di fede presentemente, lo era fin da principio della Chiesa = *Cum venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre ille docebit vos omnem veritatem*. Dunque fin dal principio della Chiesa era di fede, e si credeva da tutti 1. Che dopo l' assoluzione del Sacerdote per lo più vi rimaneva una pena temporale dovuta al peccato. 2. Che questa pena doveva scontarsi nella vita presente o nella futura in Purgatorio prima di essere ammesso nel Cielo. 3. Ch'eravi nella Chiesa l' autorità di rimetterla. 4. Che questa autorità risiedeva principalmente in S. Pietro, e ne'suoi Successori. 5. Che l' uso di questa autorità detto poi Indulgenza era in fin d' allora salutevolissimo al popolo Cristiano. 6. Che quest'uso dovea mettersi in pratica, e ritenersi. Tutto questo è di fede, e se voi ardite negarlo il Concilio vi ha già preparato un terribile *Anathema sit*.

Ciò posto: avete potuto idear solamente, che una madre così amorosa com'è la Chiesa, abbia differito fino alla istituzione delle Canoniche penitenze, o almeno fino all'incestuoso di Corinto a far uso d'una autorità, ch'ella credeva di avere, e così salutare a' suoi Figli; e non l'abbia fatto neppure cogl' infermi, neppur con quelli, che penavano in Purgatorio, chiamati anch'essi a parte di un benefizio sì grande, come insegnò Leon X nella sua Decretale al Card. Gaetano = *Ecclesiam Romanam tradidisse* (osservate quì quel *quod traditum est*, che opponeva San Stefano a San Cipriano.) *Rom. Pontificem potestate clavium ... concedere Christifidelibus, qui charitate jungente membra sunt Christi, sive in hac vita, sive in Purgatorio Indulgentias*. Queste pazzie non possono venire in mente, che a una testa riscaldata, com'è la vostra.

Che se era così salutare fin da principio un tal uso, come provate voi, che la Chiesa non l'abbia fatto? Con qual coraggio dimandate al P. M. che vi assegni il principio della sua indulgenza; dopo che vi ha provato esser di fede che eravi fin da principio nella Chiesa la materia, l'autorità, il bisogno, e l'utile delle Indulgenze; e dopo avervi detto il Concilio di Trento, che la Chiesa ne ha fatto uso da antichissimi tempi? Vorrete credere che la Chiesa abbia abbandonati a così gravi necessità i suoi Figli potendo ajutarli? Vorrete obbligare i Padri del Tridentino ad assegnarvi il giorno, l'ora, il momento, in cui la Chiesa incominciò a far uso di questa sua autorità?

Il dogma delle indulgenze è un dogma Cattolico legato colla pratica, e colla disciplina della Chiesa: ma voi con una malizia finissima volete darci la pratica, e la disciplina della Chiesa per dogma. L'imposizione delle penitenze Canoniche è d'istituzione Ecclesiastica, e appartiene alla disciplina della Chiesa, come udito avete da Alessandro VIII. nella precedente mia lettera. Il dogma Cattolico è la podestà, che ha la Chiesa, o il Papa, che ne è il visibile suo Capo, di rimettere fuori del Sagramento della penitenza la pena temporale dovuta al peccato presso la Giustizia divina; dopo d'aver rimessa l'eterna coll' assoluzione del Sacerdote. Di questa remissione ha parlato il Concilio di Trento, quando ha deciso contro Lutero, che vi è nella Chiesa l'autorità di conferir l'Indulgenza, e non di quella, che è una remissione delle penitenze Canoniche, ch'egli ammetteva, e in cui facea consistere, come voi, l'essenza delle Indulgenze.

Che se non si può conoscere quel, che ha creduto ne' primi tempi la Chiesa, senza conoscer quello, che ha praticato: e non si può conoscer quello, che ha praticato, se non si conosce quello, che pratica: siccome non pratica ora d'imporre a peccatori la penitenza prima di assolverli, nè rimette loro una parte di essa prima dell' assoluzione: così convien dire, che non l'abbia creduto necessario neppure a principio, e che per conseguenza l'indulgenza non consiste nella remissione di una parte di penitenza Canonica; altrimenti l'avrebbe con somma fedeltà ritenuta, se consistesse in essa il dogma Cattolico delle Indulgenze. Epperò siccome la Chiesa presente non crede nè più, nè meno su questo punto di quel

che credeva l'antica, avrebbe proseguito ad esigere da peccatori l'adempimento della penitenza, prima di assolverli, e a condonarne ad essi una parte, volendo far uso delle Indulgenze.

Per non errare in questa ricerca voi ci portate alle regole di Vincenzo Lirinense: ma qui le sue regole non han luogo, che per imbrogliar la materia, e trarre in errore i men cauti; nel che voi siete eccellente. Il Lirinense parla di quelle verità non espresse in maniera nelle Scritture, che non lascino luogo a una qualche sinistra interpretazione, o di quelle verità, sopra di cui taluni spargono degli errori, e dei dubbj, e si sforzano di corrompere la vera dottrina della Chiesa: parla principalmente ai Pastori di essa, e addita loro i mezzi per venire in chiaro delle Cattoliche verità per deciderle, e stabilirle: parla ai PP. de' Concilj, nei quali si agitano le questioni di fede, e dice loro di attenersi a quello, che si è creduto sempre, da tutti, e in ogni luogo: parla in somma di quel tempo, e di quelle questioni, che non furono ancor definite dalla Chiesa. Ma poichè o i Concilj confermati dal Papa, o il Papa parlando dalla sua Cattedra ha stabilita e decisa qualche verità; allora non tocca a noi cercare, se siensi attenuti nel definirla all' antichità, all'università, al consenso; ma dobbiam credere, che l'abbian fatto in virtù dell'assistenza dello Spirito Santo, che mai non manca secondo la promessa di G. C. Questo è appunto il caso nostro. Pio VI. parlando dalla sua Cattedra ha detto a tutta la Chiesa, che la vostra definizione della Indulgenza è falsa, temeraria, ingiuriosa ai meriti di G. C., e questo basta per crederlo, senza perdere il tempo a

esaminre se questa sua definizione è conforme alle regole del Lirinense . I Rom. Pontefici non permisero mai , che le loro decisioni poste fossero in dubbio neppur dai Concilj , come consta dalle istruzioni date a lor Legati da S. Celestino , e da S. Leone nello spedirli ai Concilj di Efeso , e di Calcedonia .

Del resto tornando alle regole del Lirinense la vostra indulgenza non vi è conforme . Non ha nè l'antichità , nè l'universalità , nè il consenso di tutte le Chiese . Non l' antichità , perchè l' indulgenza accordata al Corintio , ch' è il primo esempio , che voi ci recate , non fu la remissione di penitenza , che restasse a farsi prima di essere assoluto ; ma una remission della pena dovuta al peccato dopo l' assoluzione . Infatti la sentenza contro di lui fulminata dall'Apostolo o fu di semplice scomunica , come sembrano indicare quelle parole *judicavi . . . tradere eum Satanæ* , o fu di scomunica insieme e d' imposizione di penitenza , come credono i Teologi comunemente . Se fu di semplice scomunica non ha potuto ricevere l'Indulgenza , senza essere prima assoluto : perchè la scomunica rende l'uomo incapace del beneficio delle Indulgenze . Se fu scomunica insieme , e imposizione di penitenza , la previa assoluzione della scomunica vi fu sempre necessaria , e non è credibile , che fosse assoluto dalla scomunica , senza esserlo dal peccato , per cui l' aveva incorsa . Ora l'indulgenza accordatagli da S. Paolo è stata dopo l' assoluzione , come rilevasi apertamente da quelle parole : *Propter quod obsecro vos, ut confirmetis in illum charitatem* . La conferma della carità suppone l' uomo già ritornato in grazia per mezzo dell' assoluzione ; e l' in-

dulgenza, che viene appresso, non può esser la vostra, ma l'indulgenza che ha preso a difendere il P. M., e che è quella della Chiesa.

Questa medesima osservazione fatta l'aveva prima di me Natale Alessandro ne' suoi Commentarj su questo Capo = *Ecclesiæ Chorintiæ Pastores quos sibi adjunxerat ad ferendam sententiam excomunicationis in incestuosum, adabsolutionem, et Indulgentiam tribuendam delegat*. Prima l'assoluzione, e poi l'indulgenza ricevette l'incestuoso, come dice il P. M. non prima l'indulgenza, e poi l'assoluzione, come dite voi, che confondete la disciplina col dogma, l'indulgenza istituita dalla Chiesa, con quella istituita immediatamente da Gesù Cristo, quella penitenza, o soddisfazione, ch'esigeva la Chiesa da prevaricatori suoi figli, prima di ammetterli alla comunione, con quella, ch'esigeva da essi la Giustizia divina, prima d'ammetterli in Cielo, per la pena temporale dovuta al peccato dopo la remissione dell'eterna.

Mancata così alla vostra Indulgenza quella dell'Incestuoso di Corinto, viene a mancarle il principal fondamento per dimostrarne l'antichità, dal che ne siegue non esser di quelle di cui dice il Concilio, che ha fatto uso la Chiesa *ab antiquissimis temporibus*. Dopo di che è inutile di perdere il tempo a cercarne l'universalità, e il consenso: giacchè ,, *le manca l'identità*, *di cui di-* ,, *te*, *che è la legge più universale stabilita non* ,, *solo dal Lirinese*, *ma anche dalla ragione concul-* ,, *calcata manifestamente dal P. M.* ,, secondo che dite voi, ma da lui sostenuta, e difesa, secondo che dico io; poichè non v'è nessuno, che conosca più di lui l'identità della vostra dottrina

con quella di Lutero nella condanna fattane da Pio VI. *dudum in Artic.* 19. *Lutheri damnata*. ninno, che conculchi al par di voi la verità conosciuta. Che se una dottrina condannata nel fine del secolo 18. non può essere un dogma del Secolo primo, lascio a voi il giudizio della vostra Indulgenza.

Che se ha scritto il P. M. che ,, *non le sole Canoniche penitenze cadono sotto la podestà di accordare le Indulgenze*, non si è contradetto per questo. Quello di contraddirsi è un privilegio riservato per voi. Egli ha preso il termine d'Indulgenze in un senso più esteso in quante abbraccia l'ecclesiastica, e la divina; e non ha voluto dir altro se non ciò che dice S. Tommaso (Sup. q. 25. a. 1.) *Dicendum quod* (*Indulgentiæ*) *valent et quantum ad forum Ecclesiæ* (Eccovi come le Canoniche penitenze istituite dalla Chiesa cadono sotto la podestà delle Indulgenze) *et quantum ad judicium Dei ad remissionem pœnæ residuæ post contritionem, confessionem, et absolutionem*. Eccovi l'Indulgenza, che ha preso a difendere il P. M. la quale ebbe la sua origine fin dal principio della Chiesa, come vi ho fatto vedere pocanzi, ed è quella, che accordò al Corintio S. Paolo, che diè Sisto III. nella Consecrazione della Basilica Liberiana, come riferisce Benedetto XIV. (*Jam inde a primis annis*) che stabilì S. Gregorio M. nei giorni delle Stazioni Romane (Bonifac. VIII. *In sublimi Sedis*), quella che accordò Leon III. ai popoli della Germania, e di Francia, Sergio II. a quelli, che visitavano la Chiesa di S. Martino *in Montibus*, Urbano II. ai Crocesignati nel Sinodo di Clermont, che ricevettero da Martino V. i PP. del Concilio di Costanza, quella, che tutto dì si dispenza ai

confessati, e comunicati, quella in somma di cui dice S. Tommaso, che *valet ad remissionem pœnæ residuæ post contritionem et confessionem et absolutionem*. Questo e non altro è il sistema del P. M., e voi avete il coraggio di scrivere, che questo sistema distrugge il dogma Cattolico delle Indulgenze? Quello che distrugge il dogma Cattolico delle Indulgenze è il vostro, che fu perciò condannato da Pio VI. Imperciocchè stabilito una volta,, che l' Indulgenza non fù, non è, e non ,, sarà mai che la remissione di una parte della ,, penitenza Canonica che restava a farsi prima di ,, ricevere l' assoluzione della colpa ,, ne viene per conseguenza 1. che non v' è più Indulgenza per la remissione della pena temporale che per lo più vi rimane dopo l' assoluzione della colpa da scontarsi in questa vita o nell'altra in Purgatorio, come fu definito dal Tridentino 2. che le Indulgenze plenarie, e applicabili alle Anime del Purgatorio e le Indulgenze annesse alla visita delle Chiese, alla recita di un certo numero d' orazioni, alla celebrazione del S. Sacrificio in qualche altare privilegiato, al servizio degli Spedali, o ad altre opere di pietà = *Sunt piæ fraudes fidelium* come diceva Lutero, perchè niuno di quelli, che si esercita in queste buone Oper per conseguirle, era soggetto alle canoniche penitenze, e se vi era soggetto non ha potuto conseguirle, se non rientrava prima in istato di grazia, il che per lo più non si ottiene, che coll' assoluzione del Sacerdote. Dopo di che potete applicare a voi stesso, perchè più conviene che a voi, ciò che dite al P. M. ,, Questo vostro sistema confonde ogni ,, idea giusta dell' Indulgenza, e toglie al Cat-

,, tolico il mezzo di provare agli Eterodossi il ,, perpetuo insegnamento, toglie il dogma, e so- ,, stituisce l'opinione ,, . Voi al contrario pe' provare agli Eterodossi il perpetuo insegnamento vi siete accordato con essi, avete tolto il dogma, e sostituita una opinione temeraria e falsa e ingiuriosa ai meriti di G. C. come udito avete da Pio VI.

Venendo in seguito al Tesoro delle Indulgenze, fate precedere una vostra dichiarazione ,, per cui ,, non intendete nè disprezzare, nè di censurare ,, questa opinione qualunque ella siasi: molto ,, meno dopo che da qualche Pontefice ne ,, parve quasi per incidenza adottato il linguag- ,, gio ,, e io vi presento invece una scommunica *Latæ sententiæ*, e Dio voglia, che non l'abbiate incorsa voi, e tutti quelli, che infatuati dietro alle vostre idee hanno incominciato a parlar come voi. Imperciocchè non basta non disprezzare, è non censurare la dottrina del Tesoro de' meriti di G. C. e dei SS. applicabile colle Indulgenze. ma deve ognuno e tenerla e predicarla. Dal che vedete anche voi, che qualche Pontefice non ne ha ,, adottato quasi per incidenza il linguag- ,, gio ,, ma ne ha parlato con molto proposito, se è giunto a fulminar la scommunica contro chiunque insegna diversamente. *Et ita ab omnibus teneri, et prædicari debere sub excomunicationis latæ sententiæ pœna, a qua illam incurrentes ab alio, quam a Romano Pontifice, nisi in mortis articulo, nequeant absolutionis beneficium obtinere, auctoritate Apostolica earumdem tenore praesentium decernimus.* Così Leone X. nella sua Decretale scritta al Card. Gaetano, mentre era in Germania, e da lui refe-

rita ne' suoi Commentarj alla Somma di S. Tom. P. III. q. 48. a 5.

A una protesta, che merita poca fede, fate succedere una insolenza, che merita un giusto rimprovero. Chiamate opinioni di Curia, e di Scuola la dottrina del Tesoro de' meriti di G. C. e dei Santi fondata sul Concilio di Basilea, sulle Decretali di tre Romani Pontefici, e sulla condanna dell' Articolo 17. di Lutero *Thesauri Ecclesiae unde Papa dat Indulgentias, non sunt merita Christi et Sanctorum*. Alla dubbia protesta, e a una vera insolenza aggiungete una falsità dicendo, che il P. M., e i Teologi ,, concedono non esser di fede il Te- ,, soro e l'applicazione de' meriti ricavata da esso ,,. Ma il P. M. nè l' asserisce nè il nega: dice solo con Natale Alessandro che è un dogma Ecclesiastico, o della Chiesa. I Teologi, e gli scolastici da voi citati in vostro favore, vi sono anzi contrarj. Uno di essi cioè il Suarez asserisce, che gli sembra esser di fede, e che la sentenza adottata da voi è giudicata erronea da Teologi. (Disp. 41. §. I.) L' altro, ossia il Pouget dice, che Clem. VI. col nome di Tesoro non ha detto altro, se non se quello, che ha sempre insegnato la Chiesa, e siccome quello che ha sempre insegnato la Chiesa è di fede: così è di fede secondo il Pouget la sentenza contraria alla vostra. Egli si fa la dimanda.

I. *Cur Indulgentiarum concessio vocatur a summis Pontificibus apertio Thesauri Ecclesiæ?* e risponde.

R. *Hac loquendi formula primus omnium usus est Clem. VI summus Pontifex, ut significaret*. QUOD SEMPER ECCLESIA DOCUIT, *indulgentiarum*

concessione applicari fidelibus merita Christi, *et Sanctorum*, *quae quidem merito Thesaurus Ecclesiae dicuntur*, *quia meritis illis ineffabiles divitiae continentur*, *quas habet Ecclesia in sua potestate* = Che se il Tesoro, e l'applicazione de' meriti di G. C. e dei Santi è la dottrina che al dire del Pouget ha sempre insegnata la Chiesa, l'indulgenza fondata su questo tesoro è di fede, e la contraddittoria vostra sentenza è eretica Q. E. D.

Voi però ,, cercate altra strada per difendere le ,, Indulgenze, e credete averla trovata nei tempi ,, antichissimi del Concilio di Trento ,, . Vi è senza dubbio, e ve lo ha detto il Pouget = *Quod semper Ecclesia docuit*, ma accecato dalle vostre idee non avete voluto vederla. Io al contrario voglio mostrarvelo in quella stessa Indulgenza, che diede al Corintio S. Paolo. L'Apostolo dice d'avergliela conferita *in persona Christi* come se fosse stato la persona di Cristo; ma Cristo ha presentato alla Giustizia divina i meriti della sua passione, e sopra di essi ha fondata la remission della colpa, e della pena dovuta al peccato di tutto il mondo; così ha fatto con quell'Incestuoso S. Paolo *in persona Christi*, colle quali parole, ha espressa l'autorità, i meriti di G. C. e l'applicazione di essi: Ciò presupposto: ,, Entriamo pure a vedere ciò che ha saputo dire su questo Tesoro, ,, e sulla sua applicazione il P. M. ,, Egli è ritornato, che è poco, da quella Scuola de' fanciulli, a cui lo avete mandato, per imparare il catechismo, e mi dice d'aver udito un Catechista, avanti a cui voi siete come una Notola in faccia al Sole. Ora questo Catechista gli ha detto, che il peccato dell'uomo porta seco due pene

l' una eterna, l'altra temporale; che la bontà del Signore ha istituito il Sagramento della penitenza per rimetter l' eterna, e ha istituita l'Indulgenza per rimettere fuori del Sagramento la temporale, ma che per ottenere la remission della prima colpa l' assoluzione del Sacerdote, fa di mestieri vi si disponga con un dolore dell'animo, colla detestazione del peccato commesso, col proponimento di più non commetterne in avvenire: e per ottenere la remissione dell' altra col favore delle Indulgenze, fa di mestieri, che sia in istato di grazia, e abbia già ottenuta la remission della colpa, e faccia dal canto suo, quanto può, per soddisfare la Giustizia divina.

Da questo dovete conoscere accor voi, esser dogma di fede, che la Chiesa, ha la facoltà di accordar le Indulgenze ,, ma non è dogma di fe- ,, de che l' esercizio legittimo fatto dalla Chiesa ,, di questa facoltà operi infallibilmente, quando ,, non trovi il soggetto disposto e atto a ricevere gli ,, effetti di questa facoltà,,. Al contrario è dogma di fede che Cristo Signor nostro, ha soddisfatto per gli peccati degli uomini colla sua passione, e che i meriti della sua passione son rimasti alla Chiesa, e che la Chiesa ne fa uso a vantaggio de'Figli suoi (*Joan.* 2.) *Ipse est propitiatio pro pecccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed et pro totius mundi.* (*Ad Ephes. I.*) *in quo habemus redemptionem per sanguinem ejus remissionem peccatorum secundum divitias gratiae ejus, quae superabundavit in nobis in omni sapientia, et prudentia, ut notum facere nobis sacramentum voluntatis suae secundum beneplacitum ejus, quod proposuit in eo, in dispensatione plenitudinis temporum instaurare omnia in*

Christo sive quæ in Cœlis , et quæ in terra sunt in ipso . (ib. *cap.* 2.) *Cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos in Christo , (cujus gratia estis salvati) et conresuscitavit , et consedere fecit in omnibus in Christo Jesu , ut ostenderet in saeculis supervenientibus abundantes divitias gratiae suae in bonitate super nos in Christo Jesu .* Di questi testi , i quali dimostrano le abbondanti ricchezze , che lasciò Cristo alla sua Chiesa ne sono piene l' Epistole di S. Paolo , ed è una vera impudenza l' attribuirle alle opinioni degli uomini . L'esistenza di questo Tesoro , come lo ha inteso finora la Chiesa , e i Romani Pontefici , che ne sono i Dottori , e gli Scolastici , che ne hanno conservata la tradizione,è un dogma di fede , com' è un dogma di fede l' applicazione de' meriti di G. C. che si fa dalla Chiesa nel battesimo , nella Eucarestia, nel Sagramento della penitenza , *et praecipue propter meritum Christi , quod etsi in Sacramentis operatur , non tamen efficacia ejus in sacramentis includitur , sed sua infinitate excedit efficaciam Sacramentorum .* Così S Tommaso.

Quindi il P. M. e , *gli scolastici* , che secondo le graziose vostre espressioni armeggian ,, con lui , non cominciano da un equivoco grossolano , qualor si diffondono a provare che esiste un erario , un Tesoro , in cui si radunano i meriti infiniti di Cristo , e i meriti che ,, sopravvanzano ai Santi ,, Essi non fanno, che provar quello che trovasi espresso nelle scritture , che ha inseguito in ogni tempo la Chiesa , che hanno dichiarato nelle lor Decretali i Romani Pontefici, che ha confessato il Sinodo di Basilea , che ognuno tener deve e predicare sotto pena di scomunica riser-

vata al Papa da incorrersi *ipso facto* da quelli, che insegneranno il contrario. Già me l'era immaginato, che con tutta la vostra protesta correvate un gran pericolo d' incorrerla. Se l' abbiate incorsa o nò, ne lasciò ad altri il giudizio. Io ne temo moltissimo, e voi mi confermate nel mio timore dicendo = ,, ma questo tesoro, che ,, volete che esista, non è la facolta di accordar ,, la indulgenza ,, Voi dunque volete che non esista, e lo volete perchè il tesoro non è la facoltà di servirsene. La ragione non può essere più convincente, come chi dicesse: non esiste la spada, perchè la spada non è la mano, che se ne serve.

,, La facoltà di accordar le indulgenze l' ha ri- ,, cevuta la Chiesa immediatamente da Cristo, e ,, Cristo non ha detto agli Apostoli, *applicate*, ha ,, detto *sciogliete*. ,,

Anche a questa così sottile osservazione, vuol rispondere in mia vece il Pouget, che credo si vergogni di essere stato citato da voi come favorevole alla vostra Indulgenza. = *Accepit a Christo Ecclesia potestatem ligandi, et solvendi = Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in Coelo = At quid aliud est solvere, quam applicare merita Christi? Quid aliud ligare, quam illa merita non applicare. Habet ergo Ecclesia aliquatenus in sua potestate merita Christi.*

Se adunque l' applicare i meriti di Cristo viene ad esser lo stesso, che sciogliere il debito colla sua giustizia contratto, altro non è l' Indulgenza, che l' applicazione de' suoi meriti, e la facoltà di conferir le Indulgenze, altro non è, che la facoltà di servirsi dei meriti di G. C. per somministrare al peccatore assoluto quello, che ancor

manca alla totale estinzion del suo debito. E' questa la dottrina di S. Tommaso, che o non avete letto, o non avete inteso, o non avete voluto intendere, perchè contrario alle vostre idee. *Ille qui indulgentias suscipit, non absolvitur, simpliciter loquendo, a debito poenae: sed datur ei unde debitum solvat*. (sup. q. 25. a: I. ad 2. et ad 3.) *Faciens Indulgentias poenam pro eo, quam debuit, solvit de bonis Ecclesiae communibus, ut ex dictis patet*.

La Giustizia divina dopo, che ha rimessa al peccatore la colpa, pe' meriti di G. C. nel sacramento della penitenza, vuole, che adempia quanto ancor manca alla Passione di Cristo in lui per estinguere il debito della pena temporale, che ancor vi resta. Questo ei deve farlo con digiuni, con limosine, con preghiere, con lagrime, con lunghe austerissime penitenze. Queste Opere soddisfattorie tocca alla Chiesa d'imporle, ma la Chiesa non sa la grandezza del debito da lui contratto: epperò dopo d' avere imposta al peccatore una penitenza, che giudica proporzionata al suo debito, supplisce all'intera estinzione di esso col beneficio delle Indulgenze: pagando per lui nel tribunale della Giustizia divina, quanto ancor gli manca per soddisfarla. Tanto soddisfa il debito colui, che paga del suo; come quello, che trova un amico il quale paga per lui, e gli somministra quel che gli manca per estinguerlo interamente.

La remission della colpa e della pena così eterna, come temporale il Signore poteva farla con un sol atto della sua volontà; ma pure ha voluto essere soddisfatto *usque ad ultimum quadrantem*.

Epperò ha voluto, che si vestisse d'umane spoglie il divino suo Figlio, che solo poteva dargli una soddisfazione corrispondente alla gravità dell' offesa, e ogni qual volta l'uomo pecca di nuovo, *quantum in se est* dice S. Tommaso, *occasionem dat, ut iterum Christus crucifigatur*, obbliga in certa guisa il Signore a sottoporsi di nuovo alla morte per espiare l' altrui peccato.

Il Concilio di Trento conferma questa medesima verità. (Sess. 14. cap. 8. de Poen:) *Neque vero ita nostra est satisfactio hæc, quam pro peccatis nostris exsolvimus, ut non sit per Christum Jesum. Nam qui ex nobis, tamquam ex nobis nihil possumus, eo cooperante, qui nos confortat, omnia possumus: ita non habet homo, unde glorietur, sed omnis gloriatio nostra in Christo est, in quo vivimus, in quo meremur, in quo satisfacimus facientes fructus dignos pœnitentiæ, qui ex illo vim habent, ab illo offeruntur Patri, et per illum acceptantur a Patre*. Dal che ne siegue come di fede, che tutta la forza, e l'efficacia delle nostre soddisfazioni deriva dai meriti di G. C. a noi applicati, e voi non solo vi fate lecito di riguardare i suoi „ meriti „ come un fondo immaginato da alcuni Scolastici, „ credendolo necessario a dare un valore alle „ Indulgenze, dopo averne essi soli perduta la „ vera nozione. „ Ma di attribuire al P. M. i vostri errori, ripetendo più volte „ che confes„ sa egli pure, che questo Tesoro o almeno la „ sua applicabilità non è di fede. „ La vera nozione della indulgenza l' avete perduta voi o piuttosto non l' avete avuta mai, ed è una vera calunnia la vostra. Non troverete in tutti i suoi Libri, ch' egli dica una sola volta non esser di

fede l' esistenza del Tesoro de' meriti di G. C., o almeno la sua applicabilità. Se adunque è di fede l' esistenza dei meriti di G. C. lasciati alla Chiesa, e l' applicabilità di essi pe' nostri peccati, non solo non si è cambiato in una opinione Teologica il dogma delle Indulgenze, non solo il Tesoro, e la sua applicabilità non sono una cosa diversa dal dogmà delle indulgenze, ma l' applicabilità, o l'applicazione attuale de' meriti di G. C. è la vera Indulgenza. Dopo di che non ho bisogno di pensar molto per rispondervi, che il titolo della vostra lettera è una vera temerità, che il vostro sistema, come vi ho fatto vedere finora, tende a distruggere il vero dogma della Chiesa: che la vostra sentenza fu con tutta ragion condannata da Pio VI. come ingiuriosa ai meriti di Gesù Cristo.

Il tesoro di essi non è un'opinione nata, come voi dite, nel secolo XIII.; ma la dottrina, che ha sempre insegnata la Chiesa, come dice il Pouget, e questa è stata sempre la dottrina dei Padri, benchè non sempre espresssa l' abbiano parlando delle Indulgenze; sì perchè parlavano d' ordinario delle Indulgenze d' istituzione Ecclesiastica; sì perchè non credettero mai, che fosse per esservi uomo alcuno, che negasse i meriti di G. C. lasciati alla Chiesa, e l' applicazione di essi pel bene spirituale de' Figli suoi. Che se S. Tommaso, e gli altri, che vennero dopo di lui, han creduto di dover aggiungere ai meriti di G. C. anche quelli della Vergine madre, e dei Santi, non han fatto, che insegnar quello che già professava la Chiesa, *quod semper Ecclesia docuit* come dice il Pouget, e se S. Tommaso ne ha trovato il motivo

nella comunione dei Santi, l'ha trovato in un Articolo di nostra fede, e il suo raziocinio non può essere nè più convincente, nè più giusto. Voi non avete l'autorità, ma avete avuto finora il coraggio di opporvi a questa che non è una opinione probabile solamente, ma una dottrina cattolica, perchè insegnata da tutti i Saggi; nè è il solo P. M. che dee professarla, ma dovete professarla ancor voi, se non volete incorrere la scomunica, di cui vi ho parlato di sopra. Che se Clemente VI., ed altri Pontefici non l'han definita, perchè non vi era il bisogno di farlo, l'ha definita però Leon X. nella condanna del XVII. Articolo di Lutero *Thesauri Ecclesiae unde Papa dat Indulgentias non sunt merita Christi et Sanctorum*, siccome l'ha definita Pio V. nella condanna della seguente proposizione di Bajo. *Per passiones Sanctorum indulgentiis communicatas non proprie redimuntur nostra delicta; sed per communionem charitatis, nobis eorum passiones impertiuntur, ut digni simus, qui pretio sanguinis Christi a pœnis pro peccatis debitis liberemur*.

,, Ma questi meriti di Cristo (son vostre pa-
,, role) erano certamente già in comunione, o
,, a dire con più esattezza, ci erano già applica-
,, ti per mezzo de' Sacramenti, e per la facoltà
,, di accordar le Indulgenze, che costituiscono
,, il dogma ,,.

I meriti di G. C. sono infiniti, e la loro efficacia non è rinchiusa ne' Sacramenti, come udito avete da S. Tommaso. Operano anche fuori di essi, e la facoltà di accordar le Indulgenze che costituisce il dogma, non è altro, che la facoltà di applicare i meriti di Gesù Cristo

per supplire alla debolezza, e alla infermità de' suoi figli, a estinguer con essi il debito colla sua giustizia contratto. È questo uno di que' canali, per cui ci vengono applicati, e uno di que' mezzi, che Cristo medesimo ci ha dichiarati per parte del suo Vicario, e che la Chiesa ha sempre riconosciuto. ,, Che voi nol possiate di-
,, re senza temerità, perchè non l' avete letto in
,, alcuno de' Padri, in verun de' Concilj ,, non dee far maraviglia; dopo che avete avuta la temerità di asserire: che i PP. del Concilio di Trento, ove parlano della pena temporale per lo peccato, non parlano mai del Purgatorio; anzi lo escludono.

Dopo d' aver rimesso più volte il P. M. alla Lettera, che viene ,, appresso, dopo d' avergli detto,
,, che *se avesse letto* con qualche attenzione il vo-
,, stro Trattato, e non si fosse fidato del P. Scar-
,, pazza, gli dite che avrebbe veduto, che doven-
,, do voi esser fedele al titolo di *Trattato Dogma-*
,, *tico-Critico* . . . Le opinioni scolastiche, anche
,, pie, non entravano nel vostro piano ,, . .

Sia benedetto il Signore avete detta finalmente una verità. Le opinioni pie non entravano nel vostro piano. Dovevano lasciare il luogo più onorifico a quelle di Lutero, alle temerarie, alle false, alle ingiuriose ai meriti di G. C. e dei Santi, alle offensive delle pie orecchie, ingiuriose ai Rom. Pontefici, alla pratica e al sentimento comune della Chiesa, inducenti nell' errore condannato con nota ereticale in Pietro d' Osma, e condannato di nuovo nell' Artic. 22. di Lutero, quai sono appunto le proposizioni 40. 41. 42. 43. condannate da Pio VI. nel Sinodo di Pistoja, e che il Sinodo ha ricavate dal vostro Trattato. E' assai disgustoso il

vedere con quanta pervicacia vi ostinate a difendere gli errori condannati dal Papa col vano pretesto di sostener la dottrina della Chiesa antica, com' è assai disgustoso il vedervi negare che il Concilio parli del Purgatorio dove parla della pena temporale per lo peccato, dopo che lo ha definito solennemente. ,, Queste ripetizioni (così ,, voi) che sono tanto care a Geometri, mi sembrano troppo opportune alla stretta precisione, ,, ch' esige il presente argomento ,,.

Qualora Clem. VI. ha detto nella sua Bolla *Unigenitus* che nella concessione delle Indulgenze, si applicano a' fedeli i meriti di G. C. e dei Santi, ha detto quello, *quod semper Ecclesia docuit* che ha sempre insegnato la Chiesa. Ma quello, che ha sempre insegnato la Chiesa è di fede: Dunque l' applicazione de' meriti di G. G. e dei Santi, che si fa colle indulgenze è di fede. Dunque la facoltà di conferir le indulgenze coll' applicazione dei meriti di G. C. e dei Santi è di fede, *Quod erat demonstrandum*.

Dopo d' aver parlato del Tesoro *in confuso*, come confessate ancor voi, vi fate un pregio di parlarne con precisione maggiore risalendo alla sua origine. Ma perchè non abbiate a perdere il tempo, bisogna prima di tutto distinguere l'indulgenza d' istituzione ecclesiastica, da quella d' istituzione divina, quella che conferiva a'peccatori la Chiesa, prima di accordar loro l' assoluzione, e la pace, da quella, che è la remissione della pena temporale rimasta dopo l' assoluzion della colpa, per cui applicava la Chiesa i meriti di G. C. e dei Santi, onde supplire alle mancanze, e alla insufficienza de' peccatori.

quella delle indulgenze, e l' ha stabilita su due principj incompatibili fra di loro, e insussistenti, senza capirne l' insussistenza, e l' incompatibilità; e se l'ha capita ha voluto contuttociò insegnarla. Ma ha potuto nemmeno venirvi in mente un idea così ingiuriosa ad uno de' primi luminari della Chiesa di Dio? Son queste di quelle cose, che basta annunziarle, perchè si attirino l' universale indegnazione, e abominio.

,, Pertanto io ritorno alla prima origine del ,, Tesoro e al *potest dici di Alessandro d'Hales*, ,, il quale metteva in dubbio (secondo voi) e ,, *riduceva ad una congettura col potest dici*, una ,, positiva pratica della Chiesa già nota a tutti, ,, il che può quasi puzzar d'eresia,,.

A questo vuol rispondere in mia vece quel vostro Amico il P. Scarpazza, il quale vi dice ,, esser ,, falsissimo, che l'Hales dubitasse, se questo tesoro esista; e n' abbia fatto soltanto un enigmatica menzione con un *potest dici*: lo suppone ,, anzi, e lo tiene per certo. Cerca egli soltanto ,, la maniera di spiegare l' autorità del Rom. Pontefice nell' applicar l' indulgenza perchè il peccato, diceva, si ha da punire o da Dio, o ,, dall' uomo, e a questa questione rispondeva così = *Potest dici, quod quando Dominus Papa* ,, *dat plenam Indulgentiam ipse punit, obligando* ,, *Ecclesiam, aut aliquod membrum Ecclesiae ad satisfaciendum: vel potest dici quod thesaurus Ecclesiae qui exponitur pro satisfactione Indulgentiarum*. (ecco che lo suppone, e punto non ,, dubita della di lui esistenza) *habetur principaliter* ,, *ex meritis Christi, et maxime illis, quae meruit in passione, unde potest dici, quod Deus*

,, *punit mala, quae indulgetur, ut homo et Deus*
,, *patiendo, et satisfaciendo pro nobis et sic Deus,*
,, *et homo punit, sive punivit. Unde cum obiicitur*
,, *aut Deus punit, aut homo, potest dici, quod*
,, *per seipsum puniendo, qui erat Deus, et qui*
,, *erat homo, punivit Deus; et homo* = Così egli
,, (4. P. sum. q. 23. cap. 6.) Ho creduto neces-
,, sario recitare intero questo Testo, affinchè veda
,, ognuno il vero sentimento dell' Hales intorno
,, al Tesoro delle indulgenze, e insieme la buona
,, fede del nostro Anonimo (*Palmieri*).

,, Alessandro di Hales adunque ha ammesso il
,, Tesoro di cui si tratta, ed è dimostrato ad e-
,, videnza dalle stesse sue parole. Ma dico io, lo
,, ha Egli inventato a capriccio? lo ha Egli ammes-
,, so il primo? Non l'ha Egli trovato già ammes-
,, so dagli più antichi di lui? già riconosciuto
,, nella Chiesa da Dottori e dalla università de'
,, Fedeli? sì certamente, perchè ne parla come
,, di una cosa a tutti già nota, e certa presso
,, tutti = *Vel potest dici quod Thesaurus Eccle-*
,, *siae, qui exponitur pro satisfactione indulgentia-*
,, *rum*. Parla di quel tesoro, che si espone col-
,, le Indulgenze. Adunque parla di una cosa, ch'
,, era già in uso nella Chiesa, cioè di aprire il
,, Tesoro de' meriti di Cristo colla concessione
,, delle Indulgenze.

E' falso adunque che il Tesoro delle Indulgenze sia stato un ritrovato di Alessandro de Hales, e che da lui proposto per modo di dubbio, sia stato abbracciato come una Tesi positiva da Alberto Magno. Sì l' uno che l' altro non han fatto ch' espor la dottrina, e la pratica, che trovarono nella Chiesa, e che era in vigore a' lor giorni:

nè può esservi difficoltà, che secondo le regole fondamentali della Chiesa possa dirsi, *ed essere un dogma di fede*, perchè è conforme alle Scritture, in cui leggesi, che Cristo *lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo*, e che i Santi *laverunt stolas suas et dealbaverunt eas in sanguine agni* = e perchè il Tridentino ci ha detto. *Neque vero ita nostra est satisfactio haec, quam pro peccatis nostris exsolvimus, ut non sit per J. C. . . . in quo satisfecimus facientes fructus dignos poenitentiae qui ex illo vim habent, ab illo offeruntur Patri, et per illum acceptantur a Patre*, dal che ne segue, come ho già detto, esser dogma Cattolico, che tutta la forza e l' efficacia delle nostre soddisfazioni deriva dai meriti di Gesù Cristo a noi applicati. Il tesoro delle Indulgenze non ebbe principio dal *potest dici* di Alessandro di Hales, e basta leggerlo con un poco meno di mala fede per esserne pienamente convinti; ma da quello, che vi ha detto il P. Pouget, di cui non potete ricusare l'autorità = *Hac loquendi formula usus est Clemens VI. . . . ut significaret quod semper Ecclesia docuit*. *Il potest dici* di Alessandro de Hales, di cui fate una vana pompa, e lo andate ripetendo ad ogni tratto, come i Ragazzi qualche lor Cantilena, nulla ha che fare col tesoro delle Indulgenze, serve solo a sciogliere la proposta difficoltà, e a spiegar la maniera in cui si può dire, che il peccato è punito da Dio, e dall'uomo, anche nel conseguir l' indulgenza. Non mi trattengo a ribattere la puerile osservazione, che fate sopra il *qui exponitur*. Crederei di far torto a chi legge, se dimostrassi di dubitare soltanto, che Egli non avesse capita la vostra superchieria. Ol-

tre di che vi ha risposto abbastanza il P. Scarpazza, che sapeva la grammatica, e la Teologia assai meglio di voi, e non era animato da quello spirito di contraddizione alla Chiesa Romana, Madre, e Maestra di tutte le altre, che avete dato a conoscere nelle altre vostre produzioni.

Avete mandato il P. M. alla Scuola de' Fanciulli per impararvi il Catechismo, ma voi ne avete un estremo bisogno. Non sapete neppure, che cosa creda la Chiesa nell'Articolo del Simbolo = *Sanctorum communionem*: L' articolo parla dei Santi, e voi v'intendete i peccatori. L'Articolo parla del sacro commercio de' suffragj, delle buone opere, dei meriti fra tutte le membra della Chiesa animate dalla Carità; parla in somma delle opere vive e delle membra vive del corpo mistico della Chiesa, le quali si comunicavano a vicenda i loro meriti, e le loro opere virtuose; e voi parlate delle opere morte, come sono quelle de' peccatori; parlate di quelle membra, le quali, sebbene sono unite al corpo, perchè non ne furon recise colla scomunica, non ricevono però l' influsso di vita soprannaturale dal Capo. Vi sono, come vi è nel corpo umano un braccio e. c. colpito d' apoplesìa, che non fa alcuna azione vitale, e per conseguenza non ne comunica, e non ne riceve alcuna dalle altre membra del corpo, e voi lo volete a parte della Comunione dei Santi? Andate a imparare il Catechismo, che ne avete bisogno.

Finchè i peccatori non ritornano in vita, non sono a parte della Comunione dei Santi: e voi, che avete ancor sulle labbra il *potest dici* di Alessandro de Hales, su di cùi fatte avete tan-

te acutissime riflessioni, avete ora il coraggio di dire ,, I beni pertanto che formano il tesoro ,, della Comunione dei Santi, possono essere in ,, qualche modo applicati, e lo sono difatti a ,, peccatori. Se l' indulgenza non è, che l'ap- ,, plicazione di questo Tesoro della Comunione ,, della Chiesa: non è dunque necessario lo sta- ,, to di grazia per acquistarla; e i peccatori pos- ,, sono partecipare dell' Indulgenza. ,, Quanto siete subdolo, e malizioso! L' indulgenza, non è l' applicazione del Tesoro della Comunione della Chiesa: ma è l' applicazione, che fa la Chiesa dei meriti di Gesù Cristo, e dei Santi, e questa applicazione, o comunione non la fa alle membra morte, alle membra in cui è estinta la carità, come lo sono i peccatori, ma alle membra vive, alle membra insieme unite per lo Spirito Santo, che abita in loro; alle membra che hanno ricuperata la vita soprannaturale della grazia, come la ricuperano i peccatori coll' assoluzione delle lor colpe. Non nego, che i *Giusti preghino continuamente per essi*, e credo, che tutti i buoni preghino anche per voi; perchè il Signore v'illumini, e vi richiami alla luce della verità, ma non è questa quella comunione dei Santi, di cui parla S. Tommaso, e in cui riconosce il Tesoro delle Indulgenze.

Fra tante ciarle, e tanti spropositi, vi è sfuggita a caso una verità, ed è quella ove dite, che ,, quando il peccatore incomincia a rivol- ,, gersi a Dio, a gemere per le sue colpe, a de- ,, siderare efficacemente di uscire dallo stato di ,, peccato e ricorre alla Chiesa per soggettarsi ,, al suo giudizio, può fare opere soddisfattorie

,, per il debito, che HA INCORSO CON ESSA,
,, prima di ottenere la piena remission della
,, colpa ,, .

Se parlate del debito, che il peccatore incorso avea colla Chiesa, e vuol dire, delle penitenze, che imposte gli aveva prima di accordargli il perdono, non ho la menoma difficoltà di accordarvi, che far potesse delle opere soddisfattorie, e che la Chiesa avesse la facoltà di rimettere quando lo stimava opportuno. Ma questa è quella Indulgenza Ecclesiastica, di cui ha parlato co' PP. M. Bossuet, quella di cui parla S. Tommaso dicendo, che le Indulgenze *valent quantum ad forum Ecclesiæ*: Ma dopo di questa restavavi l' Indulgenza per la pena temporale, che per lo più vi rimane dopo l' assoluzione, *pœnæ residuæ post absolutionem* di cui ho parlato già tante volte col Concilio di Trento.

Voi con una modestia e umiltà singolare dite ,, di servirvi dell' argomento di S. Tommaso,
,, ma con una ragione maggiore cioè, che se le
,, canoniche penitenze tanto gravi e severe non
,, avessero potuto soddisfare per la pena dovuta al-
,, la divina Giustizia, sarebbe stata una precaria
,, crudeltà l' esigerle in un tempo, in cui erano
,, inutili vale a dire prima dell' assoluzione ,, .

Erano inutili per soddisfare la pena temporale, che rimaneva dopo l' assoluzione, altrimenti non vi sarebbe rimasta: ma non erano inutili per ottenere l' assoluzione. Epperò San Tommaso benchè non arrivi a conoscere la vostra *ragione maggiore*, insegna nell' articolo 2. della stessa questione, che al valore delle Indulgenze è necessaria in chi le riceve la Carità. *Et ideo se-*

cundum alios dicendum , quod Indulgentiæ semper tantum valeat quantum prædicantur : dummodo ex parte dantis sit auctoritas , ex parte recipientis charitas , e detto aveva poco prima lo stesso . Voi non volete capirla , che il Dogma delle Indulgenze non consiste nella sola autorità di rimettere una parte della penitenza Canonica : ma nell' autorità di soddisfare co' meriti di G. C. la pena dovuta al peccato presso la Giustizia divina .

Quindi dovreste conoscere ancor voi , che non è fondato sopra un equivoco , nè sopra un falso supposto , ma sopra una dogma il raziocinio delle Scuole ; allorchè dissero : *Finchè l'uomo è in peccato è debitore della pena eterna . Dunque non può essere sciolto dalla temporale.* Gli Scolastici non dissero altro che quello , che fu poi definito dal Tridentino = Can.15.Sess. 14. *Si quis dixerit . . . fictionem esse quod virtute clavium sublata poena aeterna , poena temporalis plerumque exsolvenda remaneat : Anathema sit* . E questo *Anathema sit* viene a piombare con tutto il suo peso sopra di voi , allorchè dite (pag. 180.) *Non resta la pena temporale dopo la remission dell' eterna* = Qualora poi soggiungete , *ma è necessaria la pena temporale soddisfattoria per non incorrer l'eterna* , e pretendete provarlo coll' Orazione della Fer. 6. *post Dom. Pass.* , non solo fate conoscere la mala fede con cui scrivete , ma fate un ingiuria gravissima alla Chiesa ; quasi che insegni una dottrina contraria a quella del Tridentino . L' Orazione della Chiesa è concepita in questi termini = *Cordibus nostris quaesumus Domine gratiam tuam benignus infunde , ut peccata nostra castigatione voluntaria cohibentes , temporaliter potius maceremur* ,

quam suppliciis deputemur aeternis . Ma perchè avete ammesse le parole = *Cordibus nostris quaesumus Domine gratiam tuam benignus infunde* , dalle quali tutta dipende l' intelligenza delle parole da voi citate ? La Chiesa dimanda al Signore la Grazia , la quale esclude la colpa , e colla colpa la pena eterna : e gliela dimanda non per soddisfare ai peccati , ma per non commettere , e per raffrenare colla volontaria macerazione della Carne il peccato = *Ut peccata nostra castigatione voluntaria cohibentes* , non dice *peccatis nostris satisfacientes* : ma dice : *peccata nostra cohibentes* , che ha un significato affatto diverso , com' è diversa la preghiera di non peccare da quella di soddisfare al peccato di già commesso . Così dunque tradite la verità , e le più sante intenzion della Chiesa , e ingannate chi legge in una maniera sì obbrobriosa , e sì indegna ?

,, Niun Concilio , niun Padre ha mai detto, che ,, colla remission della Colpa si cangiasse la pe- ,, na di Purgatorio . ,, (ep. 181.) e non l'ha mai detto neppure il P. M. Ma il Concilio e i Padri, e il P. M. con loro han detto , che dopo la remission della Colpa per lo più vi rimane la pena temporale , e che questa pena conviene scontarla o nella vita presente o nella futura in Purgatorio . Questa e non altra è la dottrina della Chiesa , come lo è quella di S. Tommaso , il quale o non ha letto il *potest dici* che tornate a ripetere , di Alessandro de Hales , o se lo ha letto , ha capito subito , che nulla aveva che fare in quel luogo coll' essenza della Indulgenza . Il Santo Dottore non conosceva su questo punto , che

la dottrina, e la pratica della Chiesa, e non essendovi ancora le Decretali di Clemen. VI. di Sisto IV. di Leon X. di Pio V. di Pio VI. Romani Pontefici ai quali appartiene, com'Egli insegna 2. 2. q. I. a. x *finaliter determinare ea, quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur*, ha trovato nell' Articolo della Comunione dei Santi e dei meriti di G. C. il più stabile fondamento alla dottrina delle Indulgenze.

Tutti i dogmi di nostra fede sono così antichi come la Chiesa, ma non tutti furono al tempo medesimo definiti. La Chiesa ha sempre creduto di avere la facoltà di accordar le Indulgenze; ma questa sua facoltà non trovasi definita, che nel Concilio di Trento. La Chiesa ha sempre creduto, che l' uso di questa facoltà dipendeva dai meriti di G. C. e dei Santi, *Indulgentias pendere ex meritis J. C. et Sanctorum*; ma non lo ha dichiarato, che per mezzo del visibile suo Capo. Quindi il Dogma Cattolico delle Indulgenze non è, che la facoltà, che ha la Chiesa, di applicare fuori del Sacramento della penitenza i meriti infiniti di Cristo per redimer la pena, che resta ancora a scontarsi dopo la remission della Colpa; nè altro ha detto o voluto dire il Bellarmino, scrivendo, che l' Indulgenza libera principalmente, e immediatamente dalla pena da scontarsi in questa vita, e secondariamente da quella del Purgatorio. Imperciocchè tolto in questa vita coll'applicazione de' meriti di G. C. il debito della pena temporale dovuta al peccato, nulla vi resta da scontarsi nel Purgatorio.

Dopo d' aver detto male degli Scolastici in genere secondo il vostro solito, e in specie di

Alessandro de Hales, di Alberto Magno, e un poco anche di San Tommaso a motivo del Tesoro delle Indulgenze; prendete a sfogare contro del P. M. la vostra bile, che non è poca. Lo accusate *di mille contraddizioni*, *e di lacerar crudelmente il povero Natale Alessandro*, e spesso vi fate lecito d'insultarlo con delle ingiuriose espressioni, che, venute da voi, le riceve come un elogio, e brama solo un poco meno di mala fede nel citare le sue parole. Di quel che vi dico, ne conoscerete fra breve il motivo, dopo che avrò provato, che il P. M. non solo non si contradice parlando delle preghiere dei Martiri a tempo di S. Cipriano, ma non poteva parlarne diversamente.

Egli risponde al Le Plat, il quale a provare col Sinodo, e con voi, che ,, l'Indulgenza nel-,, la sua precisa nozione, non era altro che la ,, remissione di una parte della penitenza cano-,, nica ,, apporta le commendatizie dei MM. in vista delle quali la Chiesa abbreviava la pena di quelli, ch' eran caduti nella persecuzione di Desio. Di queste commendatizie, egli dice, che son vennte troppo tardi per provare la sua indulgenza, perchè le indulgenze erano in uso assai prima, e la Chiesa si era servita della sua podestà di accordarle, *antiquissimis temporibus*, colle quali parole il Concilio di Trento non ha voluto indicar certamente il terzo Secolo della Chiesa. Parlando poi del Tesoro ha detto, che i meriti, e le preghiere dei Martiri vi entravano anch' esse; perchè secondo la congettura d'Albaspineo Vescovo d'Orleans, creduta vera, e adottata dal Morino (de Sacram. Poenit. lib. 9.

cap. 26. n. 7.) le preghiere, e le raccomandazioni dei Martiri non erano ammesse, nè considerate dai Vescovi, se non dopo d'aver consumato il martirio, e per conseguenza dopo che i loro meriti già erano entrati nel cumulo del Tesoro, come poi vi entrassero, l'avrete letto alla pagina 42. in cui dice ,, Da tutto questo, e da ,, quanto ivi espone più a longo Tertulliano, si ,, vede, che i meriti, e le soddisfazioni dei ,, Martiri da loro offerite a Dio in espiazione, ,, erano riguardate dalla Chiesa, come un mezzo valevolissimo per ottenere a penitenti il ,, perdono delle lor colpe, e della pena, che ,, peccando si meritarono ,,.

Questa sentenza medesima l' espone in seguito con Natale Alessandro, che oppone agli Autori citati dal Le Plat, non perchè li credesse a lui favorevoli; ma perchè non li aveva presenti per consultarli, siccome non li ho neppur io, a riserva del Suarez, che ben sapete quanto vi sia contrario e in questa, e nelle altre questioni. Il Natale adunque distingue nei meriti della B. Vergine, e dei Santi l'applicazione di essi *per modum solutionis*, e vuol dire come pagamento del debito, colla giustizia divina contratto, e *per modum intercessionis*, e vuol dire come un mezzo valevole per ottenere l' applicazione dei meriti di G. C. Di questo egli dice, ch' è un dogma Ecclesiastico: ed eccovi le sue parole: *Quamvis porro Ecclesiasticum dogma sit ad cumulum Thesauri passionis et meritorum Christi, B. Virginis et omnium Sanctorum merita, adminiculum praestare, ut Clemens VI. docet, (Extrav. Unigenitus), et Leo X. inter Lutheri Articulos istum quoque merito da-*

mnaverit. = *Indulgentias non pendere ex meritis Christi*, *et Sanctorum*. Ma questo primo membro del periodo di Natale Alessandro, in cui dice espressamente, esser dogma Ecclesiastico, che *le indulgenze dipendano dai meriti di G. C. e dei Santi*, voi lo troncate del tutto, e ci presentate solamente il secondo, togliendone anche la particola *tamen* che lo unisce al primo; perchè chi legge non entri in sospetto di essere ingannato da voi: *Dogma tamen Ecclesiasticum non est, quod Sanctorum merita per modum solutionis nobis in Indulgentiis applicentur etc.* e voi, che avete dei talenti superiori anche in Grammatica, traducete assolutamente ,, Non è dogma Ecclesiastico che i meriti dei Santi sieno a noi applicati nelle Indulgenze per modo di assoluzione ec. ,, *per modum solutionis* dice il Natale, non *per modum absolutionis*, come gli fate dir voi, che è una cosa affatto diversa. Pertanto al dir di Natale, ed è un dogma Ecclesiastico, che i meriti dei Santi appartengano al tesoro delle Indulgenze, e non lo è. Lo è, se si considerino, come un mezzo o una intercessione, perchè a noi sieno applicati i meriti di G. C.; non lo è, se si considerino come una soluzione o pagamento del debito colla Giustizia divina contratto. E voi dopo un inganno sì manifesto, raccolti due periodi del P. M. tronchi, e interpolati secondo il solito, avete il coraggio di scrivergli ,, Ma ,, non ci avete detto voi stesso che secondo il ,, Natale non è dogma Ecclesiastico, che i meriti dei Santi siano a noi applicati: anzi neppure, che sieno raccolti nell' erario per essere applicati? Se non è dogma Ecclesiastico,

„ che sieno applicati ; se neppure è dogma Ec-
„ clesiastico che entrino nell'erario per essere
„ applicati, come mai è dogma di fede, che sie-
„ no applicati ? e tuttò ciò a parer vostro secon-
„ do Natale Alessandro . Con questa fedeltà ri-
„ portate voi le autorità che citate ? „

Impostore ! (perdonatemi questo termine, che non ne trovo altro più a proposito, e se non vi piace cambiatelo .) Avete finito appena di mutilare il testo di Natale Alessandro, e di adulterare i due periodi da voi addotti del P. M., uno de' quali, è composto di due parti distanti quattordici linee fra di loro, l' altro mancante del suo principio necessario a bene intenderne il senso ; e gli fate dire in questo stesso periodo quel che non dice ; e poi avete il coraggio di scrivergli = *Con questa fedeltà riportate voi le autorità, che citate*? Impos. . . . quasi quasi io tornava a ripeterlo, ma lasciato questo brutto nome da parte, io dico, che il P. M. non solo non ha mai detto, che *i meriti de' Ss. non sono raccolti nell' erario per essere applicati*, ma dice anzi tutto il contrario, e voi stesso lo accusate d' ignorare il latino, perchè ha tradotte le parole *adminiculum præstare* della Decretale di Clem. VI. con dire, che i meriti della B. Vergine e dei Santi *concorrono* al cumulo del Tesoro della passione e dei meriti di Gesù C.

Del resto dopo d' aver riportate le parole del Natale Alessandro quanto bastava per contrapporlo agli Autori citati dal Le Plat, prosiegue così : =
„ Siccome non può negarsi, che non tutti gli
„ eletti abbiano avuti de' meriti sovrabbondanti,
„ quelli principalmente, che scontarono i loro

,, debiti nel purgatorio ; così non può negarsi,
,, che la Vergine Santissima, la quale non con-
,, trasse alcun debito, e tanti altri, i quali me-
,, narono una vita innocentissima e penitente,
,, non abbiano fatto delle opere soddisfattorie as-
,, sai più, che non esigevano i debiti da loro
,, contratti. Sì gli uni, che gli altri sommini-
,, strano qualche cosa al cumulo del tesoro spi-
,, rituale della Chiesa; gli uni colle opere di su-
,, pererogazione, che han fatte; gli altri con le
,, opere meritorie, le quali presentate a Dio dal-
,, la Chiesa il muovono ad applicarci colle indul-
,, genze il frutto soprabbondante della passione
,, del Signore. Per la qual cosa benchè i sommi
,, Pontefici abbiano insieme uniti nel tesoro del-
,, le Indulgenze i meriti di Cristo, e dei Santi;
,, non ne siegue però, che abbiano considerato,
,, e gli uni, e gli altri ugualmente. Tutti i me-
,, riti de' Santi derivano da G. C. come loro prin-
,, cipio, e sommo Capo; traggono tutto il valo-
,, re dal prezzo infinito del sangue suo: Sono
,, suoi, e a lui medesimo appartengono; per-
,, chè appartengono al suo corpo, di cui ciascun
,, Santo e compone le membra. Pertanto come
,, suoi li presenta al divino suo Padre, e il Pa-
,, dre in grazia di lui gli accetta in qualità di sod-
,, disfazione alla sua giustizia,,.

Dal fin quì detto veduto avrete anche voi, che il P. M. si è dipartito dalla opinion del Natale, si è attenuto a quella di altri Teologi, che ha creduto più conforme alla condanna fatta da Pio V. della Prop. di Bajo = *Per passiones Sanctorum Indulgentiis communicatas non proprie rediduntur nostra delicta*, e alla Decretale di Clem,

VI. *Ad cujus quidem Thesauri cumulum B. Dei Genitricis, & omnium electorum a primo Justo usque ad ultimum merita adminiculum præstare noscuntur: de cujus consumptione, seu minutione non est aliquatenus formidandum, tum propter infinita (ut prædictum est) Christi merita, quam pro eo quod, quanto plures ex ejus applicatione trahuntur ad justitiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus meritorum*. Se adunqne non si può temere il consumo del Tesoro delle Indulgenze, perchè a misura, che cresce il numero de' Giusti per l'applicazione di esse, cresce il cumulo del Tesoro de' meriti di G. C. e dei Santi, è troppo chiaro secondo la mente di Clem. VI. che vi entrano non come una semplice intercessione, ma come un' aumento, una parte del Tesoro medesimo.

Ma per meglio conoscere la malizia, con cui scrivete, esaminiamo un momento i testi da Voi addotti del P. M. Il Natale nel 1. Cap. *de Indulgentiis* parla delle Indulgenze, che si acquistan dai vivi, e dice esser dogma Ecclesiastico, che dipendano dai meriti di Cristo, e dei Santi, e che i meriti dei Santi prestano un Amminicolo al cumulo del Tesoro; ma non esser dogma Ecclesiastico, che vi siano applicati per modo di pagamento: *per modum solutionis*, e nel Cap. 11. parla delle Indulgenze applicabili ai morti, e dice = *Cum itaque doceat, et prædicet Ecclesia indulgentias plurimum valere in judicio Dei ad pœnas futuri sæculi remittendas, id omnino credendum, et asserendum est*, e aveva detto poc' anzi con S. Cipriano = *Credimus quidem posse apud Judicem plurimum valere Martyrum merita, et*

opera Justorum, e poco prima *Dominus orandus est*, *Dominus nostra satisfactione placandus est*. E indi ne ha inferito il P. M. che secondo il Natale non solo è dogma Ecclesiastico, ma si deve tenere come di fede, *omnino credendum, et asserendum est*, l' applicazione delle soddisfazioni de' meriti di G. C. e dei Santi fatta da Rom. Pontefici anche a' defunti, e lo prova colla condanna della proposizione di Pietro d' Osma, e degli Articoli di Lutero, col Decreto del Purgatorio del Concilio di Trento, da cui è tratta la Professione di fede di Pio IV., in cui dice = *Constanter teneo Purgatorium esse animasque ibi detentas fidelium suffragiis juvari*. E voi confondendo quello che dice dell' applicazione de' meriti dei Santi fatta ai vivi per modo di soluzione, con quello, che dice de medesimi fatta ai morti per modo di suffragio, che secondo il Natale non solo è dogma Ecclesiastico, ma si deve credere, ed asserire *omnino credendum et asserendum est*, avete la temerità di ripetere ,, quando voi dunque e traducete con tanta infedeltà le parole ,, del Natale, e aggiungete sempre all' applicazione del Tesoro i meriti dei Santi da esso ,, esclusi, e gli fate dire, che è dogma, mentre ,, dice, che non lo è, e chiamate dogma di fede, e dogma della Chiesa quello, ch' Egli dice dogma Ecclesiastico, che cosa avremo a ,, giudicare di voi, e della vostra condotta? ,,

Del P. M. e della sua condotta non può formarsene altro giudizio, che quello d' un uomo onesto, che si studia di sostenere quanto più può, e difendere la verità da voi combattuta, sotto pretesto di sostenerla, di voi, e della vo-

stra condotta ne lascio ad altri il giudizio dopo quello, che si è detto finora. Che se Egli aggiunge sempre all' applicazione del Tesoro i meriti dei Santi dal Natale esclusi, non assolutamente, ma per modo di pagamento *per modum solutionis*; ve li aggiunge, perchè ve li aggiungono i Rom. Pontefici Clemente VI., e Leone X. nella sua Decretale spedita in Germania al Card. Gaetano, e nella condanna dell' Art. 17. di Lutero = *Thesauri Ecclesiæ unde Papa dat Indulgentias non sunt merita Christi, et Sanstorum*, che è fra gli Articoli da lui condannati sotto diverse rispettive qualifiche, delle quali io lascio a voi il pensiero di applicarvi quella, che è di maggior vostra soddisfazione.

Se è per voi una disgrazia, e una noja il dovere sempre discendere ai primi elementi di Teologia, è ancor maggiore per me il dover tenere dietro a tante vostre follìe. Voi volete insegnarci la differenza, che passa fra il dogma Ecclesiastico, e il dogma di fede, o della Chiesa, e io penso d' insegnarlo a Voi! *Dogma Ecclesiasticum* vuol dire Dogma della Chiesa, come *Palmerius Genuensis* vuol dire *Palmieri di Genova*, e se ne volete un' altra spiegazione, ve la darà il Pouget dicendo, che Dogma Ecclesiastico è quello, che ha sempre insegnato la Chiesa; e in questo senso è dogma Ecclesiastico il Tesoro delle Indulgenze.

Il dogma Ecclesiastico diviene dogma di fede, quando il Papa, a cui appartiene di determinarne gli Articoli, come insegna S. Tommaso 2. 2. q. 1. a x. lo propone da credere a tutta la Chiesa, dichiarando Eretica la contraria sentenza, e se

volete sapere come divenga Cattolico, ve lo dirà l'Imperatore Giustino nella sua Lettera al Papa Ormisda. *Hoc enim credimus esse Catholicum quod vestro religioso responso nobis fuerit intimatum*. E se ne volete un' altra prova ancor maggiore, eccovela nella Professione del Pontificio Primato proposta da credere agli Armeni da Clem. VI. l'anno 1351. (cap. 13.) *Si credidisti, et adhuc credis solum Rom. Pontificem dubiis emergentibus circa fidem Catholicam, cui sit inviolabiliter adhærendum, finem imponere, et esse verum, et Catholicum, quidquid ipse auctoritate clavium sibi traditarum a Christo determinat esse verum et quod determinat esse falsum, et hæreticum sit censendum;*

Voi proponete l'Esempio della validità del Battesimo, che ha dato luogo alla disputa fra S. Steffano, e S. Cipriano, e benchè io non v'abbia nulla in contrario, voglio proporvene un altro assai più opportuno. E' quello dell' Eresia di Entiche. Si era sempre creduto nella Chiesa che vi fossero due nature in Cristo, e una sola persona. Eccovi il dogma Ecclesiastico. Nata l'Eresia d'Eutiche sorge S. Leone, e scrive la sua famosa Lettera a Flaviano. Portata in Francia i Vescovi riconoscono subito un dogma di fede nella decisione del Papa; come apparisce dalla Lettera Sinodica scrittagli da Ravennio con altri 42. Vescovi l'an. 451. *Quæ apostolatus vestri scripta, ita ut symbolum fidei, quisquis redemptionis Sacramenta non negligit, tabulis sui cordis adscripsit*. Portata al Concilio di Calcedonia i Padri esclamano ad una voce *Epistolæ omnes subscripsimus, sufficiunt ad fidem, quæ exposita sunt;*

aliam expositionem non licet fieri. Nell' istessa maniera il Tesoro de' meriti di G. C. e dei Santi, ch' era un dogma Ecclesiastico, perchè era l' insegnamento comune di tutta la Chiesa, come vi ha detto il Pouget, è divenuto un dogma di fede per le dogmatiche Costituzioni dei Papi, ai quali si appartiene *finaliter determinare ea, quæ sunt fidei*. S. Tom.

Nè poteva esserne alieno Natale Alessandro; poichè se era attaccatissimo come voi dite alla dottrina della Sorbona, non lo era meno a quella di S. Tommaso. Anzi la stessa Sorbona non poteva non riconoscere per dottrina irreformabile della Chiesa quella di Clemente VI. e degli altri Pontefici; perchè secondo il IV. Artic. della Dichiarazione del Clero, i Decreti de' Romani Pontefici nelle questioni di fede, com' è quella delle Indulgenze, a tutte appartengono, e a ciascuna delle Chiese, e sono irreformabili, quando v'interviene il consenso della Chiesa Universale; che non potete negare essere intervenuto nell' accettazione delle Decretali di Clem. VI. di Leone X., di Pio V., di Pio VI. e solo ci opponete, che la Decretale di Clem. VI. non è stata spedita a tutta la Chiesa: ma vi smentisce subito lo stesso Natale, che così scrive di Clem. VI. *Jubilæum ad* 50. *annos redactum an.* 1350. *celebrandum indixit Constitutione Unigenitus.* M'immagino che converrete ancor voi, che l' intimazione del Giubileo si fa a tutta la Chiesa, e non ad un Vescovo solo; e che non solo il *Bellarmino*, e il *Roccaberti*, che dovreste nominare con un poco più di rispetto; ma qualunque altro Vescovo Francese, deve fondare un dogma di fede sulle riferite Bolle dei Papi.

Vi ho già dimostrato di sopra, che il *potest dici* di Alessandro di Hales, che dovreste vergognarvi d' averlo preso per l' origine del Tesoro; e che *l' exponitur*, di cui egli si serve per esprimere, che nelle Indulgenze si apre il Tesoro de' meriti di G. C., potea tradursi benissimo, che *si esponeva*, per indicare il costume, che aveva la Chiesa di accordar le Indulgenze, e vuol dire, che ogni volta, che accordavasi l' Indulgenza, si apriva il Tesoro de' meriti di G. C., e tale è il vero sentimento dell' Hales. A quello poi, che aggiungete = *Che cosa direbbe l' Alvaro*? Vi rispondo. Direbbe, che siete un buffone, che cerca d' ingannare, chi legge, e coprire con mille sotterfugj la vostra malizia, e i vostri errori. Ma la vostra malizia *manifesta erit omnibus*; e i vostri errori con cui vi sforzate di oscurare, e annientare, quanto è da voi, il vero dogma delle Indulgenze sotto aria di sostenerlo, sono così contrarj ai Canoni del Tridentino, e alle Decretali dei Papi; che mi fa maraviglia abbiate ancora il coraggio di comparire in faccia alla Chiesa. Per nascondere come che sia i vostri inganni, andate sofisticando sul termine *Tesoro*, e la novità della cosa significata pel nome: ma io a confondervi, non farò, che ripetere ciò, che vi hà detto il Pouget, di cui non potete ricusare l' autorità. Egli adunque si fa la dimanda.

J. *Cur Indulgentiarum concessio vocatur a summis Pontificibus apertio Thesauri Ecclesiæ*? ed eccone la risposta.

℟. *Hac loquendi formula, primus omnium* (Pontificum) *usus est Clemens VI. Summus Pontifex*,

ut *significaret*, *quod semper Ecclesia docuit*, *Indulgentiarum concessione applicari Fidelibus merita Christi*, *et Sanctorum*, *quæ quidem merito Thesaurus Ecclesiæ dicuntur*, *quia meritis illis ineffabiles divitiæ continentur*, *quas habet Ecclesia in sua potestate*.

Consideratele bene queste parole, che sole bastano a coprirvi di confusione, se ne siete capace. Ivi vedrete, che la vera Indulgenza ha i suoi fondamenti nella fede, e nella dottrina della Chiesa, e che l' antico Tesoro dei Padri, non è, nè può esser diverso da quello significato, che han dato a questo Tesoro gli Scolastici, come voi dite, i quali non han fatto, che conservare il significato, che aveva, e che han confermato i Rom. Pontefici, e che cogli uni, e cogli altri ha confessato, e confessa il P. M. senza aggiungervi assurdo alcuno, e molto meno quello, che gli viene imputato da voi con una malizia, che è tutta vostra. Egli colla comune de' Teologi fondata sulla Decretale di Leon X. scritta al Card. Gaetano, distingue le indulgenze, che si concedono a' Fedeli in questa vita da quelle, che si concedono alle Anime del Purgatorio dalla soprabbondanza dei meriti di Cristo, e dei Santi, *et per modum absolutionis indulgentiam ipsam conferre*, *vel per modum suffragii illam transferre consuevisse*. Parlando adunque della Indulgenza *per modum suffraggii*, che è quella, che compete a' Defunti, dopo avere spiegato come s' intenda questa Indulgenza, risponde ad una difficoltà del Le Plat e dice fra le altre cose ,, Ma la Misericordia di Dio, la quale ha detto, ,, che avrebbe sciolto in Cielo quello, che Pie-

,, tro e suoi Successori sciolto avessero sulla
,, terra, e che li ha fatti con questo depositarj,
,, e Custodi del pubblico Erario, o del Tesoro spi-
,, rituale della Chiesa; lo ha autorizzato altresì
,, a presentarle tanti meriti di questo Tesoro,
,, quanti son necessarj alla liberazione di una, o
,, di più Anime del Purgatorio. Ella non si è
,, obbligata per questo ad accettarli ogni volta;
,, ma allora soltanto, che giudicherà opportuno
,, secondo i dissegni della sua Provvidenza,, .
Voi troncate queste parole in maniera, che il Leggitore non può conoscere il vero Senso del P. M.; e di ciò non contento ne andate a prender delle altre dalla pagina precedente in cui dice ,, Tutta l' incertezza sta per la parte di Dio,
,, di cui non sappiamo se sia per accettarla o
,, nò a sconto della pena temporale alla sua Giu-
,, stizia dovuta ,, e sopprimete anche qui le ultime parole, che spiegano il vero suo sentimento, il quale altro non è, che quello di tutti i Teologi, i quali sostengono l' Indulgenza *per modum suffragii* applicabile alle Anime del Purgatorio. Scrittore più subdolo, e più malizioso di voi io credo, che non si dia; Eppure avete l'animosità di soggiungere ,, Sicchè dunque allor quan-
,, do la misericordia di Dio ha detto, che avreb-
,, be sciolto in Cielo quello, che Pietro avrebbe
,, sciolto sopra la terra, tutta la incertezza sta
,, per la parte di Dio. Vi fidate voi così poco
,, della divina parola? Oppure avete creduta ne-
,, cessaria una bestemmia per istabilire l' applica-
,, bilità del Tesoro, e rispondere al mio Trat-
,, tato.

Mi era venuta la tentazione di ripetervi un' altra volta, che siete un grande Impostore, ma vel dirà in mia vece il Natale Alessandro, il quale stabilisce nella Regola XVI. = *Quibuscumque Purgatorii Animabus plenaria Indulgentia applicatur, non ideo a pœnis statim liberantur* = *Non enim certum est: an hujusmodi suffragiam divina Misericordia pro illarum liberatione acceptum habuerit*. (eccovi l' incertezza che sta dalla parte di Dio, come dice il P. M., e che voi chiamate una bestemmia.) *Deinde, id suffragiorum genus illis solis prodest, qui in hac vita, ut sibi prodessent, meruerunt. Quamvis autem meruerint omnes, qui in gratia, et charitate obierunt, ut hæc sibi possent prodesse, non tamen ut hæc sibi reipsa prodessent: sed illi soli, qui reverentia ac devotione singulari erga claves Ecclesiæ et indulgentias affecti fuere*. Se è così procurate finchè siete in vita di fare tutte quelle penitenze canoniche, che voi potete: poichè se mai andaste in Purgatorio, Indulgenze non dovete sperarne, attesa l' irriverenza, e la indivozion singolare, e dirò anche l' avversione, che voi avete al Tesoro de' meriti di G. C. e dei Santi, da cui le Chiavi della Chiesa al dire di Leon X. nella sua Decretale cavano le Indulgenze per gli defunti. Voi fate un atto di generosità, perdonando al P. M. quello, che ha riferito delle Indulgenze cavate dal vostro Trattato, e di quelle concedute da Sisto III. da S. Gregorio M. da Leon III. da Sergio II., ma Egli non ne ha di bisogno. Voi sì, che avete bisogno vi si perdonino le insolenze, i sarcasmi, le ingiurie, di cui piene sono le vostre lettere, e quello principalmente,

che con una maliziosa ironìa proseguite dicendo del Vescovo di Leopoli = che aveva viste le Tabelle d' Indulgenza, o letti forse anche gli Affissi, ed i Sommarj per le *Anime del Purgatorio scritti fin dal tempo di S. Cipriano*. Queste satiriche espressioni nell' atto, che scuopron la bile, che vi divora, sono il più bello elogio della sua risposta alla Nota presentatagli per parte del Governo, in cui gli diceva, = che non si facesse ,, menzione alcuna delle Indulgenze, la cui vir- ,, tù si estende alle Anime del Purgatorio nei ,, Calendarj, e che si sopprimesse del tutto que- ,, sta non fondata dottrina nel Catechismo Nor- ,, male = Convien dire, che fosse stato alla vostra Scuola l' Estensore di quella Nota ministeriale, a cui il Vescovo risponde in una maniera degna di lui, ma che non poteva piacervi = Poichè in questa ordinazione si dice essere ,, non fondata la dottrina della Chiesa di tutte le ,, Indulgenze, la cui virtù anche alle Anime del ,, Purgatorio si estenda, si dee rispondere con ,, tutta sincerità al Governo, e con quella liber- ,, tà, che conviene ai veri Figli della Chiesa ,, che è questo un errore contrario alla fede, e poco più abbasso = Forse, che si può esigere ,, senza l' obbrobriosa Nota di Eresìa, che la ,, Chiesa accommodi in questa materia il senso ,, suo al senso di alcuni Autori privati (qui pare, che parli di Voi e del vostro Trattato) ,, e non piuttosto, che questi Autori privati ,, sottomettano il senso loro, al sentimento, e ,, al giudizio della Chiesa? Forse che la Chiesa ,, per tutto il Mondo diffusa, e consenziente al ,, suo Capo non è un tribunale perseverante a

,, giudicare qualunque errore, e la regola infal-
,, libile della fede? ,, Così ha fatto Pio VI., e tutta la Chiesa consenziente al suo Capo ha condannate come false temerarie ingiuriose ai meriti di G. C., e già condannate in Lutero le Proposizioni del Sinodo di Pistoja estratte dal vostro Trattato, a cui il Sinodo medesimo ci rimette (Append. al Sinodo num. x.) Vedete come il P. M. va sempre di concerto co' Pastori della Chiesa.

Voi gli opponete, *parla quasi sempre dei morti, e non parla dell' applicazion per i vivi quasi mai; o solo in enigma*. E io vi rispondo, che parla degli uni, e degli altri secondo che esige la sua risposta al Le Plat. E' poi una vera impudenza dopo la Decretale di Leon X. il dire, che la distinzione dell' Indulgenza applicata agli uni *per modum absolutionis*, agli altri *per modum suffragii* è una pura distinzione scolastica.

La protesta poi, che voi fate di nuovo *di non esaminar nulla, di non impugnar nulla, di non condannar nulla di ciò, che riguarda il Tesoro delle Indulgenze* viene smentita da quanto siete venuto dicendo finora: ma quand' anche vera fosse, e sincera credete voi, che vi liberi dalla scomunica riservata al Papa, e da incorrersi immediatamente da chiunque non tiene per certo, che può il Papa dispensare il Tesoro de' meriti di G. C.; e se l' incorre chi non lo tiene e lo insegna, che dovrà dirsi di chi la mette in ridicolo, e la chiama una fabbrica fondata sopra un *potest dici*?

Ci dite è vero ,, di parlare del dogma cattoli-
,, co, e non condannare alcuna opinione scola-

,, stica se non quando la trovate in contraddizio-
,, ne col dogma ,, : ma dovevate dire piuttosto ,
che preso avete a combattere il dogma Cattolico
sotto pretesto di condannare l' opinione scolasti-
ca . Il dogma Cattolico è l' applicabilità de' meriti
di G. C. per mezzo delle Indulgenze , e voi li vo-
lete applicabili solamente per mezzo de' Sacramen-
ti . Le controversie delle scuole non sono dogmi;
ma le definizioni de' Rom. Pontefici non sono con-
troversie delle Scuole ; e voi sotto pretesto di
condannare le opinioni Scolastiche , venite a con-
dannare le definizioni dei Papi , i quali e hanno
insegnato a tutta la Chiesa l' esistenza del Teso-
ro spirituale dei meriti di G. C. e dei Santi , e
han condannato coloro , ch' ebbero la temerità di
negarlo , e se voi siete di questo numero , chi
mai potrà sottrarvi alla loro condanna ? Al con-
trario il P. M. affidato alle dogmatiche Costituzio-
ni dei Papi non solo non trasforma in una sem-
plice opinione di Scuola il dogma Cattolico delle
Indulgenze : ma non è altro il suo sistema , che
quello , ch' ebbe in ogni tempo la Chiesa , come
vi ho dimostrato fin da principio di questa lettera .

Chiedete per ultimo al P. M. , *che vi lasci cre-
dere così alla buona al Concilio di Trento* ; ma
con qual fronte voi lo chiedete dopo d' aver ne-
gato con tanta impudenza il Canone trigesimo del-
la Session sesta di quel Concilio , come vi ho rin-
facciato più volte ? Il Concilio ammette le Indul-
genze antichissime , e tali sono quelle del P. M.
il quale le vuole anteriori all' ordine delle Cano-
niche penitenze . Voi volete credere al *Quodcum-
que solveris* , credetevi pure come dovete ; ma
per credervi rettamente bisogna , che crediate all'

applicazione de' meriti di G. C. ch' è il mezzo da lui lasciato alla Chiesa per sciogliere il peccatore dal debito della pena temporale, che ancor gli resta dopo la remission dell' eterna.

Giacchè detto avete pur ora di voler credere così alla buona al Concilio di Trento; prima che abbiate a pentirvene, voglio proporvi alcuni Canoni, che mi sembrano molto opportuni = *Si quis dixerit pro peccatis quoad poenam temporalem minime Deo per Christi merita satisfieri poenis ab eo inflictis, et patienter tolleratis, vel a Sacerdote injunctis, vel sponte susceptis, ut jejuniis, orationibus etc. anathema sit.* (Sess. 14. can. 13.) *Si quis dixerit . . . fictionem esse quod virtute clavium sublata poena aeterna, poena temporalis plerumque exsolvenda remaneat. Anathema sit* (ibi can. 15.) *Si quis post acceptam justificationis gratiam cuilibet peccatori poenitenti ita culpam remitti, et reatum poenae aeleri dixerit ut nullus remaneat reatus poenae temporalis exsolvendae vel in hoc seculo, vel in futuro in Purgatorio antequam ad regna Coelorum aditus patere possit : Anathema sit.* Sess. VI. Can. XXX.

Quando vogliate credere com' io spero, o alla buona, o no a questi Canoni del Tridentino, dovete credere parimente esser falso, che l' Indulgenza non sia altro, che la remissione di una parte della penitenza Canonica, che restava a farsi prima dell' assoluzion della colpa; ma 1. che dopo l' assoluzion della colpa per lo più vi rimane una pena temporale dovuta al peccato presso la Giustizia divina, 2. che questa pena convien soddisfarla in questa vita con afflizioni mandate da Dio, e sofferte con pazien-

za, o ingiunte dal Confessore, o con volontarj digiuni, orazioni, limosine, e altre opere di cristiana pietà; oppure nell' altra vita in Purgatorio prima di essere ammesso nel Cielo; 3. che quando il peccatore penitente o per la grandezza del debito, o per la sua debolezza non è capace di soddisfare interamente la Giustizia divina per la pena temporale che ancor gli resta dopo la remission dell' eterna, può supplirvi la Chiesa coll' applicazione de' meriti di G. C., che ve l' ha specialmente autorrizzata; e questa applicazione fatta coll' autorità della Chiesa, è quella, che chiamasi propriamente Indulgenza. Sentitelo dal Ch. P. Eusebio Amort Canonico Lateranense che così definisce l' Indulgenza nel suo Trattato dedicato a Clem. XII. *Remissio poenae adhuc post absolutionem Sacramentalem peccatis debitae, in foro interno coram Deo valida, facta per applicationem Thesauri Ecclesiae a Superiore legitimo.*

Giacchè Pio VI. ha ritrovato non una semplice connivenza ma una vera conformità agli articoli di Lutero nelle Proposizioni del Sinodo di Pistoja, di cui il Sinodo ne fa graziosamente una girata a voi, rimettendoci al vostro Trattato, io voglio proporvi il rimedio, che stimò necessario lo stesso Lutero. Egli rivocò le sue proposizioni, e pregò più d' una volta i Librari, e tutti i leggitori di quanto scritto aveva sulle Indulgenze a gettarlo nel fuoco. *Has propositiones, ut dixi, jam revocavi, rogavique et adhuc rogo tum Bibliopolas, tum Lectores, ut ea quae de Indulgentiis disputata, et scripta a me sunt, exurant.* (ap. Joan. Roffens.)

Ma io non penso più di seguirvi, e tener dietro alle storte idee di ,, uno stupido e spes-
,, so maligno avvezzo da lunga stagione a di-
,, sprezzare i più sacri diritti della Religione,
,, e dell' uomo, dopo aver disprezzato le più
,, savie leggi di alcuni moderati Pontefici som-
,, mi (*a*) ,, . Al leggere queste ultime linee, mi pare di vedervi montar sulle furie; ma calmatevi, che non ne avete ragione; nè deve rincrescervi, che altri dica di voi quello, che detto avete colle stesse parole di tanti rispettabilissimi Soggetti come son quelli delle due Congregazioni dell' Inquisizione, e dell' Indice, di cui si serve il S. Padre per conservare illibata la dottrina della Chiesa, e di cui Egli è il Capo. Nè crediate, ch'io scriva questo per insultarvi: Il Signore me ne tolga per fino il pensiero. Ma l' ho fatto per richiamarvi a memoria quelle sì indegne, e scandalose espressioni; affinchè scrivendo ai vostri Leggitori, e Librari di gettare nel fuoco quanto scritto avete sulle Indulgenze, vi uniate anche il vostro Libro = *La Libertà e la Legge ec.* che ne ha tutto il merito. Il Signore, che è padre delle misericordie v' illumini, e vi richiami al conoscimento della verità.

Sono ec.

(*a*) *La Libertà*, *e la Legge p.* 132.

RISPOSTA

ALLA QUARTA LETTERA.

E' inutile che vi ripeta quanto vi ho detto finora col Tridentino della pena temporale che resta ancora dopo l' eterna. 2. dell' obbligo di soddisfarla nella vita presente, o nella futura in Purgatorio, che è il fondamento delle Indulgenze. 3. della natura, ed esistenza di esse fin dal principio della Chiesa. 4. della Indulgenza accordata all' Incestuoso di Corinto niente dissimile, anzi la stessa che ha preso a difendere il P. M. 5. di quelle, che sull' esempio di questa hanno accordate in seguito i Rom. Pontefici. 6. della distinzione d' Indulgenza d' istituzione Ecclesiastica, e d'istituzione divina. 7. della decisa vostra opposizione ai Canoni del Concilio di Trento. 8. dell' affinità della vostra dottrina sulle Indulgenze con quella di Lutero come inteso avete da Pio VI. 9 della scomunica comminata dal Papa nella sua Bolla *Auctorem Fidei* contro coloro, che prenderanno a difendere, come voi fate, le proposizioni da lui condannate. 10. del Tesoro de' meriti di G. C. e dei Santi, da cui dipendono le Indulgenze. 11. del *Potest dici* di Alessandro de Ales, di cui fate così gran pompa, e di mille altre inezie puerili, ingiurie, sarcasmi, che andate ripetendo ad ogni tratto, fra le quali non deve passarsi sotto silenzio quello, che dite al P. M. = *E che pretendete? Di esser forse un qualche Concilio Ecu-*

menico? Che arguta e spiritosa espressione, degna veramente di un pubblico Professore! Di tutto questo, ho dovuto parlarne più d' una volta, perchè voi non fate che friggere, e rifriggere le stesse cose in diverse maniere con aggiungervi qualche nuova impostura. Tale è quella in cui dite ,, pag. 210. da questo medesimo mal ,, umore sembra ancora derivato in voi l' impe- ,, gno di sostenere che ne' primi due o tre se- ,, coli non vi potevano essere Indulgenze, per- ,, chè non vi erano canoni penitenziali, e alla ,, pag. 211. voi a buon conto confessate che ne' ,, primi secoli non si vedono le vostre Indulgen- ,, ze. Prendete dunque la pag. 14. della lettera del P. M. e leggete ,, Anzi secondo S. Gian Gri- ,, sostomo, che voi citate male a proposito in ,, favore del Sinodo, l' Incestuoso aveva già ,, confessato il suo peccato, e fattane la peni- ,, tenza prescritta, la quale peraltro, com' egli ,, dice, non arrivava a compensare tutto il debito ,, da lui contratto colla Giustizia Divina peccan- ,, do, e questo, che ancora gli rimaneva fù ,, supplito dalla grazia, e dalla INDULGENZA, ,, che è quello appunto che insegna nella sua ,, Bolla Pio VI. = Vi pare, che quello il quale scrive, che quanto mancava a compensar tutto il debito colla giustizia Divina contratto, venne supplito dalla INDULGENZA, ed è quello, che insegna nella sua Bolla Pio VI., e che ha presa a difendere contro il Le plat, parvi, dissi, che chi scrive in questa maniera, sia impegnato a sostenere, che in quel tempo non poteva esservi l' Indulgenza, e che confessi, che non vi era la sua? Io l' ho detta questa un im-

postura, ma se voi volete aggiungervi maliziosa, siete padrone di farlo. Ma questo sia detto così di passaggio, per dar meglio a conoscere la mala fede, con cui procedete.

Veniamo all' Analisi del vostro Trattato, o sia di un Opera già proibita fino dal 1788. Prima di tutto vi annunziate voi solo con pochi altri per intelligente delle formole delle Indulgenze, e accusate d' imbecillità e d' ignoranza que', che non pensano come voi. L' umiltà non fu mai il vostro carattere distintivo. Il grazioso Titolo d' ignoranti l' avevate già regalato a tutti i Cattolici, che vivevano a' tempi di Lutero. Alla pag. 4. del vostro Trattato ,, Fù bene una tota-,, le disgrazia, che i Cattolici non meno, che i ,, Dissidenti sbagliarono lo stato della questione, ,, (pag. 6) I Teologi, che diffendevano la dottri-,, na Cattolica avrebbero dovuto allora rischiara-,, re l' idea dell' Indulgenza, definirne con pre-,, cisione la natura, e l'essenza = e poco dopo = ,, Ma gli Scolastici d' allora non ne sapevano ,, tanto ,, Che se i Cattolici sbagliarono lo stato della questione, i Teologi non definivono a dovere la natura delle Indulgenze, gli Scolastici non ne sapevano tanto, dov' era allora nella Chiesa la vera dottrina delle Indulgenze? Voi non ci eravate ancora per illuminare i Cattolici, i Teologi, gli Scolastici, e fuori di questi non trovo altri nella Chiesa di Dio, giacchè sotto nome di Cattolici credo, che includerete anche i Pastori, e il Rom. Pontefice loro Capo.

All' Analisi del vostro Trattato fate precedere due avvertimenti, che non meritano la pena di occuparsene. A quanto aggiungete, che ,, quan-

,, do i Pontefici nel concedere le Indulgenze di-
,, cono, come fan quasi sempre, *de vera Indulgentia*, oppure *in forma Ecclesiæ consueta* ,, non
,, parlano certamente del Tesoro Scolastico e
,, non si riferiscono alle opinioni nate ne' tempi
,, a noi tanto vicini ec. ,, ho già risposto nella lettera precedente. Se non foste accecato dalle vostre idee, avreste capito benissimo, che quando il Concilio parla delle Indulgenze ne' tempi antichissimi, parla appunto di quelle, che sono un applicazione de' meriti di G. C. indicata dagli Scolastici col nome di Tesoro, sanzionata da Leon X. contro Lutero; a cui non è certamente contraria la professione di fede di Pio IV. Con tutto ciò, non per illuminar voi, che la vostra umiltà non permette di esserlo; ma per disingannar quelli, che sono stati ingannati da voi, vediamo che cosa intendono i Pontefici, quando accordano per esempio 30. anni *de vera Indulgentia in forma Ecclesiæ consueta.*

La vera Indulgenza secondo S. Tommaso, (che non metterete, io spero, ,, fra gl' imbecilli Teo-
,, logi e fra i Curiali, che spiegano le frasi del-
,, la Chiesa col Calepino) è quella, la quale non vale solo quanto al foro della Chiesa, ma anche quanto al giudizio di Dio per la remissione della pena temporale, che resta ancora dopo l' assoluzion della colpa. Quello, che dice della vera Indulgenza S. Tommaso lo dicono tutti i Teologi, lo credono tutti i Cattolici a riserva di voi, e de' vostri Amici.

La forma poi della Chiesa consueta, ve la spiega Natale Alessandro *Regula* XII. *Id confirmatur ex antiqua forma Indulgentiæ, quæ dicitur con-*

cedi vere pœnitentibus quibus verbis significatur. *Indulgentiam non consequi pœnitentes negligentes sed pœnitentes sollicitos*, *qui sunt vere pœnitentes* il che corrisponde al *Contritis et Confessis* di Martino V. e de' suoi Successori.

Quando adunque il Pontefice concede tanti anni di vera Indulgenza, non vuol dir altro, se non che rimette tanto della pena temporale dovuta al peccato, quanta ne sarebbe rimessa a colui, che dopo l'assoluzione si esercitasse per tanto tempo in quelli severi esercizj di penitenza, in cui si esercitavano gli Antichi prima di essere ammessi alla comunione, e alla pace; Quando poi aggiunge *in forma Ecclesiæ consueta*; vuol dire, che per acquistare questa Indulgenza è necessario di essere veramente pentito delle sue colpe, e aver fatto dal canto suo quanto può per soddisfare la giustizia divina con degni frutti di penitenza: poichè la Chiesa o il visibile suo Capo, non intende di fomentar l'indolenza, e la poltronerìa de' suoi figli; ma di coadiuvare la lor debolezza, senza pregiudicare i diritti della Giustizia divina, e questo lo fa coll'applicazione de' meriti di G. C. e dei Santi. Queste son cose note a tutti i Cristiani, e voi con un aria di superiorità imponente volete farcene un mistero dicendo

,, La Giustizia divina esige una soddisfazione ,, penale dal peccatore per condonargli la colpa ,,

Ma ne esige anche un altra per condonargli la pena temporale, che secondo il Concilio di Trento per lo più vi rimane dopo la remission della colpa. Di questa pena, e non della colpa si parla, quando si parla della Indulgenza *penæ re-*

siduæ post absolutionem e di questa parla Monsig. Bousset quando dice , ,, che Dio rimettendoci il ,, peccato colla pena eterna , che noi abbiamo ,, meritata , esige da noi qualche pena temporale . Questa pena temporale , ch' esige Iddio dopo la remission dell' eterna non è , nè può esser altra che quella , di cui ha definito il Concilio di Trento , che resta a scontrarsi o nella vita presente , o nella futura in Purgatorio , quella di cui aveva detto S. Tommaso che si rimette coll' Indulgenza *poenæ residuae post absolutionem* .

Le penitenze poi , che imponeva la Chiesa , e che dette furono Canoniche , erano imposte , e si dovevano eseguire prima di ricevere l' assoluzion della colpa . E se la Chiesa si è creduta in dovere di farlo per assicurarsi della conversione de' Peccatori , e imprimer loro un santo orror del peccato , o per altri motivi a lei noti ; niuno dirà mai , che siasi ingannata ; ma tutti dicono che questa saviissima precauzione riguarda l' economìa , e l' istituzion della Chiesa ; e che quando per giusti motici rilassava alquanto del suo rigore , e ammetteva i penitenti alla partecipazione del sacrificio , o accordava loro l' assoluzione dalla colpa prima d' aver compito il tempo della penitenza da lei stabilita , era un Indulgenza Ecclesiastica , ma non è quella , con cui si supplisce alla insufficienza del penitente , per estinguere l' intero debito della pena temporale , che altrimenti dovrebbe scontare nel Purgatorio . Se non volete crederlo a me ve lo dirà in mia vece un celebre Professore dell' Università di Vienna il P. Gazzaniga , che così scri-

ve nel Tom. IX. della sua Teologia pag. 184. *Hæc tamen pænitentia sicut et illa, quæ olim pro peccatis publicis exigebatur ante absolutionem, non erat ad tollendam pænam post remissionem culpæ, ut modo sunt operæ satisfactoria post absolutionem, sed erat dispositio ad obtinendum præcipuum Sacramentorum Baptismi, et pænitentiæ effectum, nempe ipsius culpæ remissionem.*

All' Analisi del vostro Trattato, io voglio contrapporre un poco di Dottrina Cristiana, di cui pare, che abbiate un estremo bisogno. Vi ho già detto con S. Tommaso, e torno ora a ripetervi, che il peccato porta seco due pene, una eterna per l' abbandono d' un bene eterno, l' altra temporale per l' attacco disordinato a un bene temporale. A punire il peccatore della pena eterna, che si è meritata, la Giustizia divina ha stabilito l' Inferno, ch' era stato preparato pel diavolo, e pe' ribelli suoi Angeli; e a punirlo della pena temporale ha preparato il Purgatorio, che è vicino all' Inferno. Ma la bontà del Signore ha stabilito al tempo stesso nella sua Chiesa un tribunale, in cui il peccatore ottener potesse il perdono, e dell' uno, e dell' altra. E' questo il Sacramento della Penitenza, in cui il Sacro Ministro vi fa le sue veci, e vi esercita la sua podestà. Per riguardo alla prima, che va annessa alla colpa, lo ha autorizzato ad assolverlo e dall' una e dall' altra, ogni qual volta si presenterà a suoi piedi con un dolore interno, con un dolore dell' animo, con una sincera detestazion d' ogni colpa, e con un fermo proponimento di più non commetterne in avvenire; e quando uno si presenta al Sacerdote con queste disposizioni, ha di-

ritto alla assoluzione, e il Sacerdote non può negargliela, benchè possa per giusti motivi differirla: ma può, e deve negargliela ogni qual volta nol vede disposto a dovere, per ricevere l'assoluzione, e la grazia. E a quest' atto di giurisdizione si riferiscono le parole di G. C. *quodcumque solveris etc. quodcumque ligaveris etc.* come vi ho già spiegato col P. Pouget.

Sciolto il peccatore dalla sua colpa, e dalla pena eterna, per lo più gli rimane il reato della pena temporale, che scontar deve prima di essere ammesso nel Cielo, o nella vita presente, o nell' altra in Purgatorio. Questo è di fede, perchè definito dal Tridentino. Il Signore però a liberarlo anche da questa pena, che ritarderebbe il suo ingresso nel Cielo, ha autorizzato il suo Ministro a imporgli delle opere penali, che avvalorate dai meriti della sua passione soddisfacciano il debito della pena temporale colla sua giustizia contratto. E qui notate, che le opere penali imposte al peccatore dal Sacerdote, non sono la pena temporale, che ancor gli resta, come voi falsamente asserite: ma ne sono il rimedio; e per questo l' imposizione di queste pene, e l'adempimento di esse si chiama soddisfazione, che è una parte integrale del Sacramento della penitenza.

Di questa soddisfazione parlando il Concilio di Trento, ordina ai Confessori d' imporre a' penitenti delle soddisfazioni convenienti e proporzionate alle forze del peccatore, e alla qualità del peccato, e gli avvisa, che se a caso dissimulassero il suo peccato, e lo trattassero con troppa benignità, imponendo per delitti gravissimi delle opere soddisfattorie assai leggiere, rei si rende-

rebbero e partecipi delle altrui colpe, e aggiunge, che devono avere in vista, che la soddisfazione da loro imposta non sia solo un rimedio per conservare la nuova vita; ma anche una vendetta, e un castigo de' peccati passati; e conchiude = *Nam claves Sacerdotibus non ad solvendum dumtaxat, sed et ad ligandam concessas etiam antiqui Patres, et credunt et docent*; ed ecco in qual maniera si deve intendere, e fu inteso dai Padri il *quæcumque ligaveritis etc.* detto da Cristo agli Apostoli. La penitenza imposta dal Confessore, non è quella pena temporale, che per lo più vi rimane dopo la remission della colpa; ma ne è la soddisfazione, il rimedio, e in questo senso diviene un legame, un obbligo imposto al penitente, con cui resta avvinto, finchè non l'ha pienamente soddisfatta. Epperò nel Can.15. della Sess. XIV. fu definito = *Si quis dixerit claves Ecclesiæ esse datas tantum ad solvendum, non etiam ad ligandum, et propterea Sacerdotes dum imponunt pœnas confitentibus agere contra finem clavium, et contra institutionem Christi: et fictionem esse, quod virtute clavium sublata pœna æterna, pœna temporalis plerumque exsolvenda remaneat: Anathema sit*. Da questo Canone è chiaro, che la pena imposta dal Sacerdote a quello, che si confessa, si riferisce alla pena temporale, che ancor vi resta: Non dice che gli è imposta, ma che ancor vi resta da scontarsi dopo l'eterna.

Siccome poi la pena, che ancor vi resta a scontarsi o in questa vita o nell' altra, è più o meno grave, secondo la maggiore e minore gravezza, e il maggiore o minor numero de' peccati commes-

si ; e siccome la soddisfazione imposta secondo il Concilio dev' essere proporzionata al numero , e alla qualità de' peccati , e per conseguenza al debito della pena temporale , che lasciarono dopo di se , e che supera bene spesso le forze del penitente , che sarebbe costretto a espiarla interamente in Purgatorio : così la bontà del Signore a supplire per una parte alla debolezza , e alla insufficienza del penitente , e a serbare intatti per l'altra i sovrani diritti di sua Giustizia ha autorizzato il suo Vicario , e i suoi Ministri , a somministrare al peccatore pentito tanto dei meriti della sua passione , quanto è necessario a estinguere l'intero debito da lui contratto . Questa è la dottrina di San Tommaso , che conosceva i sentimenti della Chiesa , e dei Padri assai meglio di voi . *Illæ qui Indulgentias suscipit, non absolvitur simpliciter loquendo , a debito pœnæ , sed datur ei unde debitum solvat*. Supplem. q. 25. a 1. ad 2.

Ma per ricevere i meriti di G. C. , e poterne far uso per la estinzion del suo debito , bisogna essere in istato di grazia , come insegna lo stesso Santo , e aver G. C. dentro di se per lo inabitante Spirito Santo in noi ; e vuol dire per la carità senza la quale come dice S. Paolo , quand' anche distribuisse in cibo de' poveri tutte le sue sostanze , e abbandonasse in poter de' nemici il suo corpo , per essere dato alle fiamme , che è certamente qualche cosa di più che l' esercizio delle Canoniche penitenze , a nulla gli servirebbe . Questa è la vera , e propria Indulgenza , questo è l' aprimento del Tesoro de' meriti di G. C. e dei Santi , di cui parlano i Rom. Pontefici , e questa è la dottrina , che ha sempre in-

segnata la Chiesa, come vi ha detto il Pouget, che voi avete citato, ma senza capirlo. Aggiunge però S. Tommaso, che si devono consigliare coloro, che conseguiscono le Indulgenze, di non astenersi per questo dalle opere ingiunte di penitenza, perchè conseguiscano il rimedio anche da queste; benchè fossero immuni dal debito della pena, e principalmente, perchè talvolta son debitori di più di quello, che si credono. *Tamen cossulendum est eis, qui indulgentias consequuntur, ne proper hoc ab operibus pœnitentiæ injunctis abstineant, ut etiam ex his remedium consequantur, quamvis a debito pœnæ essent immunes, et præcipue quia quandoque sunt plurium debitores, quam credant*. (ibid. ad 4.) Da questo comincerete a capire la ragione, per cui S. Tommaso ha detto, che l' Indulgenza vale quanto al giudizio di Dio, alla remission della pena temporale, che ancor vi resta dopo l'assoluzione, ossia ingiunta, o nò, *sive sit injuncta, sive non*; il che corrisponde all'*injunctis vel injungendis*, che talora si legge nelle Concessioni delle Indulgenze. Quando dice *injuncta* parla di quella penitenza, che fu ingiunta dal Confessore nel Tribunale di penitenza = quando dice *sive non*, o *injungenda*, parla di quella penitenza, che avrebbe dovuto ingiungersi, per estinguere tutto il debito di cui è gravato nel giudizio di Dio, e all' una, e all' altra si supplisce coll' Indulgenza, dopo che il peccatore pentito ha fatto dal canto suo quanto può per soddisfarla; il che non può aver luogo nella vostra Indulgenza, poichè dopo la penitenza canonica ingiunta non ne restava altra da ingiun-

gersi, prima di ricevere l' assoluzione dalla colpa.

Conviene inoltre considerare due cose 1. che i peccati esser possono occulti, o publici: per conseguenza convien distinguere due confessioni l' auriculare, e la pubblica. L' auriculare ebbe principio colla Chiesa, come provano i Cattolici contro de' Novatori, e siccome la soddisfazione, che importa l' intero pagamento del debito ne era una parte, così non può dubitarsi, che talora vi sia stato bisogno dell' Indulgenza per supplire alla mancanza, e alla debolezza del penitente. Onde dell' Indulgenza in quanto è un supplemento all' intera soddisfazione della pena temporale, che anche allora per lo più vi restava dopo la colpa, convien discorrerne, come della confessione auriculare, che siamo sicuri, che vi era; benchè la Storia non ce ne presenti gli esempj.

Convien considerare in secondo luogo i peccati publici, e la publica confessione di essi. La Chiesa per riparare lo scandalo, che dato avevano a fedeli, per incutere agli altri un santo timore, per assicurarsi del pentimento de' peccatori, e disporli ad ottenere il perdono delle lor colpe, avea loro prescritte certe leggi penali, che adempir dovevano interamente, prima di accordar loro la comunione, e la pace. Questo lo avea fatto dopo S. Paolo coll' Incestuoso di Corinto, che è il primo esempio, che ci recate della imposizione di una pubblica penitenza, e vuol dire circa l'anno 23. dell'era Cristiana: Ma siccome l' Apostolo avendo inteso il dolore, e la malinconìa gravissima ond' era oppresso quell' infelice, gli condonò una parte della penitenza, che

gli aveva prescritta : così faceva talvolta la Chiesa con quelli, che avea sottoposti all' esercizio delle pnbbliche penitenze. Anche questa fu detta Indulgenza; e poichè l' immediata istituzione di queste leggi appartiene alla esteriore polizia della Chiesa, si dee dire Indulgenza Ecclesiastica, dalla quale ne veniva anticipata l'assoluzion dalla colpa.

So che per essere liberale chiamate una falsa ,, ipotesi il doppio sistema di penitenza, pubblica cioè, e privata, (Istituz. di Stor.Eccl.p. 78.Not.) e detto avete poc' anzi nella stessa Nota ,, che ,, dopo la prima penitenza, la Chiesa non ne accor- ,, dava alcun' altra, ma rimetteva il recidivo al- ,, la provvidenza divina, il che esclude qualun- ,, que riconciliazione, o pubblica, o privata: e avete coraggio di opporvi al P. Petavio, il quale ammette questo doppio sistema di confessione. e di penitenza, e quel, che è peggio; date un arme fortissima in mano a nemici per negare la confessione auricolare, e privata. Attenetevi adunque alla risposta, che danno i Cattolici a' Novatori, e che ci avete indicata voi stesso (ivi p.75.) ,, La Chiesa Cattolica ha deciso, che (la Confessione auricolare) ,, è d' istituzione divina: Dun- ,, que oltre la penitenza Canonica, ch' era pub- ,, blica, doveva esservi una confessione secreta; e quindi stando allo stesso principio dovete conchiudere: Dunque oltre l' Indulgenza, ch' era la remissione di una parte di canonica penitenza, doveva esservi l' Indulgenza, ch' era una remissione della pena temporale, che per lo più vi restava dopo l' assoluzione; e di questa Indulgenza si dee giudicare ugualmente, come si giudica della confessione privata.

Fissato così il principio, la natura, il fine, la distinzione il vantaggio della Indulgenza, ognun vede quanto sia diversa l' Indulgenza, che accordava la Chiesa ai peccatori, prima di ammetterli all' assoluzion dalla colpa, e quella che accordava per estinguere interamente il debito della pena temporale, che restava ancora a scontarsi dopo la remission della colpa. Ma questa pena temporale, che ancor vi resta, non vi va a genio, e pare, che in questa parte vi siate unito a Calvino, a Melantone, a Kemnizio, e ad alcuni altri, i quali la negano, benchè consti dalle Scritture nell' esempio di Davide, di Manasse, e degli Israeliti colà nel deserto ec. e benchè sia stata definita dal Concilio di Trento. Ciò posto, avete dovuto ridurvi per necessità a non ammettere altra Indulgenza fuori di quella, che ammettevano anch' essi, e che è una pura remissione delle penitenze Canoniche, di cui dice il Veronio (Reg. Fid. de Indulg. §.4.) *Ex qua facile Indulgentias hoc modo explicatas admittunt Protestantes, cum nihil sit aliud quam relaxatio canonum antiquorum prænitentialium.* (o come dite voi l' Indulgenza non fù, non è, e non sarà mai, che la remissione delle *penitenze Canoniche*) *quos ipsimet non observant. Adde quod et sœpe sæpius pœnas, quas infligit eorum disciplina, variis ex causis relaxent. Junge quod censeant quotiescumque ab eorum ministris remittuntur peccata, ministros, ut utamur verbis Molinei* in Erasm. *n.* 20., *remittere peccata nulla remanente pœna luenda nec in purgatorio, nec in hac vita*) o come dite voi = Il Concilio in tutti que' luoghi dove parla di pena temporale per il peccato non par-

la mai di Purgatorio anzi lo esclude = *Dant ergo Indulgentias , et plenissimas , et singulis fere diebus , quibus conveniunt in templis .*

Queste poche parole del Veronio esser devono da indi inanzi il soggetto delle quotidiane vostre meditazioni ; da cui dovrete conchiudere ,, che ,, avete avuto il torto di asserire , che la sola ,, strada di dimostrare ai Protestanti il dogma ,, Cattolico delle Indulgenze era quella , che ave- ,, te battuta nel vostro Trattato (pag. 229.) Anzi la strada da voi tenuta nel vostro Trattato è quella , che dee confermarli ne' loro errori ; perchè riduce le Indulgenze alla sola remissione delle penitenze Canoniche che ammettono anch' essi , come udito avete dal Veronio ; e negano la pena temporale, che resta a scontarsi dopo l'assoluzione , come negate anche voi : Dopo di tutto ciò stimo inutile di parlarvi del Codice Penitenziale di Teodoro di Cantorberi, del Penitenziale di Bobbio , delle commutazioni , e delle redenzioni delle Indulgenze , e delle Crociate , che vennero in seguito , ed entrarono anch' esse nella classe delle commutazioni , del Tesoro de' meriti di G. C. , del *potest dici* di Alessandro de Hales , che tornate a ripetere in aria d'insulto , di questo che voi dite l' inconveniente maggiore , e il più irremediabile introdotto dalla Scolastica , delle Opinioni , e partiti degli Scolastici che correvano dietro ad una nuova idea d' Indulgenza , e che avevan perduta la costante tradizione della vera , ed antica , della mutazione di disciplina nel conferir le Indulgenze , *dell' applicazione dei meriti altrui* , o del pagamento fatto da un terzo a nome , e credito del

debitore, che voi chiamate una mutazion di sostanza, una mutazione di dogma e un errore grandissimo; Finalmente dopo di quello, che son venuto dicendo finora stimo inutile di parlarvi di quello, che voi dite un errore Teologico, e fondato sopra un errore di Storia, e di tutte le altre milanterie, che formano una gran parte della vostra Analisi!

Dopo d' averci detto con Monsignor Bossuet, che i *Canoni penitenziali non sono interamente dimenticati; poichè la Chiesa vi si riferisce ancora in queste Indulgenze*, saltate fuori col P. Maldonato, e aggiungete; *Sarà sospetto anch' esso di Luteranismo*! Cotesta espressione ha più di malizia, che a prima vista non sembra; poichè soggiungendo immediatamente, che la sentenza del Maldonato è quella, che avete seguito nel vostro Trattato, venite a dire; che siccome quel *dudum in Artic.* XIX. *Lutheri damnata* non conviene *alla Sentenza del Maldonato*; così non conviene neppure alla vostra.

Ma è poi vero, che la sentenza da voi seguita nel vostro Trattato sia quella del Maldonato? Io vi ho un grandissimo dubbio. Non ho il suo libro per consultarlo, ma sto a quello, che è riferito da Voi, benchè vi sia poco a fidarsi delle vostre citazioni. Le Indulgenze secondo il Maldonato non sono altro, che remissioni di pena, o ingiunta nel Sacramento della penitenza, o decretata dal Gius Ecclesiastico; secondo voi, l' Indulgenza è remissione di una parte di penitenza Canonica, che restava a farsi prima di ricevere l' assoluzione: secondo me quante sono le parole, tante sono le differenze della vostra opi-

nion dalla sua. Egli dice, che l' Indulgenza è remissione di pena ingiunta nel Sacramento della penitenza, epperò da eseguirsi dopo l' assoluzione, senza di cui non vi è Sacramento, voi dite, che è remissione di una parte di penitenza Canonica, che restava a farsi prima dell' assoluzione, e vuol dire, prima, che vi fosse il Sacramento. Egli distingue nell' Indulgenza la pena imposta dal Confessore da quella prescritta dai Canoni, voi non conoscete altro che questa dicendo ,, che non solamente le canoniche peni-
,, tenze possono essere l' oggetto delle Indulgen-
,, ze; ma non furono mai, non sono, e non sa-
,, ranno, che quelle. ,, Dunque la sentenza di lui è in tutto dissimile dalla vostra.

Nè vi sono più favorevoli le sue ragioni. Secondo lui tali devono credersi le Indulgenze, quali si trovano avere avuto origine dalle Scritture; ma l' Indulgenza, che avete abbracciata da lui, è la remissione della pena decretata dal *Gius Ecclesiastico*, dunque non ha avuto origine dalle Scritture. Quello, che ha origine dalle Scritture è il Gius divino, e in questa materia non può esser altro, che quello, che ha la Giustizia divina di essere soddisfatta della pena temporale, che resta a scontarsi nella vita presente, o nella futura, e a questo si riferisce l' autorità data da Cristo a San Pietro con quelle parole. *Quodcumque solveris etc.*

Inoltre secondo il Maldonato, *tali dobbiamo credere essere state l' Indulgenze*, *quali furono nell' antica Chiesa*. Ora nell' antica Chiesa vi furono le Indulgenze di *Gius divino*; ed erano quelle che si accordavano per l' intera remissione

della pena temporale dovuta al peccato dopo l' eterna, come vi ho provata nella Lettera precedente; e vi eran quelle di *Gius Ecclesiastico*, le quali servivano a disporre il peccatore per ricevere santamente l' assoluzione. Queste si accordavano ai pubblici peccatori, e furono istituite dalla Chiesa sull' esempio di quella, che accordò S. Paolo all' Incestuoso di Corinto; e vuol dire molti anni dopo, che la Chiesa faceva uso della sua autorità di accordar le Indulgenze. Quindi capir dovete ancor voi esser giusto questo raziocinio = Le Indulgenze sono di fede, quel che è di fede ora, lo era fin dal principio della Chiesa, al principio della Chiesa non era di fede la remissione del *Gius Ecclesiastico*, che ancora non esisteva; Dunque non lo è neppure al presente.

Quanto al P. Maldonato, il quale attesta, secondo voi, che quasi tutti gli Scolastici sono più sinceri e confessano la novità delle loro Indulgenze, riveritelo per parte mia, quando il vedrete, e ditegli, 1. che senza fargli torto credo più a S. Tommaso, che a lui, che questo santo, ch' è il Capo di tutti gli Scolastici, la cui dottrina è quella del P. M. non ha mai confessato, che fosse nuova la sua Indulgenza, ed egli basta per tutti. 2. che ove si tratta di dogma, quella sua alternativa di pena o ingiunta nel Sacramento, o decretata dal *Gius Ecclesiastico* non vi può aver luogo. Il dogma non riconosce, che il Gius divino, com' è quello, di cui vi ho parlato poc'anzi. Persuadetevi adunque che nè il P. M., nè alcun altro vanno in collera contro di voi, se non perchè avete corrotta la vera dottrina delle Indulgenze, riducendola alla sola remissione del-

le penitenze Canoniche, e vuol dire, alla sola Indulgenza d' istituzione Ecclesiastica.

Questo lo conoscerete ancor più dalle parole *de pœnitentiis injunctis* di Alessandro III., che dovrebbero mettervi in istato di conoscere anche più chiaramente la vera dottrina della Chiesa. Le penitenze ingiunte di cui parla Alessandro III. non sono altro, che quelle, che devono ingiungersi secondo il Concilio di Trento dal Confessore *in præteritorum peccatorum vindictam*; *et castigationem*, e questo non può riguardare, che la pena temporale, la quale per lo più avvi rimane dopo la remission della colpa, ed è dovuta alla Giustizia divina. Per la qual cosa aggiungono talvolta i RR. Pontefici *ab inductis et injungendis*, per indicare, che non solo estendono le Indulgenze alle penitenze ingiunte dal Confessore, ma anche a quelle, che avrebbe dovuto ingiungere per compensare l' intero debito del peccator penitente. Ma di questo ne ho già parlato altrove, come ho già parlato dei tempi antichissimi del Concilio di Trento, della antica consuetudine della Chiesa, della forma *Ecclesiæ consueta*; nè è necessario, che io torni a ripeterlo, perchè voi dite, e ridite, e tornate a ridire le stesse cose.

Quella di cui non avete ancor parlato, e ve la siete forse riservata come un argomento senza risposta, è la formola delle assoluzioni, di cui si servono i Sacerdoti nel Sacramento di penitenza. In essa dopo di aver pregato G. C. ad assolvere il peccatore, e vuol dire, ad applicargli i meriti della sua passione: e dopo avervegli applicati Egli stesso in nome e colla auto-

rità di G. C. assolvendolo de' suoi peccati, prosiegue a dire: *Passio D. N. J. C.*, *et merita B. Mariae semper Virginis et omnium Sanctorum*, *et quid quid boni feceris*, *et intendis facere*, *aut mala*, *quae sustines*, *et sustinebis*, *sint tibi in remissionem peccatorum*, *in augmentum gratiae*, *in præmium vitae aeternae*. Per poco, che aveste considerate queste parole dovevate convincervi, che formano un argomento fortissimo contro di voi. In primo luogo, quelle parole, che avete ommesse, non so se per malizia o a caso, *quid quid boni feceris et intendis facere*, *aut mala*, *quae sustines et sustinebis*: indicano le penitenze da farsi non prima, ma dopo l'assoluzione. In secondo luogo quello *in augmentum gratiae* vuol dire, che bisogna farle in istato di grazia. Finalmente *in remissionem peccatorum* non può intendersi del reato di colpa, di cui è già assoluto *ante tribunal D. N. J. C.* ma del reato della pena temporale, che per lo più vi rimane dopo la colpa. Tutto ciò corrisponde al Can. 13. della Sess. 14. del Tridentino. *Si quis dixerit pro peccatis quoad paenam temporalem minime Deo per Christi merita satisfieri* (vedete quì il Tesoro) *poenis ab eo inflictis*, *et patienter toleratis*, *vel a Sacerdote injunctis*, *sed neque sponte susceptis ut jejuniis*, *orationibus*, *eleemosinis vel aliis etiam pietatis operibus*; *atque ideo optimam poenitentiam esse tantum novam vitam*: *Anathema sit*.

Dopo le parole *Passio D. N. J. C.*, dimandate al P. M. *se queste parole sono un Indulgenza*. La dimanda è degna di Voi; e io vi rispondo di nò: perchè i Confessori senza una facoltà particolare

non sono autorizzati a darle: anzi di podestà ardinaria nol possono neppure, i Vescovi, se non nella Dedica della loro Basilica, e nel giorno Anniversario di essa: e questo non per *la odierna costumanza* come voi dite, ma per una savia disposizione del Concilio Lateranense IV. il quale non riconosce che nel sommo Pontefice una piena podestà di conferir le Indulgenze.

Quello poi che aggiungete, che l'applicazione dei meriti di Cristo, e dei Santi, siccome non entra nella sostanza dell'assoluzione; così non entra nella sostanza delle Indulgenze, dopo quel tanto, che si è detto finora, e dopo le Dogmatiche Costituzioni di Clem. VI. di Leon X. di Pio V. di Pio VI. è una vera insolenza.

Tornate a ripetere quello, che avete già detto della rivoluzione generale nel sistema delle Indulgenze, della *Extravagante Unigenitus*, e della opinione del P. M. sulla infallibilità del Pontefice. Intorno a questa vi siete spiegato abbastanza nelle altre vostre Opere, ed è superfluo parlarne, per non farvi dir nuovi errori. Quanto allo spirito rivoluzionario deve bastare a distinguervi il vostro libro = LA LIBERTA', E LA LEGGE, in cui dite fin da principio ,, Dopo la felice ri-
,, voluzione seguita nella Liguria, per cui que-
,, sto popolo valoroso riassunse i suoi diritti.,,
Finalmente che l'*Extravagante Unigenitus* data fosse da Clem. VI. a tutta la Chiesa ve l'ho provato con Natale Alessandro. Che sia una Costituzione Dogmatica, perchè si contiene in essa, quanto ha sempre insegnato la Chiesa, ve lo ha detto il P. Ponget. Onde dovrei conchiudere, che siete un refrattario alle Bolle de' Romani Pon-

tefici, e vi affaticate a distruggere il vero dogma delle Indulgenze sotto pretesto di sostenerle.

Ma sento che dite di ,, essere sempre costan- ,, te nella ubbidienza al precetto di Pio VI. che ,, ne vieta ogni difesa = (p. 233.): e che ,, siete, e siete stato sempre più devoto, e più ,, rispettoso forse del P. M. *al Capo della Chiesa*. (p. 240.). Vi confesso che non le ho potute leggerle senza sorpresa, e mi avete fatto sovvenire quelle parole di S. Ambrogio da voi riferite = *Fuum enim faciunt, dum non audent explicare quod sentiunt*. Voglio vedere se mi riesce di toglervi questa maschera e questa pelle di pecora, di cui vi coprite. Ci avete detto di essere costante nell' ubbidienza al precetto di Pio VI. che vieta ogni difesa delle proposizion condannate nella sua Bolla *Auctorem fidei*. Lascio da parte quello, che detto avete finora del Tesoro de'meriti di G. C. e dei Santi; e della Definizione delle Indulgenze da voi difesa nella prima lettera dopo la condanna delle Prop. XL. e XLI. fatta da Pio VI. e prendo la proposizione XIX. del Sinodo dello stesso Pontefice condannata, in cui leggo. *Doctrina Synodi, qua tradere instituens fidei doctrinam de ritu Consecrationis, remotis quaestionibus scholasticis circa modum quo Christus est in Eucharistia, a quibus Parochos docendi munere fungentes abstinere hortatur duobus his tantum propositis: 1. Christum post consecrationem vere realiter substantialiter esse sub speciebus: 2. Tunc omnem Panis, et vini substantiam cessare solis remaneatibus speciebus, prorsus omittit ullam mentionem facere transubstantiationis, seu conversionis totius substantiae panis in corpus, et totius substantiæ vini in sanguinem, quam velut Articulum fidei Tridentinum Concilium defini-*

vit, *et quae in solemni fidei professione continetur*.
Quindi prosieguo a leggere la vostra lettera e trovo alla pag. 243. „ Quando per esempio il Pon-
„ tefice, o i Vescovi adoprano il termine di Tran-
„ sostanzazione, ancorchè non lo spieghino si de-
„ ve intendere sempre, che voglian dire (ecco-
vi la seconda parte della Prop. condannata) che
„ *cessa la sostanza del pane e del vino nel divin*
„ *Sacramento*, *e vi è in suo luogo il vero Corpo*,
„ *e il vero Sangue di Cristo* : L' attaccare un altro
„ significato a questo termine, sarebbe un andare
„ direttamente contro l' intenzione del Papa o del
„ Vescovo, ancorchè non spiegassero precisamente,
„ che per transostanziazione intendono la cessa-
„ zione della sostanza del pane ec.
Così dunque siete costante nell' ubbidienza al precetto, che violate poche pagine dopo? Dov' è in queste vostre parole la conversione della sostanza del pane, e del vino in quella del corpo e del Sangue di G. C., che é un articolo di fede definito dal Tridentino? E' vero che lo portate come un esempio, e non v' impegnate a difenderlo: ma fate qualche cosa di più: poichè lo ponete in bocca del Papa, e dei Vescovi, e attribuite loro una vera eresia, cioè che *per transostanziazione intendono la cessazione della sostanza del pane* ec. quando non intendono la *cessazione* ma la conversione della sostanza del pane ec. come ha definito il Tridentino, e vuole Pio VI., che i Parrochi insegnino alle lor pecore. Dopo che avete veduto, che in segno della costante vostra ubbidienza al precetto di Pio VI., avete inserita in questa stessa lettera la Prop. XIX. del Sinodo da lui condannata, sentitene ora la qualifica e appropriatevela, se vi piace.

Quatenus per inconsultam istiusmodi suspiciosamque omissionem notitia subtrahitur tum articuli ad fidem pertinentis, tum etiam vocis ab Ecclesia consecratae ad illius tuendam professionem adversus hæreses, tenditque adeo ad ejus oblivionem inducendam, quasi ageretur de quæstione mere scholastica.

Perniciosa, derogans expositioni veritatis Catholicæ circa dogma Transubstantiationis favens hæreticis etc.

Mi resta a dir qualche cosa della vostra divozione al Capo della Chiesa. Voi dite, che è *forse* maggiore di quella del P. M. Egli il desidera, benchè sia assai difficile, e io non farò, che lodarvi. Ma come volete darci a credere di essere, e di essere sempre stato l'uomo *più divoto e più rispettoso verso il Capo della Chiesa*, dopo che gli avete negato il Primato di giurisdizione su tutti i Vescovi e i figli della Chiesa, come vi rinfaccia e vi prova colle vostre stesse parole il Giornalista Romano; dopo che ci avete detto nelle vostre Istituzioni di Storia Ecclesiastica, ch' Egli è un Capo *ministeriale* come lo ha detto il Sinodo di Pistoja, in cui avete avuta gran parte, benchè ora facciate mostra di non curarlo; dopo che sotto il nome di *Niceta* avete scritto a D. Lorenzo Canepa pag. 94.
,, E' dunque la Logica e il buon senso di Niceta,
,, non è il suo livore, di cui lo calunniate o mio
,, Canepa, che gli fece sentire tutto il ridicolo
,, della infallibilità del Papa tirata così a sproposito a sanare le bestemmie, e gli errori che
,, avea detto Spedalieri. ,, Quand'anche fosse tirata fuor di proposito, è questa la maniera di parlarne da un uomo il più divoto, e più rispettosso verso il Capo della Chiesa? Ma non ne parlate con maggiore divozione e rispetto in queste vostre lettere,

e altrove, dopo che lo spogliate d' ogni esteriore autorità a contenere in dovere i Fedeli, e a conservare illibato il culto del vero Dio. Per non disturbarvi dalla seria meditazione di tanti vostri errori, io finisco.

E sono

1. Decembre 1817.

P. S.

Le parole, da cui rileva il Giornalista Romano, che negate al Papa il Primato di Giurisdizione, sono le seguenti. ,, Il Rom. Pontefice non dispen-
,, sa validamente le Indulgenze, se non nei casi',
,, che a lui competono, come Primate universa-
,, le oppure di consenso dei Vescovi rispettivi:
,, la ragione si è perchè fuori di questi casi a
,, lui manca la giurisdizione immediata sopra quel-
,, li, che non sono suoi veri Diocesani = ,, Ma se l' indulgenza è un atto di Giurisdizione; se non può esercitarsi da alcuno, che sopra i suoi sudditi; se vi sono dei Casi in cui il Papa non la dispensa validamente; se in tali casi vi è necessario il consenso de' Vescovi rispettivi; se vi sono de' fedeli, che non sono suoi veri Diocesani, perchè in tali casi a lui manca la giurisdizione *immediata* sopra di essi, è evidente che secondo voi, non ha il primato di giurisdizione su tutte le Chiese, e su tutte, e ciascuna delle pecore di G. C., che è una vera Eresìa, che insegnava anche Lutero dicendo, *Rom. Pontifex Petri successor non est Christi Vicarius super omnes totius Mundi Ecclesias ab ipso Christo in B. Petro institutus*. (ap. Nat. Alex. Tom. 9. p. 108.)

RISPOSTA

ALLA QUINTA LETTERA.

Giacchè saper volete dal P. M., *che cosa intende per mutazione di disciplina*, vel dirò io in sua vece. Intende quello, che intendete voi qualora dite nel vostro Trattato = *Ora la penitenza Canonica non è più in uso* (p. 169. Ed. 1786.) Può essere meno sospetta, e più autorevole la sua intelligenza? *La penitenza Canonica* appartiene alla disciplina, come avete veduto nella Prop. condannata da Alessandro VIII., e *non è più in uso* vuol dire, che ve n'è in uso un' altra, e per conseguenza, che è mutata la prima. Onde quando il P. M. parla di mutazione di disciplina, dice quello, che dite voi, che *la penitenza Canonica non è più in uso*.

A dir questo non è necessario ,, spogliarsi del-
,, le prevenzioni, che si acquistano da studente
,, in Convento per il proprio lettore, e per quei
,, libri di scuola, dove dal Novizio candidato
,, s' imparano per lo più le sole opinioni, che
,, distinguono il proprio partito lo Scotismo, il
,, Tomismo, il Molinismo ,, Che talento è mai il vostro! Che sublimità di idee! Contutto ciò (perdonatemi se mi avvanzo di troppo) vi siete dimenticato *il Giansenismo*, per non escludere qualche persona, che conoscete meglio di me.

Molto meno è necessario sapere, se questa mutazione di Disciplina ha avuto origine dagli

,, Scolastici disputativi, o teoretici, o dai pra-
,, tici e Casisti, o dalla probabilità estrinseca,
,, o dalle Somme, dalle Midolle, dalle Biblio-
,, teche Morali. = Basta saperlo da Voi, che siete
una Biblioteca ambulante, e li contenete tutti
in grado eminente; e dir potremo da indi innanzi
= *Ita Lessius*, *Escobar*, *Caramuel ita* VINCENTIUS
PALMERIUS. Tutto è che questi Signori vi
vogliano in lor compagnia, giacchè non appartenente
nè allo Scotismo, ne al Tomismo, nè
al Molinismo. Ad ogni modo voi ce l'avete detto,
che la Disciplina della *penitenza Canonica
non è più in uso*, cioè che è cambiata, e noi
lo crediamo sulla vostra parola, siccome vi crediamo
allorchè dite ,, che la mutazione di Disci-
,, plina si può far dalla Chiesa, non si può far
,, dai Casisti, e dai privati. Questi non sono
,, la Chiesa, e i loro scritti sono ben altro che
canoni ,,. Che nozioni sublimi! Che profondissime
verità ci avete voi riservate in quest' ultima
Lettera! *Gli scolastici disputativi*, *e i Casisti*,
il Lessio l' Escobar e il Caramuele non le sapevano
certamente. In segno del mio gradimento,
e in attestato di quella stima, che conservo
per voi, aggiungo, se'l permettete, che una
antica Legge di Disciplina può venir meno per
una legge contraria, che la annulli, e ne sostituisca
un' altra, o per una consuetudine di
molti anni introdotta bensì da privati, ma nota
al Superiore, e da lui approvata.

Questo appunto è avvenuto nel caso nostro.
A tempi del Concilio di Trento non solo non
s' imponevano più a peccatori i sette, i dieci, i
vent' anni di Canonica penitenza, prima di am-

metterli all' assoluzione, me non si vedevano più nelle Chiese, o ne' loro vestiboli, i *Piangenti*, *i Prostrati*, *i Consistenti* e per conseguenza si era già introdotta da qualche secolo una consuetudine assai diversa. Degno seguace di Guglielmo da Sant' Amore, voi ne ripetete il principio, ,, da que' frettolosi Confessori, che assol-
,, vevano, e sparivano, e lusingavano così il
,, rossore del penitente che non li rivedeva mai
,, più. Avete voluto indicare con questo i Figli di S. Domenico, e di S. Francesco, che autorizzati dal Romano Pontefice scorrevano le campagne, e le ville a istruire i Fedeli nella sana dottrina, a richiamarli a penitenza, ad ascoltarne le confessioni, ad assolverli dalle lor colpe. Dovevate per altro sapere, che il Trattato De Periculis Novissimorum Temporum, in cui sono le massime, che avete il coraggio di riprodurre in questa lettera, è stato condannato da Alessandro IV. *tamquam iniquum, scelestum execrabilem, et instructiones, aq documenta in eo tradita, utpote prava, falsa, et nefaria de Fratrum nostrorum consilio auctoritate Apostolica reprobamus, et in perpetuum condemnamus, districte præcipientes, ut quicumque libellum ipsum habuerit, eum infra octo dies, ex quo hujusmodi nostram reprobationem, et condemnationem sciverit, prorsus, et in toto, et in qualibet sui parte comburere, et abolere procuret.* Passa quindi a fulminar la scomunica contro coloro, che ardissero di approvarne le massime o assumerne la difesa. Questo ve lo scrivo per vostra consolazione. Dovevate sapere, che in quella occasione tanto in Roma come in Parigi fu più volte, e in più luoghi predicato. *Quod Romanus*

Pontifex possit prædicatores , et Confessores mittere ubique per Mundum , juxta suæ beneplacitum voluntatis , sine consensu inferiorum Prœlatorum quorumcumque , seu Parochialium Sacerdotum : E questo basti in risposta a quelle vostre ingiuriose espressioni = Voi che dovevate almeno conosce-
,, re le storie domestiche , dovevate aver letta
,, l' opposizione dei Pastori legittimi a que' ra-
,, pidi ministri che scorrevano dopo il secolo de-
,, cimoterzo di paese in paese , ascoltando con-
,, fessioni , e dispensando assoluzioni ,, . La vostre divozione verso de' Regolari l' avete dichiarata abbastanza quando siete uscito , o siete stato persuaso ad uscire dalla Congregazione di San Filippo , e più ancora nella Prop. 84. del Sinodo , di cui siete stato un membro così riguardevole : ma io non ho nè tempo nè voglia di rispondere a tutte le vostre pazzìe . Torniamo al nostro argomento .

Qualunque sia stato il principio di questa consuetudine , qualunque il motivo , per cui non sono in uso le canoniche penitenze ; egli è fuor d' ogni dubbio , che a tempi del Tridentino già erano andate in disuso , e che i Padri di quel Concilio ignorar non potevano la consuetudine già da gran tempo introdotta di non sottomettere i peccatori all' esercizio delle pubbliche penitenze prima di accordar loro l' assoluzione . Infatti essendo stato proposto al Concilio di rimettere in uso le antiche Stazioni , non ha creduto bene di farlo : ma ha permesso , che si proseguisse ad assolvere i peccatori dalle lor colpe , qualora a giudizio del Sacerdote fossero disposti abbastanza per ottenere l' assoluzione . E qualora io dico

abbastanza disposti, non intendo coloro, che vivono in una prossima occasion di peccato, che ritengono la robba altrui, i consuetudinarj i recidivi, e simil sorta di peccatori. Questi non sono disposti per verun modo; se prima non escono dal pericolo di peccare, e non riparano per quanto possono i danni altrui; e a questo genere di peccatori si differisce l'assoluzione anche da noi, e si esigono prima di assolverli dei veri segni di pentimento; ma questa non è quella penitenza canonica, che s'imponeva agli antichi, prima di ammetterli all'assoluzione.

Sapeva adunque il Concilio il nuovo genere di disciplina, che si era introdotta nell'amministrazione del Sacramento di penitenza, e non solo non ha voluto rimetter l'antica, ma ha voluto prescriverne esso stesso le leggi per adempirla a dovere. Nel Capo 8. della Sessione XIV. dopo aver detto *Neque vero ita nostra est satisfactio haec quam pro peccatis nostris exsolvimus, ut non sit per Christum Jesum, nam qui ex nobis, tanquam ex nobis nihil possumus, eo cooperante, qui nos confortat, omnia possumus, ita non habet homo, unde glorietur, sed omnis gloriatio nostra in Christo est in quo vivimus, in quo movemur, in quo satisfacimus facientes fructus dignos paenitentiae, qui ex illo vim habent, ab illo offerantur Patri, et per illum acceptantur a Patre*. Dopo d'avere indicato così quel Tesoro, che serve anche per le Indulgenze, prosiegue a stabilire le leggi di questo nuovo ordine di disciplina diverse affatto dalle antiche. Secondo l'antica i Vescovi eran quelli, che determinavano il tempo della penitenza, secondo questa tutti i Sacerdoti destinati a udire le Confessio-

ni: *Debent ergo Sacerdotes Domini*. Secondo l'antica si dovevano imporre ai peccatori le penitenze, ch'eran prescritte dai Canoni, secondo questa si rimette al giudizio, e alla prudenza del Confessore d'ingiungere a penitenti delle soddisfazioni proporzionate alla qualità delle lor colpe, e alle lor forze, *quantum spiritus, et prudentia suggesserit, pro qualitate criminum, et pœnitentiam facultate salutares, et convenientes satisfactiones injungere*. Secondo l'antica disciplina le penitenze s'ingiungevano per ottenere la nuova vita di grazia, e come dite voi, prima di ricevere l'assoluzione dalla colpa. Secondo la nuova s'impongono dal Confessore per custodire la nuova vita già ottenuta, e per conseguenza da eseguirsi dopo l'assoluzione, come un rimedio contro la debolezza dell'uomo. *Habeant autem præ oculis, ut satisfactio, quam imponunt non sit tantum ad novæ vitæ custodiam, et infirmitatis medicamentum*. Secondo l'antica disciplina la penitenza doveva essere un castigo del peccato non ancora rimesso, perchè doveva precedere come voi dite, l'assoluzion dalla colpa: Secondo la nuova stabilita dal Concilio, deve essere una vendetta e un castigo de' peccati di già rimessi; *sed etiam ad præteritorum peccatorum vindictam et castigationem*. Ma il Concilio vi dice anche di più, che quella pena temporale, la quale per lo più vi rimane dopo l'assoluzion della colpa, non è quella, che viene imposta dal Confessore, come avete con tanta facilità asserito; ma che la penitenza imposta dal Confessore è in soddisfazion della pena temporale, che resta ancora dopo l'eterna; e questo è quello, che credono, e che in-

segnano i Padri antichi. *Nam claves sacerdotibus non ad solvendum dumtaxat, sed et ad ligandum concessas etiam antiqui Patres, et credunt, et docent.* E qui notate, che dice prima *ad solvendum*, perchè finatantochè il peccatore non è sciolto dalla colpa, resta ligato dalla stessa colpa colla pena eterna; Ma quando è sciolto dalla colpa, e dalla pena eterna, allora tocca al Sacerdote d'imporgli l'obbligo di soddisfare la Giustizia divina per la pena temporale, che ancor gli resta, e questo lo fa colle penitenze soddisfattorie, che gl'impone da eseguirsi dopo avergli accordata l' assoluzione del suo peccato. Da quanto si è detto fin quì dovete capire anche voi, che la disciplina introdotta dal Concilio di Trento è diversa da quella, che usavasi anticamente; che di questa ha parlato il P. M., e „ se allora s' intende mutazione di Disciplina, „ come voi dite, quando la Chiesa cangia una „ sua legge disciplinare in un altra „ questo appunto è avvenuto in questa occasione, nè egli ha preso alcuno equivoco, come voi con tanta franchezza asserite.

Nè mi venite fuori con que' vostri generali teoremi di mutazione, di permissione, di tolleranza, e cogli esempj della Confermazione, del digiuno della Quaresima, e simili, che sono affatto fuor di proposito. Qui si tratta di un dogma, com' è quello dell' Indulgenza, la quale non fù secondo voi, non è, e non può esser altro, che la remissione delle Canoniche penitenze. Dunque il Concilio non poteva mutare, nè permettere, nè tollerare, che non si mettessero in uso le Canoniche penitenze: tanto più, che avea defi-

nito, che l' uso di questa autorità era salutevole al popolo Cristiano, e dovea ritenersi. Se l' uso delle Indulgenze deve ritenersi, se le indulgenze non sono altro, che la remissione delle penitenze Canoniche: Dunque dovea ritenersi l' uso delle penitenze Canoniche, il quale confessate voi stesso, che ora non vi è; siccome non vi era a tempi del Concilio di Trento, il quale ha ricusato di rimettere in uso gli antichi Canoni penitenziali. Dunque non ha riconosciuto in esse la precisa nozione delle Indulgenze, altrimenti avrebbe dovuto rimetterle in uso.

Che se la Chiesa ha sempre conservato l' antico diritto d' esercitare severamente sui penitenti la giustizia, che Dio ha posta nelle sue mani: se S. Carlo inculca continuamente non solo ne' suoi Sinodi in generale, ma nelle pratiche sue istruzioni ai Confessori, *Sacerdos Canones pænitentiales consulet*; *non il Bonacina*, *il Costropalao*, *il Carmuele*. Se dice S. Raimondo, che la prudenza de' Confessori, a cui si lascia l' applicazione della penitenza: *consistit ejus arbitrium scilicet pro qua, vel quibus circumstantiis*, *et quando possit augeri vel minui pœna Canonica*: tutto ciò vuol dire quello, che dice il Concilio di Trento = *Debent ergo Sacerdotes Domini quantum spiritus et prudentia suggesserit pro qualitate criminum et paenitentium facultate salutares*, *et convenientes satisfactiones injungere*, e a questo fine può giovare moltissimo la cognizione delle antiche penitenze, e regolare con esse le soddisfazioni da imporsi a penitenti, secondo le circostanze, le quali possono esigere una maggiore, o minore moderazione delle penitenze Canoniche: ma

tutto questo non vuol dire, che l' Indulgenza, non sia altro che la remisione delle Canoniche penitenze, che è quello di cui disputiamo fra noi. Perchè l'Indulgenza sia la remissione di una parte di quella penitenza che restava a farsi prima dell'assoluzion dalla Colpa, che è la vostra Indulgenza condannata siccome *falsa e temeraria*, *e ingiuriosa ai meriti di Gesù Cristo*, è necessario, che questa penitenza Canonica sia imposta al Peccatore da eseguirsi prima di ricevere l'assoluzione; ma nè S. Carlo, nè S. Raimondo parlano di queste penitenze, che a tempo loro non s'imponevano, ma parlano di quelle che s' imponevano da eseguirsi dopo l'assoluzione, *ad novæ vitæ custodiam*, *et infirmitatis medicamentum . . . ad præteritorum peccatorum vindictam et castigationem* il che si oppone direttamente alla vostra Indulgenza.

Il vostro Trattato colla vostra *Appendice Apologetica*, quando l'avrei letto, non mi è riuscito di averlo; ora non ho nè tempo, nè voglia di leggerlo: mi pare però difficile, che abbiate potuto inserirvi un maggior numero di errori di quelli, che avete inseriti nelle vostre Lettere. Mi rincresce bensì, che abbiate avuta la pazzia di ristamparlo per la quarta volta, rendendovi per cotal guisa colpevole del peccato di tutti quelli, che il leggono senza licenza di leggere i libri proibiti.

Vi ho già detto e provato più volte, che convien distinguere due Indulgenze, una d' istituzione Ecclesiastica, l' altra d' istituzione Divina, una che valeva quanto al foro della Chiesa, l' altra quanto al giudizio di Dio, una che era remissione di una parte della penitenza imposta ai peccatori per disporli a ottenere il perdono e

l'assoluzione delle lor colpe, l'altra che era un ajuto dato al penitente per iscontare il debito della pena temporale che per lo più vi rimane dopo l'assoluzion della colpa e la remissione della pena eterna: una che corrispondeva alla confession pubblica, che facevano i peccatori in faccia alla Chiesa, l'altra, che corrispondeva alla confessione auricolare e secreta, una che ebbe principio colla Chiesa, l'altra che incominciò, quando incominciarono a stabilirsi le canoniche penitenze. Sì dell' una che dell' altra ve ne sono degli indizj in quella che accordò S. Paolo all' Incestuoso di Corinto; della prima nell' assolverlo, ch' egli fece dalla scomunica, che fu una specie d' Indulgenza, dell' altra nel rimettergli la penitenza che gli aveva imposta, dopo d' avergli fatto rimettere il suo peccato, e fatto confermare nella Carità. Della prima ne ha parlato il Concilio Niceno e gli altri Concilj, che sono stati, e prima, e dopo di esso, dell' altra ne ha parlato la bontà della Chiesa, come vi ho provato nelle lettere precedenti, la quale credeva la pena temporale, che per lo più vi restava dopo l' assoluzione della colpa, da scontarsi nella vita presente, o nella futura in Purgatorio; credeva il bisogno, che avevano i penitenti suoi figli di essere coadjuvati per soddisfarla; credeva l' autorità e il potere, che aveva di farlo, e non è credibile per verun modo che credendo di potere ajutarli, non l'abbia fatto. Di questa benignità della Chiesa di soccorrere colle Indulgenze, e coadjuvare i penitenti suoi figli, dopo aver fatto dal canto loro quanto potevano per soddisfare la Giustizia divina, ne sono una prova le indulgenze accordate da S. Gregorio M. e dagli altri Pon-

tefici, e non vi vuole che la vostra franchezza per metterne in dubbio la verità.

La questione, che è tra noi, non è, se la condonazione di una parte della penitenza imposta ai peccatori prima di assolverli sia un Indulgenza. Questo nessuno lo nega, come avete veduto anche dalla Bolla *Auctorem Fidei*; in cui si dice = *Quasi indulgentia praeter nudam remissionem poenae Canonicae*; ma si cerca, se oltre all' Indulgenza, che è la remissione di quella parte di pena Canonica, vi sia quella, che è la remissione di quella parte di pena temporale dovuta al peccato presso la Giustizia divina, con cui la Chiesa supplisce alla debolezza de' figli suoi. Voi dite che l'Indulgenza, non fù, non è e non sarà mai, che la remissione delle penitenze Canoniche, e io vi rispondo, che se parlate della Indulgenza istituita immediantemente dalla Chiesa non ho alcuna difficoltà di accordarvelo, se parlate della Indulgenza istituita da G. Cristo per soddisfare interamente la sua Giustizia per gli peccati dell' uomo io dico, che è falso, e vel dimostro colle vostre stesse parole. *La definizione di un dogma appartiene, anzi è la precisa sostanza del dogma*. Dunque il dogma delle Indulgenze non è altro secondo voi, che la remissione della penitenza Canonica. Ma la penitenza canonica, secondo voi, ora non è più in uso. Dunque non è più in uso il Dogma delle Indulgenze, e se non è più in uso, come si salva il Decreto del Concilio di Trento = *Sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum Christiano populo maxime salutarem, et Sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendum esse docet, et praecipit*? Pertanto se volete riconoscere nel

la Chiesa l' uso delle Indulgenze anche a dì nostri, dopo che avete confessato, che non è più in uso la penitenza Canonica, dovete riconoscere ancor voi la pena temporale, che per lo più vi rimane dopo la colpa, l' obbligo di soddisfarla nella vita presente, o nella futura in Purgatorio, la bontà del Signore, che accorre in ajuto de' Figli suoi, e loro presenta i meriti infiniti della sua passione per supplire con essi, quanto ancor manca della passione di Cristo in loro per l' intera soddisfazione del loro debito colla Giustizia divina contratto: dovete riconoscere in somma coi primi Padri della Chiesa, che sono i Rom. Pontefici, e con uno de' primi Dottori di essa che è S. Tommaso, l' esistenza di quel Tesoro, che messo avete tante volte in ridicolo col *potest dici* di Alessandro de Hales: ma Dio voglia, che non divenga per voi un tesoro di collera del Signore.

Voi tornate a ripeterci, e il *potest dici e le penitenze ingiunte, o da ingiungersi; e la vera indulgenza, e la formola della Chiesa consueta* ec., a cui ho già risposto più del bisogno nelle lettere precedenti, a cui vi rimetto. Non devo ommetter però l' acuta osservazione, che fate sul *dat, et concedit omnibus hic praesentibus* 40. *etc.* ,, Notate ancora (voi dite) che la Indulgenza si ,, *da omnibus hic praesentibus* senza parlarsi nè di ,, confessione, nè di comunione ,, ma se non se ne parla in queste parole, se ne parla in quelle, che vengono appresso, cioè *in forma Ecclesiae consueta*, come vi ho già spiegato con Natale Alessandro, e colla professione di fede, che far dovevano coloro, che eran sospetti degli errori di Wicleffo, ,, il che mostra che il ragionare degli

,, Scolastici, che esigono per la loro applicazione ,, l' assoluzione Sacramentale, è dalla Chiesa nella ,, sua disciplina e valuto e conosciuto. ,, Non è meno ridicolo quel che aggiungete, che se qualche volta si esige o ne' Giubilei, o in altre particolari Indulgenze (la Confessione) non è per la natura dell' Indulgenza, ma come una condizione, che la Chiesa è padrona di apporvi. Anzi è appunto per la natura dell' Indulgenza, ed è una condizione necessaria, che la Chiesa non può non apporvi, quando si tratta come trattiamo noi ora dell' indulgenza quanto al giudizio di Dio per la remissione della pena temporale che resta ancora dopo l'eterna, da scontarsi nella vita presente, o nella futura in Purgatorio. *Quantum ad judicium Dei ad remissionem poenae temporalis residuae post contritionem, confessionem et absolutionem*. Devo però avvisarvi, che dopo le Decretali di Clem. VI. di Leon X. di Pio VI. e dopo i Canoni del Concilio di Trento, quelle espressioni, in cui parlando al P. M. gli dite = *il vostro tesoro applicabile*, *e la vostra pena del Purgatorio* sanno un poco di Eresia, siccome è una vera sciocchezza indegna di un fanciullo di pochi anni quella dimanda che voi gli fate = ,, Ditemi ora in confidenza, credete voi ,, che i PP. Tridentini parlino in questo Decreto ,, delle Indulgenze degli Ebrei de'Maumettani, de- ,, gli Idolatri? ,, Quello che vi posso dir io in confidenza si è, che avete incorso l' anatema, o la scomunica fulminata dai PP. Tridentini contro coloro, i quali dicon con voi, = ,, il Con- ,, cilio ove parla di pena temporale per il pecca- ,, to, non parla mai di Purgatorio, anzi lo esclude.,, (pag. 79.)

Le Indulgenze, che ammette il P.M. nel §.IX. non

sono le stesse, che quelle, che rigetta nel §. XI. Ammette le prime, perchè le ha vedute riferite da Autori, che non ammettono eccezione, ha rigettate le altre, perchè come dice lo stesso Le Plat, non hanno altro fondamento, che la relazione di un qualche viaggiatore, non sempre esatto nell' esame di quello, che riferisce. Che nel numero delle Indulgenze se ne sieno introdotte delle non vere, e lo dice il P. M. e lo prova col Decreto d'Innocenzo XI. che le ha riprovate. E' però una delle solite vostre imposture, ch' Egli di queste Indulgenze ne faccia un fascio, e le presenti come la disciplina della Chiesa, e su questa pretesa disciplina fondi il dogma delle Indulgenze, e laceri il vostro povero Trattato con tanta acerbità, e con tanta ingiustizia. Il dogma delle Indulgenze non lo fonda sopra quelle, ch' Egli stesso rigetta, ma sopra i Canoni de' Concilj, e le Decretali dei Papi. Del vostro Trattato non dice altro, se non che il Le Plat ha ricavate da esso le Indulgenze apocrife, che riporta: e che il vostro Trattato Istorico-Dogmatico-Critico era stato già condannato dalla S. Sede Apostolica, e se nol credete a me andate a leggere l' indice de' Libri proibiti che ne sarete persuaso. Ciò posto io lascio al Giudizio di chi legge, se il P. M. *ha lacerato il povero vostro Trattato con tanta acerbità e tanta ingiustizia*. Con quanto più di ragione potrebbe dire di voi, ciò, che dite con tanta ingiustizia di lui.

Il P. M. inerendo alle definizioni del Concilio di Trento, che dopo l' assoluzione dalla colpa per lo più vi rimane la pena temporale dovuta al peccato presso la Giustizia Divina, da scontarsi nella vita presente, o nella futura in purgatorio, di-

manda al Le Plat, se la sua Indulgenza, o remissione di pena canonica prima dell'assoluzione serviva o nò a rimetter la pena temporale, che secondo il Concilio per lo più vi rimane dopo l'assoluzione. La dimanda non può essere più naturale, e più ovvia. O risponde di nò, e allora, ha luogo l'istanza, che in tal caso l' Indulgenza abbandonerebbe il penitente a scontare una tal pena nel Purgatorio, o dice di sì, e allora ha luogo l' istanza, che l' Indulgenza non è una semplice remissione della pena Canonica imposta prima dell'assoluzione; se si estende a soddisfare anche la pena temporale, che ancor vi resta da soddisfarsi dopo l' assoluzione. Ed ecco, come vi entrano in questo luogo *il prima e il dopo*, che avete capito benissimo, ma fate mostra di non capire.

Quella, che voi dite Critica Severità del vostro Trattato, altri la dissero una vera impudenza, e quelle, che chiamate frasi alquanto vive, il S. Padre Pio VI. le ha dichiarate false, temerarie, ingiuriose ai meriti di G. C. e al rispetto dovuto a' Romani Pontefici: Finalmente quella vostra dottrina che dite della Chiesa; il S. Padre ha dichiarato essere di Lutero. *Dudum in artic. XIX. Lutheri damnata.*

Altro più non vi resta, che di mandare ad effetto il santo pensiero, che il Signore vi ha ispirato di ritrattarla. Io lo desidero, ma non lo credo, perchè l' ostinazione è il primo carattere di voi altri Signori! Tocca ora a voi a smentirmi col fatto; ,, e giacchè vi sentite per divina bontà ,, abbastanza docile per accettare col dovuto ri- ,, spetto di mente e di cuore qualunque decisio- ,, ne possa farne la Chiesa, al cui supremo giu-

,, dizio soggettate ogni Scritto Teologico ,, Accettate quello, che ne ha già fatto colla decisione del Visibile suo Capo. Gettate nel fuoco i libri vostri già condannati, con animo di gettarvi quelli, che condannerà in appresso. Fate quello, che fece Lutero: ma fatelo con un animo più sincero del suo. *Has propositiones* (*ut dixi*) *revocavi antea, rogavique, et adhuc rogo omnes tum Bibliopolas, tum Lectores, ut ea quæ de Indulgentiis disputata, et scripta a me sunt, exurant*. (ap. Roffensem super Artic. XXII.) Così facendo, voi rallegrerete tutta la Chiesa, la quale aspetta già da gran tempo quest' atto di sommissione da Voi. Lo dovete anche all' onore della vostra parola, dopo che ci avete detto di sentirvi abbastanza docile per accettare col dovuto rispetto di mente, e di cuore qualunque giudizio possa farne la Chiesa, tanto più, che ci assicurate di esservi tenuto scrupolosamente lontano dalle massime della Chiesa Gallicana.

Nel rispondere alle vostre lettere mi sono attenuto agli stessi vostri principj. E' vero che ho dovuto contraddirvi in molte cose, ma nelle qualifiche che vi convengono ho sempre cercato i termini più misurati, e più dolci. Bisognava per altro pur dire, quello, che si aveva da dire. Io non poteva creare un Vocabolario per condannare gli errori evidenti, e già condannati dalla Chiesa. Se i termini non corrispondono ai vostri meriti, la colpa è del vostro Vocabolario, che ho procurato di seguir fedelmente, e oltre a questo possedete le cose in grado così eminente, che eccedono tutte le espressioni, e antiche, e moderne.

Vedete, che io non faccio, che appropriarmi,

le vostre parole . Non posso fare lo stesso di quelle , che vengono appresso . Vedo benissimo ; che parlate per ironìa , qualor ci dite = ,, In queste ,, mie lettere voi non avete trovato alcuna massima , che vi possa essere sospetta , niuna opi- ,, nione di partito o di Scuola . = ,, Il male si è, che se non può essere sospetta al P. M. lo è stata a Pio VI. il quale non solo vi ha trovata qualche massima ingiuriosa ai meriti di G. C. ma qualche opinione eziandio di partito , della quale ci ha detto *Dudum in Artic. XIX. Lutheri damnata* .

Dite benissimo, che si tratta di un dogma , e in questo tutti i Cattolici devon esser concordi : ma per esser concordi , bisogna , che il siano colla S. Sede Apostolica , che è la madre , e maestra di tutti ; e dovete esserlo ancor voi, giacchè mi pare ci abbiate detto di esser Cattolico . Ma per esser concorde colla Sede Apostolica bisogna , che ammettiate la Bolla di Clem. VI., quella di Leon X. , di Pio V. , di Pio VI. , e che rinunziate a quanto siete venuto avvanzando finora sulle Indulgenze .

Per meritarvi la confidenza del P. M. dite d' aver parlato sempre coi principj dei Teologi più strettamente Romani , e io per meritarmi la vostra , vi dico ; che avete fatto male a tenervi scrupolosamente lontano ,, dalle massime della Chiesa ,, Gallicana , e di tante altre Università , benchè ,, riconosciute dalla Chiesa come perfettamente ,, Cattoliche . Non ne troverete una sola Università perfettamente Cattolica , che parli diversamente delle Indulgenze di quel, che ne parlano i Romani Pontefici Clem VI., Leone X. Pio VI. Fra i Teologi poi non vi propongo, che quello, che ha scelto per

suo Dottore la Chiesa, cioè S. Tommaso. Studiate bene la sua dottrina, nè solo vi troverete l' indulgenza, che vale quanto al foro della Chiesa, cioè la remissione delle penitenze Canoniche, ma vi troverete ancor quella, che vale quanto al giudizio di Dio, ed è la remission della pena, che ancor vi resta dopo l' assoluzion della colpa, il che si fa coll' applicazione de' meriti di G. Cristo, e dei Santi. Attenetevi alla dottrina di questo gran Santo, e sarete sicuro di non errare. Tale è l' avviso, che ve ne dà Innoc. VI. *Hujus Doctoris doctrina præ cæteris, excepta canonica, habet proprietatem verborum, modum dicendorum, veritatem sententiarum, ita ut nunquam, qui eam tenuerit, inveniatur a veritatis tramite deviasse, et qui eam impugnaverit, semper fuerit de veritate suspectus.*

Il desiderio di veder presto adempiuta la vostra promessa, non mi permette di più trattenervi con queste lettere, le quali qualunque sièno, dirette sono unicamente al maggior vostro spirituale vantaggio.

RISPOSTA

ALLA CONCLUSIONE, ED EPILOGO.

Avete parlato finora al P. Anfossi, e io ho parlato a voi, che o conserviate l'anonimo, o prendiate il nome di Niceta Fenicio, o Tirio, o vi diate il titolo di Canonico, e di Professore, o nò, siete sempre lo stesso Palmieri. Avendo voluto, che fossero pubbliche le vostre Lettere, doveva esser pubblica la risposta per comun disinganno. Io non ho più tempo di trattenermi con voi. So peraltro, che vi è, chi sta esaminando tutte le vostre Opere, per farle conoscere alla Chiesa. Da quel poco che ne ho veduto, vi sono delle Proposizioni che meritano ogni genere di qualifica; e non poche di quelle, che sono state già condannate da Pio VI. nella sua Bolla *Auctorem Fidei*. Io ve ne avviso, perchè non abbiate a dire di me ciò, che avete scrito al P. M. (p. 4) ,, E perchè avete voluto ,, invidiarmi il merito di ritrattare io stesso ogni ,, errore, nel quale potessi essere incorso, mentre mi ero tante volte obbligato solennemente, ,, quando ne fossi stato avvertito? ,, Non solo avete potuto, ma siete incorso veramente in molti errori, anche contrarj alla fede, e voglio credere senza deliberata volontà di asserirli. Giacchè ci dite di esservi tante volte obbligato solennemente a ritrattarli, quando ne foste stato avvertito; fate conoscer col fatto, che fu sincera

la vostra obbligazione. Io ve ne avverto, e lungi dall' invidiarvi il merito di ritrattare voi stesso ogni vostro errore, mi consolerò nel Signore d' avervi in qualche maniera cooperato. Fra gli altri vi raccomando il vostro libro = LA LIBERTA' E LA LEGGE = in cui troverete delle proposizioni false temerarie, sediziose, inducenti in errore, sospette di eresia, e fors' anche eretiche. Vi dico questo, non per confondervi; ma per animarvi a prevenire ogni accusa, che sarà senza dubbio portata al tribunale della Chiesa; e voi ben sapete, quanto ne sia terribile la conseguenza.

Nel vostro Epilogo non fate, che ripeter quello, che detto avete, e ridetto già tante volte. Io non voglio ripetere quel che ho già detto, ma vi risponderà in mia vece il celebre P. Gazzaniga già Professore nell' Università di Vienna ,, Hanc ab Angelico confutatam opinionem suscitarunt moderni aliqui Sacrorum Ecclesiae usuum ,, intemperantes Censores, ut Auctor suprame- ,, moratus proscripti Tractatus de Indulgentiis ,, (p. 61.) quem, ut Magistrum secuta Pisto- ,, riensis Synodus falso et erronee definivit *Indulgentiam in sua precisa notione non esse aliud*, *quam remissionem partis penitentiæ a Canonibus Statutæ*. ,, Ut autem notat Bellarminus lib. 1. de Indul- ,, gentiis cap. 1., haec eadem fuit opinio Luthe- ,, ri, Calvini, aliorumque Sectariorum negantium ,, Indulgentiis tolli reatum coram Deo. A Leone ,, X. inter alios Lutheri Articulos ille damnatus ,, fuit, qui dicebat = *Indulgentiæ iis*, *qui veraciter eas consequuntur non valent ad remissionem pœnæ pro peccatis actualibus debitæ apud divinam Justitiam*.

M' immagino, che veduti avrete negl'indicati dal Bellarmino que'pochi uomini sommi capaci di bilanciare il gran numero degli Oppositori, e ancora di rinomati Teologi, che, come voi confessate, *si oppongono alla vostra opinione o a dir meglio alla dottrina della Chiesa*. Per dir meglio non potevate dir peggio; perchè la vostra opinione non è la dottrina della Chiesa, ma una dottrina già condannata, come falsa, temeraria, e ingiuriosa ai meriti di G. Cristo. Mi lusingo però, che ora la condannerete ancor voi, e sarete persuaso, che se sono entrato ancor io nel gran numero degli Oppositori, non l'ho fatto nè per mal'animo, nè per invidia, nè per alcun fine maligno; ma per intima persuasione di questa Cattolica verità, e per utile disinganno di quelli, che letto avessero, o fossero per leggere il vostro Trattato, le vostre lettere, e le altre vostre Opere, che, per quanto io sento, sono per essere molto nocive.

	ERRATA	CORRIGE
Pag. 27.	Objargutio	Objurgatio
59.	mancant.	maneant
47.	è quali	i quali
118	quante	quanto
139.	valent	valeant
140.	ammesse	omesse
146.	e	ne